



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 33/12

di iniziativa del Consigliere P. RASO, P. CAPUTO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/1/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/1/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/02/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 33/12^ pag. 3
*Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica
della Calabria)*

Normativa nazionale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 143, 145. pag. 9
*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.*

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42. pag. 13
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Normativa regionale

Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, art. 26. pag. 16
Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 pag. 17
*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della
Calabria.*

Normativa comparata

Regione Basilicata - legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 pag. 106
Tutela, governo ed uso del territorio.

Documentazione citata

Circolare SIAR del 26 giugno 2018, prot. n. 222149 pag. 159
*Circolare contenente chiarimenti relativi alla l.r. n. 19/02 e ss.mm.ii e alle
disposizioni normative Tomo IV QTRP.*

Delibera di Giunta regionale del 1 agosto 2016, n. 134 pag. 167
*Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato
con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.*

Regolamento Regionale del 5 maggio 2011 n. 3. pag. 170
*Regolamento di attuazione alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40.
Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.*

Deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2011, n. 44. L.U.R. n. pag. 220
19/02 art. 48 comma c)
*Insedimenti urbani e storici – Elenco dei Centri storici calabresi e degli
insediamenti storici minori suscettibili di tutela e valorizzazione.*


**Al Presidente del Consiglio regionale c/o
il Settore Segreteria Assemblea e Affari
Generali**

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Pietro Raso, recante:

“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”

Il Consigliere



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa ha l'obiettivo prioritario ed urgente, in continuità con precedenti ed analoghe proposte emendative, tenuto conto, altresì e soprattutto delle pesanti ripercussioni socio-economiche dovute all'attuale emergenza pandemica, di spostare alcuni termini decorsi, inerenti l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali da parte delle amministrazioni comunali e limitativi per l'adeguamento dei medesimi strumenti alla LR 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP), approvato con D. C. R. n. 134/2016 nonché di dare coerenza alle singole attività che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico attraverso il quale il medesimo QTRP acquista valenza paesaggistica.

Quanto sopra, anche nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della L.R. 19/2002, tenuto conto che, in ogni caso, a seguito delle attività di copianificazione con il MIC (ex MIBACT), entro il 30/06/2022, la Giunta regionale procederà con l'aggiornamento dell'elenco dei Centri Storici di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, ed approverà per i medesimi un apposito "Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico".

L'articolo 1 introduce all'art. 25 bis della L.R. 19/2002 il comma 2 bis, che riveste carattere di urgenza atteso che all'attenzione dell'amministrazione regionale pervengono numerose richieste e diffide in ordine alla definizione di pratiche paesaggistiche che risultano sospese dai diversi uffici competenti ad esprimere pareri. Tale criticità ha determinato una situazione di incertezza circa l'applicazione della normativa vigente con ripercussioni negative sul territorio dal punto di vista non solo pianificatorio ma anche socio-economico. La nuova scrittura dell'art. 25 bis, confermando le modalità operative già stabilite per la redazione congiunta con il Ministero del Piano Paesaggistico si rivela strategica per garantire, in armonia con la Convenzione Europea sul Paesaggio, la fruizione e salvaguardia del paesaggio attraverso la corretta gestione della sua pianificazione che comporta, inevitabilmente, il giusto temperamento tra i doveri della pubblica amministrazione di istruire le pratiche e i diritti dei terzi a che sia garantita la definizione delle stesse e la certezza del diritto.

Si rappresenta, inoltre, che tale procedura proposta viene applicata dalla Regione Basilicata nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, che con apposita singola deliberazione di Giunta regionale approva la documentazione tecnica di volta in volta valutata dal Comitato Tecnico Paritetico inerente l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 48 della LR 19/2002, stabilendo che, a seguito delle attività di copianificazione con il MIC (ex MIBACT), entro il 30/06/2022, la Giunta regionale, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, anche in linea con quanto previsto dall'art. 17 delle disposizioni normative del QTRP, aggiorna l'elenco dei Centri Storici di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, ed approva per i medesimi un apposito "Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico".

L'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 51 della LR 19/2002, precisando che i divieti nelle zone agricole non devono intendersi come divieti generalizzati, ma sono ovviamente fatte salve le vigenti normative di settore (comunitarie, nazionali e regionali). A titolo d'esempio, il combinato disposto della normativa specifica di settore sull'attività di estrazione da cava, art. 26 della LR 40/2009 ed art. 61 del RR 3/2011, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla medesima normativa specifica di settore, prevede espressamente che l'apertura di nuove cave e/o l'ampliamento sia fattibile anche in "zone agricole non vincolate". Ciò, in ogni caso, sempre nel rispetto delle procedure inerenti l'ammissibilità delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici che dovessero configurarsi.

L'articolo 4, modificando i commi 1 e 5 dell'articolo 65 della LR 19/2002, trasla il termine al 31 dicembre 2023 affinché tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, approvino il Piano strutturale comunale o associato.

Tale termine appare congruo, anche con riferimento al percorso di collaborazione programmato con il Segretario Regionale del MIC (ex MIBACT) per l'accompagnamento agli enti territoriali nell'attuazione delle legge urbanistica e del QTRP e ciò anche per l'emanazione di specifiche direttive finalizzate alla

redazione dei nuovi strumenti urbanistici locali e nelle attività di verifica di coerenza di quelli già in essere e ciò in aggiunta alle pattuizioni già intervenute ed in essere tra Regione Calabria e Mibact (nella sua articolazione centrale e periferica) per la redazione del Piano Paesaggistico.

Il Dipartimento competente in materia di urbanistica, ai fine di fornire un'uniforme applicazione della normativa regionale in ordine alle disposizioni transitorie previste dall'art. 65 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 ss.mm.ii, ha emanato con una prima nota prot. SIAR n. 222149 del 26/06/2018 e successiva prot. SIAR n. 289361 del 10/09/2020, una "Circolare contenente chiarimenti relativi alla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e alle disposizioni normative Tomo IV QURP".

Da ultimo, il Dipartimento competente in materia di urbanistica ha emanato la nota prot. SIAR n. 112935 del 10/03/2021, con la quale è stato evidenziato, tra l'altro, quanto di seguito riportato.

"Anche rispetto a tutto quanto sopra riportato ed anche successivamente alla data del 31/12/2017, in continuità, fino allo stato attuale, i Comuni - in qualità di Amministrazioni/Autorità Procedenti, e, quindi, Enti Competenti titolari del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, demandate ai sensi dell'art. 4 della LUR - anche acquisendo i relativi pareri dei diversi Dipartimenti regionali, hanno continuato ad attivarsi per concludere l'iter di approvazione dei piani, secondo le relative procedure di legge adottate, adempiendo (anche successivamente al 31/12/2017) e sottraendosi alle condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della LR 19/2002, considerando, quindi, manifestamente il termine del 31 dicembre 2017 di cui al comma 1 dell'art. 65 della LR 19/2002 non come termine perentorio, bensì come termine ordinatorio per l'approvazione dei Piani Strutturali Comunali.

Di contro, per i Comuni che sono stati e continuano ad essere inadempienti e, come tali, soggetti alle condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della LR 19/2002, la Regione non si è (ancora) mai attivata per i poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 65, fatta eccezione per alcuni commissariamenti ad acta, rientranti in casi particolari ed effettuati su espressa richiesta dei medesimi Comuni interessati. Prova ne è che l'ultima proposta deliberativa, recante "Disposizioni sulla procedura di attuazione del disposto normativo di cui all'art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela. Governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)" non ha avuto seguito ed è stata restituita con note prot. SIAR n. 48746 del 09/02/2018 e n. 120632 del 04/04/2018".

Per tutto quanto sopra esposto, per come fino ad oggi interpretato manifestamente nei fatti e, quindi in continuità amministrativa rispetto alla medesima generalizzata interpretazione - il termine del 31 dicembre 2017 di cui al comma 1 dell'art. 65 della LR 19/2002 deve intendersi come termine ordinatorio e, pertanto, i successivi commi del medesimo art. 65 - le cui relative procedure sono tutte valide e vigenti - non sono soggetti a vincoli temporali perentori".

L'articolo 4, altresì, al comma 2 dell'articolo 65, aggiunge il comma 2 quater, con il quale si prevede (per come avviene già in sostanza a seguito della delega delle funzioni di cui alla LR 19/2002) che i Comuni, tramite il Consiglio Comunale, procedono all'adozione ed approvazione di varianti agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall'art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dalle vigenti disposizioni normative e dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Nel procedimento il Settore regionale competente in materia di urbanistica interviene per formulare osservazioni e valutazioni, per gli aspetti ed i profili di stretta e specifica competenza urbanistica, propedeutiche all'approvazione da parte del Comune.

L'art. 5 modifica il comma 2 dell'articolo 73 della LR 19/2002, espungendo il termine del 31 dicembre 2021 che viene traslato al comma 6 del medesimo articolo, aggiornandolo al 31 dicembre 2023, affinché tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della LR 19/2002 e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, siano adeguati alla medesima LR 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica.

Le amministrazioni comunali che hanno adempiuto alle suddette disposizioni di legge sono ancora oggi bassissime. Tale circostanza è riconducibile alle note difficoltà in cui versano i comuni in materia sia di risorse umane che di risorse finanziarie, appesantite ulteriormente dall'intervenuta emergenza sanitaria che ha di fatto rallentato i procedimenti in itinere in capo agli enti territoriali; l'effetto negativo dell'inadempimento dell'ente precedente comporterebbe, come diretta conseguenza, inevitabili danni economici e sociali nei confronti di soggetti privati e di intere categorie professionali in quanto sarebbe inevitabilmente preclusa su tutto il territorio calabrese l'attività urbanistico-edilizia.

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 contiene le disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, le modifiche previste nell'articolo sono di natura prettamente ordinamentale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 25-bis della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 2	Modifiche all'articolo 48 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 3	Modifiche all'articolo 51 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 4	Modifiche all'articolo 65 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 5	Modifiche all'articolo 73 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 6	Clausola di invarianza finanziaria	\	\	0,00
Art. 7	Entrata in vigore	\	\	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

**Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
- Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”**

Art. 1

(Modifiche all’articolo 25-bis della l. r. 19/2002)

1. L’articolo 25-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. La Giunta regionale, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale. A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 48 della l. r. 19/2002)

1. L’articolo 48 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così sostituito:

“Art. 48

(Centri storici)

1. A seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, entro il 30 giugno 2022, la Giunta regionale, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, anche in linea con quanto previsto dall’art. 17 delle disposizioni normative del QTRP, definisce ed aggiorna l’elenco dei Centri storici di cui alla D.G.R. n. 44 del 10 febbraio 2011 ed approva per i medesimi un apposito “disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico”.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale dei Centri storici vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

3. I comuni della Calabria applicano le norme di cui al predetto disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 51 della l. r. 19/2002)

1. il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato: “dopo la parola “agricola”, sono aggiunte le seguenti parole: “, fatte salve le vigenti normative di settore ed, in ogni caso, nel rispetto delle procedure inerenti l’ammissibilità delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici”;

Art. 4

(Modifiche all'articolo 65 della l. r. 19/2002)

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 le parole “*entro e non oltre il 31 dicembre 2017*” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 ter, è aggiunto il seguente comma:

“2-quater. I Comuni, tramite il Consiglio comunale, procedono all'adozione ed approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione) di cui al comma 2, già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall' articolo 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dalle vigenti disposizioni normative e dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Nel procedimento, il settore regionale competente in materia di urbanistica, interviene per formulare osservazioni e valutazioni, per gli aspetti e i profili di stretta e specifica competenza urbanistica, propedeutiche all'approvazione da parte del Comune”.

c) al comma 5, dopo le parole non adempiono, sono aggiunte le parole: “, entro il 31 dicembre 2023,”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 73 della l. r. 19/2002)

1. L'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 2 le parole “*entro il 31 dicembre 2021*” sono soppresse;

b) al comma 6, dopo le parole “non adempiono” sono aggiunte le seguenti “, entro il 31 dicembre 2023,”.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42**

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al : 26-1-2022

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143

(((Piano paesaggistico)))

((1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese

ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano puo' prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.))

Articolo 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione

1. ((La individuazione, da parte del Ministero, delle)) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali))).

2. I piani paesaggistici ((**possono prevedere**)) misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 ((**non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,**)) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

((4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.))

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

**DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vigente al : 26-1-2022

TITOLO III

ORGANI

CAPO I

Organi di governo del comune e

della

provincia

Art. 42

Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,

- pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

((64))

AGGIORNAMENTO (64)

Il [D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi

liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli [articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti".

L.R. 05/11/2009, n. 40. Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria. Pubblicata nel B.U. Calabria 31 ottobre 2009, n. 20, S.S. 10 novembre 2009, n. 1.

Articolo 26 (Apertura di nuove cave - ampliamenti)

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a tre anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19¹**Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.***(BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3)*

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007, n. 29, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 13 luglio 2010, n. 15, 11 agosto 2010, n. 21, 10 agosto 2011, n. 33, 10 febbraio 2012, n. 7, 10 agosto 2012, n. 35, 15 novembre 2012, n. 55, 20 dicembre 2012, n. 65, 17 luglio 2013, n. 37, 21 luglio 2014, n. 13, 23 gennaio 2015, n. 6, 27 novembre 2015, n. 19, 31 dicembre 2015, n.40, 5 agosto 2016, n. 28, 27 dicembre 2016, n. 46, 30 giugno 2017, n. 21, 2 maggio 2019, n. 8, 16 dicembre 2019, n. 61, 30 aprile 2020, n. 1 e 2 luglio 2020, n. 11)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.

2. La Regione Calabria, pertanto:

- a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;
- b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali *anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica;*²
- c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;
- d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;
- e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

¹ Legge richiamata dagli articoli 63 e 92 della l.r. 12 agosto 2002, n. 34.

Vedi l.r. 17 agosto 2005, n. 13, art. 25.

² Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente Legge, nomina, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. *Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS³.*

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 2 (Partecipazione)

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:

- a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
- b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;
- c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

3. I comuni pubblicano nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di

³Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all'articolo 11⁴.

4. La mancata *pubblicazione*⁵ delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l'inefficacia degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficacia.

Art. 3

(Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica)

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo *di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi*⁶;

b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;

f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione *ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio*⁷.

f bis) promuovere piani e programmi di "Rigenerazione urbana" volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio

⁴Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, tale comma precedentemente così recitava: «3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all'attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.».

⁵L'art. 2, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 sostituisce la parola «esposizione» con la parola «pubblicazione».

⁶Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁷Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali piani e programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un documento di indirizzo operativo, per definire le modalità di attuazione dei predetti piani e programmi di "Rigenerazione urbana", al quale gli enti territoriali possono conformarsi.⁸

Art. 4

(Sussidiarietà)

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5

(I sistemi della Pianificazione Territoriale Urbanistica)

1. I sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
- b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;
- c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.

2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del *Quadro Territoriale Regionale*⁹ (Q.T.R.), individuando:

- a) per il sistema naturalistico - ambientale:
 - le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
 - i corridoi di conflittualità ambientale;
 - i corridoi di continuità ambientale;
 - *gli areali-civici e collettivi silvo- ambientali;*¹⁰
 - gli areali di valore;
 - gli areali di rischio;
 - gli areali di conflittualità;
 - gli areali di abbandono/degrado;
 - gli areali di frattura della continuità morfologica - ambientale;

⁸ Lettera aggiunta dall' articolo 1, comma 1, l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

⁹ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁰ Punto così modificato dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

b) per il sistema insediativo:

- gli ambiti urbani suddivisi in:
 - suoli urbanizzati *comprensivi dell'edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all'effettiva necessità di crescita dell'esigenza volumetrica nel breve periodo*¹¹;
 - suoli non urbanizzati;
 - suoli riservati all'armatura urbana;
 - gli ambiti periurbani suddivisi in:
 - suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
 - *suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani*; ¹²
 - sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all'armatura urbana:

- il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali provinciali, comunali e/o vicinali;
- il sistema Ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;
- il sistema dei porti ed aeroporti, interporti centri di scambio intermodale;
- il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
- il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.

3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

Art. 6

(Modalità di intervento e di uso)

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.

2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche *nell'ordine di priorità*¹³ così definite:

a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;

b) trasformazione: il cui fine è l'adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l'introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;

c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza *e sempre nei rispetto dell'organicità del disegno urbano*¹⁴.

¹¹Parole inserite dall'art. 4, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹² Punto così modificato dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹³Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁴Parole aggiunte dall'art. 5, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

3. Le modalità d'uso si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) insediativa;
- b) produttiva;
- c) culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;
- d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;
- e) agricola-forestale;
- f) uso misto.

Art. 7

(Gli ambiti della Pianificazione territoriale)

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

- a) il territorio regionale;
- b) il territorio delle Province;
- b bis) il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria;¹⁵*
- c) il territorio dei Comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;
- d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;
- e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali *nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146 D.lgs. 42/04;*¹⁶
- f) i territori dei consorzi di bonifica;
- g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali¹⁷.*

Art. 8¹⁸

(Sistema informativo territoriale e
Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.))

1. E' istituito presso *l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio*¹⁹ della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (SITO). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tali scopo destinate.

2. Il SITO, costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse per la verifica dei loro effetti.

3. Il SITO:

- a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;
- b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;

¹⁵ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14

¹⁷ Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁸ Vedi art. 10, comma 7, l.r. 17 agosto 2005, n. 13

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14

- c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;
- d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;
- e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella regione (*Parole soppresse*);²⁰ i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il SITO si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le Province ed i Comuni ai sensi dell'articolo 71;
- f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;
- g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;
- h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre Regioni;
- i) promuove servizi di informazione al cittadino.

4. Il SITO realizza, altresì, annualmente:

- a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;
- b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'*Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio*, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM e della *Lega delle Autonomie Locali*²¹, predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del SITO, comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie del sistema stesso.

6. Il SITO trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul BUR, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

7. *In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1008 del 4/12/2000 e n. 145 del 26/2/2002.*²²

²⁰ Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 24 novembre 2006, n. 14 che ha soppresso le parole "nonché elabora quelli contenuti nella banca dati sui centri storici calabresi (O.Re.S.Te.)"

²¹ Parole aggiunte dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14

²² Comma aggiunto dall'art. 6, comma 9, l.r. 22 maggio 2002, n. 23

8. I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 – Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all'allegato "A". L'allegato "A", inoltre, possiede l'efficacia dell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge²³.

Art. 8 bis

(Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio)

1. La Regione recepisce la Convenzione Europea firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14/2006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.

2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di (parola soppressa) salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente.²⁴

3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:

- coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;
- elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione-caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;
- coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;
- promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

4. In attuazione della Carta Calabrese del paesaggio, l'Assessorato regionale all'urbanistica e governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentano l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale,

²³Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, Lr. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 che ha soppresso la parola "tutela", e comma 2, che ha aggiunto le parole "nel rispetto della normativa nazionale vigente", della Lr. 28 dicembre 2007, n. 29

dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione consiliare di competenza."

5. *Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all'Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale²⁵.*

Art. 9²⁶

(Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. *Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione dei suddetti strumenti di pianificazione. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016²⁷, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni medesime.*

2. *Il Settore di cui al comma 1, inoltre, con il contributo dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, assicura che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine, svolge in particolare le seguenti funzioni:*

a) fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9 bis dell'articolo 25, verifica il quadro conoscitivo del Piano,

²⁵Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁶ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "Art. 9 – (Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale) - 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria. 2. E' compito del nucleo: a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo articolo 10; b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici; c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione; d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia; 3. Del nucleo di valutazione fanno parte: l'Assessore regionale all'Urbanistica e governo del territorio che lo presiede; i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale; il segretario dell'Autorità di bacino; gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale; un delegato dell'ANCI, uno dell'UNCEM e uno dell'ANCE; un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria; un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri; un rappresentante designato da ciascuna università calabrese; un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche; un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni; un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; un delegato della Lega delle Autonomie locali; un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale; un delegato dell'autorità marittima territoriale. 4. Da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e al Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico. 5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti. 6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura."

²⁷L'articolo 2, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 30 settembre 2016". (Ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 la dicitura "data di entrata in vigore della presente legge" doveva intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016.)

sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati;²⁸

b) esprime, per conto dell'Amministrazione regionale, il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 13, sul documento preliminare del Piano e sul REU di cui all'articolo 27, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali);

c) esprime per conto della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 27, dall'articolo 15 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008, il parere definitivo motivato sul Piano e sul REU adottati, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008.

3. Le misure organizzative di cui al presente articolo non possono determinare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 9 bis²⁹

(Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

2. E' compito del nucleo:

a) monitorare le attività di valutazione di cui all'articolo 10;

b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale (SITO), nonché sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e dei documenti della pianificazione settoriale regionale e della loro traduzione in termini informatici;

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che esprime parere, entro 30 giorni dalla ricezione, e lo trasmette, con propria delibera, al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Il nucleo di valutazione è composto da:

a) l'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, che lo presiede;

b) i dirigenti dei settori urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;

²⁸ Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lett. b), L.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "a) certifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati;"

²⁹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

- c) *il segretario dell’Autorità di bacino regionale;*
- d) *i rappresentanti delegati dalla Provincia;*
- e) *un delegato dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);*
- f) *un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;*
- g) *un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;*
- h) *un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;*
- i) *un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche e delle irrigazioni;*
- j) *un rappresentante dell’Unione piccoli Comuni;*
- k) *un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;*
- l) *un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;*
- m) *un delegato della Lega delle Autonomie locali;*
- n) *un rappresentante del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);*
- o) *un delegato dell’autorità marittima territoriale;*
- p) *un rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;*
- q) *cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica e al governo del territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Calabria, di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.*
- q bis) *un rappresentante della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT);³⁰*
- q ter) *un rappresentante delle organizzazioni del mondo cooperativo calabrese;³¹*
- q quater) *un rappresentante delle organizzazioni professionali del mondo agricolo calabrese;³²*
- q quinquies) *un rappresentante delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritto al relativo albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico (MiSE).³³*

4. *I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l’intera legislatura e, comunque, fino alla designazione dei sostituti.*

5. *La partecipazione dei componenti di cui al comma 3 è a titolo gratuito e non determina oneri a carico del bilancio regionale.³⁴*

Art. 10³⁵

(Valutazione ambientale strategica)

1. *La Regione, le province e i comuni provvedono, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,*

³⁰ Lettera aggiunta dall’articolo 3, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

³¹ Lettera aggiunta dall’articolo 3, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

³² Lettera aggiunta dall’articolo 3, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

³³ Lettera aggiunta dall’articolo 3, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

³⁴ Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, lett. b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: “5. La legge regionale di bilancio approvata nell’anno di costituzione del nucleo provvede alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.”

³⁵ Articolo così modificato dall’art. 1, della l.r. 14/2006 e dall’art. 49, comma 1 lett. a) e b). Ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 1, della l.r. 10 agosto 2012, n. 35 che sostituisce l’intero articolo.

alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.

2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:

a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;

c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

4. La valutazione ambientale strategica³⁶ si attua³⁷ attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.

5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli

³⁶ L'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 sopprime le parole: "e della verifica di coerenza".

³⁷ L'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la parola "attuano" con la parola "attua".

impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale.

TITOLO II PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Art. 11 (Partecipazione dei cittadini)

1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:

a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui partecipano le seguenti Associazioni regionali:

- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UNCEM;
- un rappresentante dell'ANCE;
- un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli Ordini professionali degli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli agronomi, geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;
- un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;
- un rappresentante dell'Associazione Piccoli Comuni (ANPC);

b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.

2. Gli Enti locali possono prevedere che, nei medesimi procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di consultazione oltre a quelle della presente legge.

3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente articolo 1.

4. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.

5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento d'approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto d'avvio dei procedimenti di approvazione dei piani.

6. I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici 'laboratori di partecipazione' che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:

- a) laboratori urbani;*
- b) laboratori di quartiere;*
- c) laboratori territoriali.*"³⁸

*7. I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L'attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L'eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l'attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d'interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma*³⁹.

Art. 12

(Concertazione istituzionale)

1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di pianificazione, la Conferenza di servizi e l'accordo di programma.

³⁸Comma aggiunto dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2006, n. 14

³⁹ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

Art. 13
(Conferenze di pianificazione)

1. La Regione, le Province ed i Comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

2. *Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9 bis dell'articolo 25 e, fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione, del contributo del Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9. Contestualmente alla convocazione della conferenza, è trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).*⁴⁰

3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.

4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1 lett. a) del precedente articolo 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.

5. Ogni amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi Organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.

6. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che l'amministrazione procedente è tenuta a considerare nel processo di pianificazione avviato.

7. *La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del d.lgs. 152/2006 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).*⁴¹

⁴⁰ Comma sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Ulteriormente sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal Settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, contestualmente alla convocazione della conferenza medesima, trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dalla legge."

⁴¹ Comma sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "7. La Conferenza deve concludersi nel termine di centocinquanta giorni e l'amministrazione procedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione". Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

7 bis. Sono fatte salve le attività di copianificazione e le specifiche competenze previste per la redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 135, 143 e 156 del d.lgs. 42/2004.⁴²

Art. 14
(Conferenze di servizi)

1. Il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla-osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.

2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti variante *alla strumentazione urbanistica vigente*⁴³ o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso:

- a) l'atto di impulso dell'autorità precedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;
 - b) *se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.⁴⁴.*
 - c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;
 - d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;
 - e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.
- e bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento⁴⁵.*

3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da

⁴²Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

⁴³L'art. 13, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, sostituisce la parola «PRG» con le parole «alla strumentazione urbanistica vigente».

⁴⁴Lettera sostituita dall'art. 13, comma 1bis, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 che precedentemente così recitava: «(b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d); ».

⁴⁵Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1ter, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul BUR e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14bis e 14ter della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.

7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112, si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 15

(Accordo di programma)

1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.

TITOLO III

OPERE DI INTERESSE GENERALE

Art. 16

(Opere di interesse statale)

1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa dalla Giunta regionale previa convocazione di una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano le Province, i Comuni e gli altri enti territorialmente interessati.

2. Qualora l'opera statale incida su aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello standard dei servizi alla popolazione, il Comune, in sede di Conferenza dei servizi, può chiedere all'amministrazione statale procedente interventi compensativi, al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di detti servizi.

3. La procedura finalizzata all'intesa Stato-Regione non trova applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate dall'articolo 3, lettera b) e c), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è sufficiente l'invio al Comune, da parte dell'amministrazione statale

interessata, di una relazione illustrante le caratteristiche dell'intervento, anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale, ove ritenga che il progetto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di sollecitare alla Regione l'attivazione delle procedure d'intesa.

4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.

TITOLO IV STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 17 ⁴⁶ (Quadro Territoriale Regionale(Q.T.R.))

1. Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.

2. Il QTR ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza *paesaggistica* riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori *paesaggistici* ed ambientali *di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.*

3. Il QTR prevede:

- a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;
- b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/89, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;
- c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;
c bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti;
- d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente articolo 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili *ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;*
- e) il termine entro il quale le Province devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 18;
- f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei QTR;

⁴⁶ Articolo così modificato dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

- g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione;
- h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/04.

4. Costituisce parte integrante del QTR la *Carta Regionale dei Luoghi* che, in attuazione dei principi identificati al precedente articolo 5, definisce:

- a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;
- b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente articolo 5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;
- c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.

*4 bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del D.lgs 42/04. Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art. 143 del Dlgs. 42/04 e s.m.i, alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa.*⁴⁷

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della "*Carta Regionale dei Luoghi*". A tal fine, tramite il suo Presidente, indice una apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le Province e con le altre Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del QTR fino all'approvazione dello stesso *anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli.*

Art. 17 bis⁴⁸

(Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito)

1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4 bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.

2. I Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/04 operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.

3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 3 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 29

⁴⁸ Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 24 novembre 2006, n. 14

4. I PPD'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.

5. Il quadro conoscitivo relativo al PPD'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.

6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPD'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi.

Art. 18 ⁴⁹

(Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.))

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori *paesaggistici* ed ambientali, parole di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR.

2. Il PTCP costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, (*parola soppressa*) riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. *In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d' Ambito.*

3. Il PTCP, in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del QTR, specificandone le analisi ed i contenuti.

4. Il PTCP, ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco:

- a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti *incluse le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica;*
- b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
- c) *indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale⁵⁰;*
- d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

5. Il PTC. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

⁴⁹ Articolo così modificato dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2006, n. 14

⁵⁰ Lettera sostituita dall'art. 14, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35 che precedentemente così recitava: «c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale»;

6. Il PTCP contiene:

- a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10;
- b) il quadro conoscitivo dei rischi;
- c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
- d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;
- e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
- f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.

7. Le prescrizioni dei PTCP, di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il PTCP entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario *ad acta*.

9. *Dall'avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull'albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all'adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale⁵¹.*

Art. 18 bis⁵²

(Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria)

1. *Il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge n. 56/2014.*

2. *Fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.*

3. *Il PTCM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le*

⁵¹Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35; il testo precedente era così formulato: «9. La Provincia, con l'atto di approvazione del PTCP assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari *ad acta*.».

⁵² Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

politiche della Città metropolitana di Reggio Calabria, i piani e i programmi di settore comunale e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

4. Il PTCM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal QTR a valenza paesaggistica di cui all'articolo 17. In sede di Conferenza permanente di cui al comma 5, previo coordinamento con la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale), la Regione e la Città metropolitana determinano un'intesa quadro, che può consistere anche in specifici accordi settoriali o attività progettuali e che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il Piano strategico della Città metropolitana, previsto dalla legge n. 56/2014.

5. E' istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana che individua gli obiettivi di interesse comune delle due istituzioni e definisce le azioni per perseguirli, prevedendo altresì le forme di consultazione con le associazioni rappresentative degli interessi socio-economici coinvolti e la procedura di formazione e di approvazione del PTCM.

6. Il PTCM contiene gli elementi costituenti l'assetto territoriale della città metropolitana e delinea la strategia dello sviluppo del territorio metropolitano. A tal fine:

- a) individua, con riferimento ai contenuti del QTR a valenza paesaggistica, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le azioni conseguenti;*
- b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;*
- c) fornisce indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale;*
- d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità della città metropolitana.*

7. Il PTCM determina:

- a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;*
- b) gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;*
- c) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 59.*

8. Il PTCM, inoltre, determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza anche con il QTR, con particolare riferimento:

- a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;*
- b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;*
- c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;*
- d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;*
- e) alla previsione di forme di perequazione territoriale.*

Art. 19

(Strumenti di Pianificazione Comunale)

1. Gli Strumenti di pianificazione comunale sono:

- a) il Piano Strutturale (PSC) ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU);
- b) il Piano Operativo Temporale (POT);
- c) i Piani Attuativi Unitari (PAU);
- d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'articolo 32.

Art. 20

(Piano strutturale comunale (PSC))

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (QTR), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

2. Il PSC è promosso anche in assenza dei Piani sovra-ordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita l'eventuale necessità di ricorso al Piano Operativo Temporale e definite le relative procedure di formazione o approvazione, nonché la durata.

3. Il PSC:

- a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all'art. 53 della presente Legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso articolo 53, assicurando la rigorosa applicazione del DM 2/4/1968 n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;
- b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
- d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
- f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
- h) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 ed alla relativa disciplina di attuazione;
- i) definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali-quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, le aree dove è

possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;

i) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;

j) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;

k) qualifica il territorio agricolo e forestale *in allodiale, civico e collettivo* ⁵³ secondo le specifiche potenzialità di sviluppo;

l) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;

m) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;

n) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;

o) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;

p) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

4. *La componente geologica, parte integrante del PSC, è definita attraverso:*

a) *uno studio geomorfologico, costituito da una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale per come previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati in vigore e della normativa nazionale e regionale vigente in materia di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici;*

b) *studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per quello sismico – nel qual caso è necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini devono consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente.*⁵⁴

⁵³ Comma così modificato dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2006, n. 14

⁵⁴ Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, il PSC deve essere integrato da: a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla legge 64/74; b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico – dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano – le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente".

5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera “i”, il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all’articolo 69, comma 3, della presente legge.⁵⁵

6. (abrogato).⁵⁶

Art. 20 bis ⁵⁷

(Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.))

1. Il Piano Strutturale in forma Associata (PSA) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie.

2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.

3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

4. Il PSA punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle azioni economiche, finanziarie e fiscali favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.

5. Il PSA ha gli stessi contenuti ed effetti del PSC secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente legge; ad esso è annesso il REU.

6. Per la redazione del PSA, si dovrà prevedere l'istituzione di un unico Ufficio di Piano con l'attribuzione dei seguenti compiti:

- a) predisposizione di un unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, articolati per ogni territorio comunale;
- b) predisposizione del Piano Strutturale in forma Associata, articolato per ogni territorio comunale, e predisposizione del relativo REU;
- c) individuazione del soggetto che presiede tutte le attività previste dalla presente legge per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione e che coordina le azioni tecniche e amministrative degli enti territoriali coinvolti”.

Art. 21

(Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O.))⁵⁸

⁵⁵ Comma inserito dall’art. 15, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁵⁶ Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: “6. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all’articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine”.

⁵⁷ Articolo aggiunto dall’art. 2, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁵⁸ L’art. 7, comma 1 della l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 modifica la rubrica aggiungendo le parole “e Regolamento Operativo (R.O.)”

1. *Il Regolamento edilizio ed urbanistico, annesso al PSC/PSA, ed il Regolamento operativo, di cui alla procedura semplificata dell'articolo 27 ter, costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.*⁵⁹

2. *I regolamenti di cui al comma 1, redatti in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, nel rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, stabiliscono:*

- a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;*
- b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;*
- b bis) le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico,*⁶⁰
- c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;*
- d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;*
- e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;*
- f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54.*⁶¹

3. *Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato ai sensi dell'articolo 69, comma 3. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:*

- a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata, la procedura amministrativa di interesse culturale;*
- b) vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);*

⁵⁹ Comma sostituito dall'art. 7, comma 2, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: *“Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile”.*

⁶⁰ Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28;

⁶¹ Comma sostituito dall'art. 7, comma 3, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: *“ Il REU è annesso al PSC ed al PSA ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce: a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano; b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo; c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti; d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti; e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente; f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo articolo 54”.*

*c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali è stata effettuata, ovvero è in corso, la procedura per la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2004.*⁶²

4.(abrogato).⁶³

Art. 22⁶⁴

(Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro)

1. Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico.

2. La Regione comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia Tauro, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.

3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento.

Art. 23

(Piano Operativo Temporale (P.O.T.))

*1. Il Piano operativo temporale (POT) è strumento facoltativo, salvo che per i Comuni eventualmente indicati in uno specifico elenco nel QTR del PSC, ed è attuato individuando le trasformazioni del territorio per interventi programmati sulla base di una coordinata, proporzionata e sostenibile progettazione di interventi privati, pubblici o di interesse pubblico e pubblico-privati da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.*⁶⁵

⁶² Comma sostituito dall'art. 7, comma 4, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni: a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale; b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.; c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell'articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁶³ Comma sostituito dall'art. 7, comma 5, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40. Successivamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O".

⁶⁴ Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "Art. 22 (Norme particolari per il porto di Gioia Tauro) - 1. La Regione, in fase di redazione del Quadro Territoriale Regionale (QTR) di cui all'articolo 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale. 2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale".

⁶⁵ Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "1. Il Piano Operativo Temporale (POT) è strumento facoltativo ad eccezione dei Comuni che eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR del Piano Strutturale Comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico

2. La durata di validità del POT può essere prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del Consiglio comunale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla sua approvazione.

3. Il POT, per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al PSC definisce:

- a) la delimitazione e le priorità di attuazione⁶⁶ degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili in conformità al Piano Strutturale Comunale *gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d'uso*⁶⁷;
- b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;
- c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;
- d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;
- e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.

4. Il POT per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico⁶⁸ deve essere coordinato con il bilancio pluriennale comunale e, ai sensi dell'articolo 20 della L.136/99, ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della L.10/77. Costituisce pertanto lo strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali.

5. Il POT articola e definisce la formazione dei programmi attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco; tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell'incipienza del degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa determinare l'individuazione.

6. Le previsioni del POT decadono se, entro il termine di validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i Piani Attuativi Unitari. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

Art. 24 (Piani Attuativi Unitari)

individuati tali dal Consiglio comunale nonché per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata dal REU da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante?

⁶⁶Parole aggiunte dall'art. 17, comma 2, della L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁶⁷Parole aggiunte dall'art. 17, comma 2, della L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁶⁸Parole aggiunte dall'art. 17, comma 3, della L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

1. I Piani Attuativi Unitari (PAU) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Temporale, ove esistente ed hanno i contenuti e l'efficacia:

- a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e sue modificazioni ed integrazioni;
- d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) dei piani di spiaggia *di cui alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), e del Piano d'indirizzo regionale (PIR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 12 giugno 2007, in coerenza con il Piano di bacino stralcio per l'erosione costiera e del Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa di cui alla delibera del Comitato istituzionale 22 luglio 2014, n. 1 - Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI-Calabria)⁶⁹*;
- g) dei piani di protezione civile.

2. Ciascun PAU può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il PAU, in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando sia espressamente richiesto dallo strumento urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.

3. I PAU definiscono di norma:

- a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a PAU;
- b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
- c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
- d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;
- e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
- f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;
- g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati plano-altimetrici;
- h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare;
- i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;

⁶⁹ Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, Lr. 31 dicembre 2015, n. 40.

- j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
- k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
- l) comparto edificatorio;
- m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti;
- n) *le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione. I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi*⁷⁰.

4. *Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall'apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge.*

5. *I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine*⁷¹.

TITOLO V PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INDIRIZZO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 25

(Formazione ed approvazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.))

1. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del QTR e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di cui al precedente articolo 17 e dell'eventuale intesa per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico con i Ministeri competenti di cui al comma 4 bis dell'art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ⁷² ed avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'articolo 9, il documento preliminare del QTR con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema socio-economico della regione trasmettendolo al Consiglio regionale, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette. *Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in*

⁷⁰ Lettera inserita dall'art. 18, comma 1, L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁷¹ Commi inseriti dall'art. 18, comma 2, L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

⁷² Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29

base a quanto previsto dall'articolo 17 e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS⁷³.

3. *La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.*

4. La Giunta regionale, nei 90 giorni successivi, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle conferenze di pianificazione di cui al comma 3, *elabora la versione definitiva del QTR e la propone al Consiglio regionale per la relativa adozione entro i successivi 60 giorni. Il QTR viene successivamente trasmesso alle Province ed ai soggetti partecipanti alle conferenze di pianificazione.*

5. Il QTR viene depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli Enti di cui al comma 3 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli Enti presso i quali il QTR è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del QTR è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta regionale.

6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli Enti e gli Organismi pubblici;
- b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del QTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6bis. Nella fase di approvazione del QTR, il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio⁷⁴.

7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il QTR, che conterrà il termine entro il quale le Province ed i Comuni saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.

8. Copia integrale del QTR approvato è depositata per la libera consultazione presso il competente Assessorato regionale ed è trasmessa agli Enti di cui al comma 3. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

⁷³L'art. 19, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35, sostituisce le parole: «e la valutazione di sostenibilità di cui all'articolo 10 della presente legge» con le parole «e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS».

⁷⁴ Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1 lett. c), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

9. Il QTR entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR. *Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione sottordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi. I predetti strumenti urbanistici, approvati o in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo le modalità previste dall'articolo 73⁷⁵.*

9 bis. L'aggiornamento del quadro conoscitivo del QTR e l'analisi delle trasformazioni del territorio avvengono nell'ambito delle attività del SITO di cui all'articolo 8, che provvede anche all'aggiornamento dinamico della Carta regionale dei luoghi, assicurando la partecipazione del MiBACT. Il quadro conoscitivo regionale, così aggiornato e certificato, è fornito agli enti territoriali per l'elaborazione dei rispettivi quadri conoscitivi inerenti la propria strumentazione urbanistica.⁷⁶

9 ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, corredata dal parere precedentemente acquisito in sede di Comitato tecnico per la pianificazione del QTR, adotta gli atti di aggiornamento conoscitivo del QTR, li invia alla competente Commissione consiliare per il parere, da esprimersi entro 30 giorni, e li approva successivamente. L'aggiornamento del quadro conoscitivo non costituisce variante al QTR non determinando adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti.⁷⁷

10. Il QTR può essere periodicamente aggiornato ed adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.

Art. 25 bis⁷⁸

(Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito(PPd'A))

1. I PPd'A hanno valore di piano paesaggistico alla luce del d.lgs. 42/2004 e definiscono le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.⁷⁹

2. Le competenze in materia, di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia, ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4 bis dell'art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione⁸⁰ fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS⁸¹.

⁷⁵ Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

⁷⁶ Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

⁷⁷ Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

⁷⁸ Articolo aggiunto dall'art. 3, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

⁷⁹ Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D.lgs 42/04 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo."

⁸⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, l.r. 28 dicembre 2007, n. 29.

⁸¹ Parole aggiunte dall'art. 20, comma l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

2 bis. (abrogato).⁸²

3.(abrogato).⁸³

4. *Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPD'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri. Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.*

5. *La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPD'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta congiuntamente i singoli PPD'A con l'articolazione analitica e prescrittiva delle norme paesaggistiche; ovvero gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato tecnico nell'ambito dell'intesa di copianificazione con il MiBACT e li invia al Consiglio regionale per l'approvazione finale.*⁸⁴

Art. 26

(Formazione ed approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.))

1. Il PTCP ha valore di piano urbanistico territoriale ed in relazione ai valori *paesaggistici* ed ambientali, *di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42*, si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR *tenendo conto anche delle diverse articolazioni della pianificazione paesaggistica fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS*⁸⁵.

2. *Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non è prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.*⁸⁶

3. *Il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e di pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.*⁸⁷

⁸² Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 61 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 11; il testo precedente era così formulato: “2 bis. *La Giunta regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione di cui al Protocollo d'Intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale. A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*”.

⁸³ Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1, lett. b) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: “3. *Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPD'A è distinto per ciascun ambito.*”.

⁸⁴ Ultimo periodo sostituito dall' articolo 8, comma 1, lett. c) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitav: “Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. Il Piano Paesaggistico di Ambito viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.”.

⁸⁵ Parole aggiunte dall'art. 21, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

⁸⁶ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: “*Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti*”.

⁸⁷ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35; precedentemente così recitava: “*Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base*

4. Il presidente della Provincia convoca, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio provinciale di adozione, la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal d.lgs. 42/2004,⁸⁸ le province contermini, i comuni, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.⁸⁹

5. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal d. lgs. 82/2005.⁹⁰

6. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).⁹¹ Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 42/2004.⁹²

7. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento del PTCP. Entro i successivi trenta giorni, il PTCP completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio provinciale e depositato presso la sede provinciale per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) dell'avviso di avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PTCP è depositato e dei termini entro

degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs."

⁸⁸ L'articolo 9, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 aggiunge le parole: "le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal d.lgs. 42/2004".

⁸⁹ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. c) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "Il Presidente della provincia convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando la Regione, le Province contermini, i Comuni, le Comunità montane, l'autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione."

⁹⁰ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 3, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35; precedentemente così recitava: "La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entro i quali: a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al comma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento; b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni. Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.". Successivamente l'articolo 9, comma 1, lett. b) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal d. lgs. 82/2005".

⁹¹ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. e) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 4, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35; precedentemente così recitava: "6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione; che può avvenire solamente dopo l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documento preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse."

⁹² Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lett. c) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PTCP è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PTCP è, inoltre, pubblicato nel sito istituzionale della provincia.⁹³

8. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008, giusta deliberazione del consiglio provinciale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PTCP è trasmesso, in copia digitale, nelle forme previste da d.lgs. 82/2005⁹⁴, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con il QTR, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008.⁹⁵

9. In caso di parere favorevole, la Provincia predispose il PTCP, completo di tutti gli elaborati prescritti, che è definitivamente approvato dal consiglio provinciale.⁹⁶

10. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza di pianificazione sul Documento Preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio ne dà comunicazione alla Provincia affinché, entro i successivi trenta giorni, la stessa possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale detto parere si intende acquisito, ai sensi della legge n. 241/1990.⁹⁷ Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 42/2004.⁹⁸

11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è

⁹³ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. f) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 5, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35; precedentemente così recitava: "7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al comma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale."

⁹⁴ L'articolo 9, comma 1, lett. d) della L.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal d. lgs. 82/2005".

⁹⁵ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. g) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 6, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35; precedentemente così recitava: "8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi."

⁹⁶ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. h) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del PTCP, è tenuto a dare riscontro vincolante rilevando gli eventuali profili di incoerenza del PTCP medesimo con gli esiti della Conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del QTR e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province contermini i cui effetti ricadono sul territorio in esame. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta provinciale predispose il PTCP nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione."

⁹⁷ Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. i) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, già sostituito dall'art. 21, comma 8, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35; precedentemente così recitava: "10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo."

⁹⁸ Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lett. e) della L.r. 5 agosto 2016, n. 28.

trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale⁹⁹ e sui siti istituzionali della Regione e della Provincia¹⁰⁰.

12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della approvazione sul BUR.

12 bis. L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25.¹⁰¹

13. Il PTCP è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio provinciale, su proposta formulata dalla Giunta. I parametri di verifica devono correlarsi ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, nonché all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della regione.

13bis) Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m. e i., secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia¹⁰².

Art. 27¹⁰³

⁹⁹Comma così modificato dall'art. 21, comma 8bis, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, tale comma precedentemente così recitava: «11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel BUR. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.».

¹⁰⁰ Parole aggiunte dall'art. 12, comma 1, lett. j) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁰¹ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. k) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40. Successivamente l'articolo 9, comma 1, lett. f) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28, dopo le parole "dall'articolo 73", aggiunge le parole "e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25".

¹⁰²Comma aggiunto dall'art. 21, comma 8ter, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁰³ Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "Art. 27 (Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)) - 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del PSC e del REU, nonché alle relative varianti fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale afferente la VAS. 2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all'allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d'uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs.. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune. 3. La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali: a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento; b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi. 3bis (abrogato). 4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse. 4 bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune. 4 ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e: a) nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predisporre il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti,

(Formazione ed approvazione del PSC)

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2008, e con l'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare al Piano comunale di spiaggia, di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali al PSC approvato¹⁰⁴.

2. I comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di giunta comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico volte al rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo.

3. Fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui all'articolo 25, comma 9 bis, gli enti territoriali elaborano il quadro conoscitivo inerente la propria strumentazione urbanistica, sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo verificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9 e, quindi, il documento preliminare del Piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.¹⁰⁵

che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale; b) ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il comune predispose il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale. 5. Nel termine di cui al comma 4bis, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo. 7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta. 7bis. Il Consiglio comunale: a) nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6; b) nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l'accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predispose il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvata dal consiglio comunale. 7 ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall'autorità competente per la VAS. 7 quater. L'eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell'esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all'impostazione urbanistica generale, all'impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano. 8. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito. 10. L'eventuale accertata inadeguatezza del PSC, qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano. 10 bis). Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia”.

¹⁰⁴L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 2 maggio 2019, n. 8 sostituisce le parole “e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73” con le parole “al PSC approvato”.

¹⁰⁵Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: “Sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo certificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, gli enti territoriali interessati elaborano il proprio quadro conoscitivo e, quindi, il Documento preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.”.

4. Entro centottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, adotta il Documento preliminare del piano di cui al comma 3.

5. Il sindaco, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione, convoca la conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del Documento preliminare di piano e per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di cui al comma 1 dell'articolo 13 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 23 del regolamento regionale n. 3/2008, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti attività ministeriali interessate alla tutela dal d.lgs. 42/2004,¹⁰⁶ la Provincia, la Città metropolitana, i comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP e dal PTCM, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.

6. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal d.lgs. 82/2005¹⁰⁷.

7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 42/2004.¹⁰⁸

8. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, con determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che gli conferiscono il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato PSC. Entro i successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere del competente Settore del Dipartimento lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001,¹⁰⁹ il PSC completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio comunale, su proposta della giunta e depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PSC è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

9. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008, giusta deliberazione di consiglio comunale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PSC è trasmesso in copia digitale, nelle forme previste dal

¹⁰⁶ L'articolo 10, comma 1, lett. b), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 aggiunge le parole "le competenti attività ministeriali interessate alla tutela dal d.lgs. 42/2004".

¹⁰⁷ L'articolo 10, comma 1, lett. c), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal d.lgs. 82/2005".

¹⁰⁸ Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. d), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

¹⁰⁹ L'articolo 10, comma 1, lett. e), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "trenta giorni" con le parole "successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere del competente Settore del Dipartimento lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001,".

d.lgs. 82/2005¹¹⁰, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla Provincia e alla Città metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e PTCM ed ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008.

10. In caso di parere favorevole, il Comune predispone il PSC completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della giunta comunale, è definitivamente approvato dal consiglio comunale.

11. Ove si riscontrino grave ed immotivata incoerenza con gli strumenti sovraordinati, derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza di pianificazione sul Documento preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, e del regolamento regionale n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, la Provincia e la Città metropolitana ne danno comunicazione affinché il Comune, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano, così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 42/2004.¹¹¹

12. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione, alla Provincia e alla Città metropolitana, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 8. Il PSC ed il Rapporto ambientale, unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 152/2006, sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito è pubblicato nel BURC. Della stessa approvazione e dell'avvenuto deposito è data, altresì, notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e nei siti istituzionali della Regione, della Provincia, della Città metropolitana e del Comune interessato.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

14. L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25.¹¹²

14 bis. Sono ammesse modifiche al REU, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.¹¹³

15. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 152/2006, secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.

¹¹⁰ L'articolo 10, comma 1, lett. f), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "dalla legge" con le parole "dal d.lgs. 82/2005".

¹¹¹ Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. g), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

¹¹² L'articolo 10, comma 1, lett. h), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 dopo le parole "dall'articolo 73" aggiunge le parole "e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25".

¹¹³ Comma inserito dall' art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 2 maggio 2019, n. 8

Art. 27 bis¹¹⁴

(Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.))

1. *Per la formazione e approvazione del PSA si dovranno seguire le seguenti procedure:*
 - a) *approvazione, da parte di ogni Comune interessato, di una delibera motivata di Consiglio comunale nella quale viene esplicitata la decisione di procedere alla redazione di un PSA, con l'indicazione dei Comuni interessati, e di avviare le relative procedure necessarie;*
 - b) *sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati dal PSA, oggetto della delibera di cui al punto precedente, contenente gli obiettivi generali del documento programmatico comune, gli orientamenti principali e le strategie comuni, nonché le modalità e procedure necessarie alla redazione del piano;*
 - c) *costituzione dell'Ufficio Unico di Piano, che avrà sede presso uno dei Comuni associati, a cui vengono demandate tutte le competenze relative alla redazione, approvazione e gestione del PSA e del relativo REU secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 27 e 27 quater¹¹⁵ della presente legge.*

2. *I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l'associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l'Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell'associazione e successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 27¹¹⁶ della presente legge e dal protocollo di intesa¹¹⁷.*

3. *Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, i Comuni per i quali è stato redatto il PSA procedono all'adozione e successiva approvazione del PSA, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge.*

3 bis. *I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, possono aderire alle procedure di cui agli articoli 27 ter e 27 quater.¹¹⁸*

3 ter. *L'adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter determina l'automatica dissociazione del comune dal procedimento del PSA, che prosegue qualora permanga una pluralità di comuni associati. L'adesione alla pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'articolo 27 quater, da parte di tutti o alcuni comuni dell'associazione, può avvenire solo previa verifica favorevole della coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva complessiva di cui al comma 3*

¹¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 3, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

¹¹⁵ L'articolo 11, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "e 27" con le parole "27 e 27 quater".

¹¹⁶ L'articolo 11, comma 1, lett. b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sopprime le parole "comma 2".

¹¹⁷ Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35; il testo precedente era così formulato: «2. L'Ufficio Unico procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 19/02, che verrà esaminato per le verifiche di coerenza e compatibilità, in apposita Conferenza di Pianificazione, convocata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27 della presente legge e dal Protocollo di Intesa.».

¹¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

dell'articolo 27 quater. Contestualmente alla delibera di adesione i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato.¹¹⁹

3 quater. Nel caso di dissociazione di alcuni comuni appartenenti all'associazione:

a) i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme già ricevute anche se hanno espresso l'adesione di cui al comma 3 bis;

b) i contributi liquidati al comune capofila e non ancora utilizzati sono rideterminati proporzionalmente e ripartiti tra i comuni interessati, ai quali sono, altresì, trasferiti gli atti, documenti ed elaborati, anche tecnici, prodotti.¹²⁰

4. Il PSA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito presso i singoli¹²¹ comuni dell'associazione¹²².

Art. 27 ter¹²³

(Procedura semplificata)

1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT¹²⁴, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge¹²⁵ hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore.¹²⁶

2. Il¹²⁷ consiglio comunale, su proposta della giunta comunale,¹²⁸ delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti.

3. Entro sessanta giorni dalla delibera di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico, giusta verifica di compatibilità di cui al comma 1, da allegare al Piano vigente, approva, con apposita determinazione, il RO, redatto in coerenza con la presente legge e con gli strumenti

¹¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹²⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹²¹ L'articolo 11, comma 1, lett. c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "contestualmente presso tutti i" con le parole "presso i singoli".

¹²² Parole aggiunte dall'art. 23, comma 2, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

¹²³ Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹²⁴ L'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 2 maggio 2019, n. 8 sostituisce le parole "che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti" con le parole "con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT".

¹²⁵ Ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 la dicitura "data di entrata in vigore della presente legge" deve intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016.

¹²⁶ L'articolo 12, comma 1, lett. a), l.r. 5 agosto 2016, n. 28, dopo le parole "articolo 21", aggiunge le parole: "previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore".

¹²⁷ L'articolo 12, comma 1, lett. b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le parole "il 31 dicembre 2016". Ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 la dicitura "data di entrata in vigore della presente legge" doveva comunque intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016. Successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 30 giugno 2017, n. 21 sostituisce le parole "Entro il 31 dicembre 2016, il" con la parola "IP".

¹²⁸ L'articolo 12, comma 1, lett. b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 aggiunge le parole "su proposta della giunta comunale".

di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del d.lgs. 42/2004.¹²⁹

4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che sono depositati presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione e, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale del Comune.¹³⁰

5. Il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, previo vincolante parere favorevole della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del MiBACT, sono trasmessi in copia digitale, nelle forme previste dal d.lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge ed con lo strumento urbanistico sovraordinato.¹³¹

6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito.¹³²

7. I comuni che si dotano del RO secondo la presente procedura possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano:

a) nel caso dei Programmi di fabbricazione, le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65;

b) nel caso dei PRG, oltre alle zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e le previsioni di piano aventi destinazione D e F.

E' fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO¹³³.

8. Non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) o del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112

¹²⁹Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lett. c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale approva, con apposita determinazione, il RO redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti."

¹³⁰Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lett. d), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO, che è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il RO è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune."

¹³¹ Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lett. e), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "5. Decorsi i termini di cui al comma 4, il RO è trasmesso al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato".

¹³² Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lett. f), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: "Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito."

¹³³ Ultimi due periodi inseriti dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 maggio 2019, n. 8.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, o da interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.¹³⁴

8 bis. Sono altresì ammesse modifiche al Regolamento Operativo, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dal settore regionale competente in materia urbanistica secondo i termini e le modalità previste dal comma 5.¹³⁵

9. (abrogato).¹³⁶

10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al d.lgs. 152/2006, poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale.

11. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.¹³⁷

Art. 27 quater¹³⁸

(Pianificazione a consumo di suolo zero)

1. In coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) e con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il principio di "consumo di suolo zero" si intende promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni

¹³⁴ **Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lett. g), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava:** "8. Nelle aree di piano di cui al comma 7 non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali e interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati."

¹³⁵ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 2 maggio 2019, n.8.**

¹³⁶ **Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lett. h), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava:** "9. È inibita la trasformazione a tutti i restanti suoli, aventi destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52. In tali aree sono consentite soltanto le varianti urbanistiche derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche sovra comunale."

¹³⁷ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 30 giugno 2017, n. 21.**

¹³⁸ **Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40.**

e produce servizi eco-sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e in linea con le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i comuni che, nel suo perseguimento, si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF), ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie.¹³⁹

2. Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Piano agli uffici comunali e ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.¹⁴⁰

3. La delibera consiliare di cui al comma 2 ha efficacia, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 bis, dal momento della sua adozione. Alla stessa deve essere allegato un documento di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati, già ricompresi nelle zone B), C), D) e F) o comunque denominate del previgente dal previgente PRG/PdF, firmato dai redattori e certificato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tali aree, previa verifica di compatibilità con le reali condizioni territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente, possono eventualmente essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici e volumi ulteriori rispetto a quelli ancora disponibili del piano vigente, comprendendo anche le aree interessate da edilizia abusiva. La delibera, unitamente al predetto allegato, deve essere trasmessa in copia digitale, nelle forme previste dal d.lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria entro dieci giorni dalla data della sua adozione. L'amministrazione deve assicurare la pubblicità degli atti nelle forme di legge.¹⁴¹

4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Nei procedimenti relativi al PSA la riduzione dei termini si applica solo nel caso di adesione di tutti i comuni dell'associazione. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal d.lgs. n.152/2006, ove obbligatori.¹⁴²

¹³⁹ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava:** "1. L'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i Comuni nel perseguimento del principio del risparmio del consumo di suolo è rappresentato dal concetto di "consumo di suolo zero", per il quale il Comune si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF).".

¹⁴⁰ **Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 30 giugno 2017, n. 21 ; precedentemente così recitava:** "2. Entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC/PSA, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Documento preliminare agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo. ".

¹⁴¹ **Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lett. c), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava :** "3. L'eventuale delibera di adesione, di cui al comma 2, comporta la ricognizione delle quantità di aree ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone "B", "C", "D", "F" o comunque denominate del previgente PRG/PdF che, ove documentate dai redattori e certificate dall'ufficio tecnico comunale, possono essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo Documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici integrative e decurtando le aree interessate da edilizia abusiva. ".

¹⁴² **Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lett. d), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28. Ulteriormente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 30 giugno 2017, n. 21; il testo precedente era così formulato:** "4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il Comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal d.lgs. 152/2006, ove obbligatori. ".

5. Contestualmente alla delibera di adesione di cui al comma 2, i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato, previa verifica, con esito favorevole, in ordine alla coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva di cui al comma 3.¹⁴³

6. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzarle somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.¹⁴⁴

Art. 28

(Intervento sostitutivo regionale¹⁴⁵)

1. Sono obbligati a dotarsi di PSC tutti i Comuni della Regione, fatti salvi quelli che adottano la procedura semplificata di cui all'art. 27 ter¹⁴⁶.

2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la Regione¹⁴⁷ a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell'esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore¹⁴⁸.

3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:

- a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta regionale¹⁴⁹, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni;
- b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione¹⁵⁰ nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare ed approvare¹⁵¹ il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento ovvero di avviare le procedure per l'espletamento¹⁵²;
- c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedurali non fossero completi, la Regione¹⁵³ darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Provincia assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione e l'approvazione¹⁵⁴ dello strumento urbanistico;

¹⁴³ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c), della L.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹⁴⁴ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c), della L.r. 30 giugno 2017, n. 21.

¹⁴⁵ L'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la parola "provinciale" con la parola "regionale".

¹⁴⁶ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁴⁷ L'art. 15, comma 1, lett. c) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce le parole "la provincia territorialmente competente" con le parole "la Regione".

¹⁴⁸ Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35 che precedentemente così recitava: «2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta appositamente nominati per l'adozione.»

¹⁴⁹ L'art. 15, comma 1, lett. d) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la parola "provinciale" con la parola "regionale".

¹⁵⁰ L'art. 15, comma 1, lett. e), punto 1. della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la parola "Provincia" con la parola "Regione".

¹⁵¹ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lett. e), punto 2. della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁵² Parole aggiunte dall'art. 24, comma 2, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁵³ L'art. 15, comma 1, lett. f), punto 1. della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la parola "Provincia" con la parola "Regione".

¹⁵⁴ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lett. f), punto 2. della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

d) *i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione regionale¹⁵⁵ non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con adeguato¹⁵⁶ profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previo assenso delle medesime¹⁵⁷.*

Art. 29

(Formazione ed approvazione del Piano Operativo Temporale (P.O.T.))

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POT e delle sue modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del POT secondo quanto stabilito da PSC, PSA¹⁵⁸, dal REU e nel rispetto delle norme della presente legge.
3. *Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta comunale¹⁵⁹.*
4. *Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi¹⁶⁰.*
5. Successivamente all'adozione, il POT viene trasmesso alla Provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP¹⁶¹. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta comunale predispose il POT nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.
6. La giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi all'eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia, si determina in merito alle osservazioni formulate al POT e lo invia al consiglio per l'approvazione.
7. L'adeguamento del POT alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del piano.

¹⁵⁵ L'art. 15, comma 1, lett. g), punto 1. della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la parola "provinciale" con la parola "regionale".

¹⁵⁶ Parola aggiunta dall'art. 15, comma 1, lett. g), punto 2. della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

¹⁵⁷ L'art. 15, comma 1, lett. g), punto 3. della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce le parole "previa verifica e richiesta della provincia medesima" con le parole "previo assenso delle medesime".

¹⁵⁸ Parola aggiunta dall'art. 25, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁵⁹ Lettera così sostituita dall'art. 25, comma 2, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, che precedentemente così recitava: «3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta comunale.».

¹⁶⁰ Comma modificato dall'art. 25, comma 2bis, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, tale comma precedentemente così recitava: «4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre effetti.».

¹⁶¹ L'art. 25, comma 3, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, sostituisce le parole «è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del PTCP e degli altri strumenti della pianificazione provinciale» con le parole «è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP».

8. Successivamente all'approvazione del POT da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano viene trasmessa alla Regione ed alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato sul BUR. *(Parole soppresse)* ¹⁶²

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione.

10. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.Lgs. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle datazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica, quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia ¹⁶³.

Art. 30

(Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari (P.A.U.))

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione *(Parole soppresse)* ¹⁶⁴ dei Piani Attuativi Unitari (PAU) e delle loro modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del PAU in esecuzione di quanto stabilito dal PSC, dal REU, o nel caso, dal POT e nel rispetto delle norme della presente legge.

3. Il PAU è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente articolo 14.

4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

5. Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ¹⁶⁵.

¹⁶²Il periodo «Della stessa approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. » è abrogato dall'art. 25, comma 4, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁶³Comma aggiunto dall'art. 25, comma 5, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁶⁴Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁶⁵Comma modificato dall'art. 26, comma 1bis, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35 che precedentemente così recitava: «5. Osservazioni ai PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni dei medesimi PAU sono destinate a produrre effetti.».

6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implicino modifiche, ad adeguare i PAU alle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione¹⁶⁶.

7. Nell'ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la riapprovazione del PAU da parte del Consiglio comunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al comma

8. Non appena gli atti di approvazione dei PAU divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al DPR 8 giugno 2001 n. 327.

9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al PSC o al POT, con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:

- a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;
- b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;
- c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del PSC o del POT;
- d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
- e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 18.4.1962 n. 167.

10. Il presente procedimento si applica anche per le opere aventi rilevanza pubblica ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il PAU di iniziativa privata¹⁶⁷ sostitutivo della lottizzazione di cui al precedente articolo 24 conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale.

11bis. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. e dalla normativa regionale in materia¹⁶⁸.

11ter. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 così come modificato dalla legge di conversione 106/2011, qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di

¹⁶⁶Parole aggiunte dall'art. 26, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁶⁷Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

¹⁶⁸Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1ter, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

*adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale*¹⁶⁹.

Art. 31 ¹⁷⁰

(Comparti edificatori)

1. *I comparti edificatori, costituiscono uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati per lo sviluppo urbanistico del territorio.* ¹⁷¹

2. Anche per l'attuazione delle finalità di perequazione, il PSC e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche generali individuano o formulano i criteri per l'individuazione nel proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione, predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire mandato, *al Comune in qualità di proponente o mandatario esso stesso.*

3. Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti devono stabilire:

- a) l'estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile;
- b) le modalità d'intervento definendo il modello geologico-tecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all'articolo 20, comma 4, lett. b);
- c) le funzioni ammissibili;
- d) le tipologie d'intervento;
- e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;
- f) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandatarî ed all'Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali permuta tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 448.

4. *Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.*

5. *Decorso inutilmente il termine assegnato, di cui al comma precedente, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio.*

¹⁶⁹Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1quater, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁷⁰Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14 che, inoltre, aggiunge, alla fine, il comma 8

¹⁷¹Comma così modificato dall'art. 27, comma 2, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

6. *In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del piano, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.*

7. *I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi dei precedenti commi, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente.*¹⁷²

8. *In caso di inadempienza dei privati singoli o associati, dei promotori mandatari, il Comune sostitutivamente ad essi, entro i tempi tecnici della programmazione di cui al piano, predispone i piani di comparto addebitando agli inadempienti, con iscrizione al ruolo, ogni onere relativo e conseguente.*

Art. 32

(Strumenti di pianificazione negoziata)

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:
 - a) i programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
 - b) i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;
 - c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
 - d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - e) *(abrogata)*
 - f) *e i programmi d'area.*¹⁷³

2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente Legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.

3. *Gli strumenti di pianificazione negoziata e i comparti edificatori hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposto dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio.*¹⁷⁴

Art. 33

(Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.))

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e

¹⁷² Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 e così modificato dall'art. 27, comma 2, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

¹⁷³ Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

¹⁷⁴ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 e così modificato dall'art. 27, comma 2, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:

- a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;
- b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale.

3. La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:

- a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di degrado;
- b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di capacità di attrazione;
- c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno aree o zone inedificate o degradate;
- d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità urbana;
- e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di conseguenza dismesse o parzialmente inutilizzate o degradate;
- f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

4. Il programma può contenere una quota di funzioni residenziali non inferiori al 35% in termini di superficie complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non può estendersi comunque alle aree definite come zone omogenee E dal DM 1444 del 1968, a meno che tali ultime non siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione del tessuto urbano da riqualificare.

5. Il PINT deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.

6. La documentazione allegata alla proposta dei PINT contempla:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del PINT;
- b) l'estratto delle mappe catastali con l'individuazione degli immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;
- c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte dei promotori e l'adesione degli altri proprietari coinvolti;
- d) lo stato di fatto dell'edificazione e la planivolumetria degli edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da ricostruire) nella scala 1/500;
- e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- f) una relazione tecnica illustrativa;
- g) il programma di attuazione degli interventi;
- h) la bozza di convenzione;
- i) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione dell'eventuale edilizia sociale;

- k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d'uso per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di nuova programmazione;
- l) le norme specifiche di attuazione.

7. Il Consiglio comunale approva i singoli PINT e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai PINT, entro i termini di deposito di cui al comma 7, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei PINT sono destinati a produrre effetti diretti.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, la Giunta comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i PINT.

10. Sono abilitati a proporre i PINT sia soggetti pubblici che privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del permesso di costruire.

Art. 34

(Programma di recupero urbano (P.R.U.))

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:

- a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;
- c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. La realizzazione dei PRU prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma.

3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel PRU sono:

- a) il recupero degli edifici pubblici nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;
- b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) l'integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali “case parcheggio” nell’intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell’operatore.

4. Nel caso il PRU costituisca variante agli strumenti urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della variante urbanistica.

5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i PRU che destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli.

6. Il progetto di PRU è composto da:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l’ambito di applicazione del PRU;
- b) una relazione geologico-tecnica che delinei le modalità d’intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto definita mediante le opportune indagini di cui all’articolo 20, comma 4, lett. b);
- c) la tavola delle destinazioni d’uso presenti nell’ambito d’intervento;
- d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d’intervento;
- e) l’elenco catastale degli immobili oggetto del PRU;
- f) le tavole di progetto del PRU che evidenzino le tipologie d’intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;
- g) l’eventuale tavola di variante dello strumento operativo sovraordinato;
- h) la planivolumetria degli interventi edilizi;
- i) i progetti di massima delle singole opere;
- j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l’altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal PRU e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell’alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
- l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell’intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
- m) il programma di attuazione degli interventi;
- n) atto o atti d’obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
- o) il piano delle tipologie d’intervento ed il piano dell’arredo urbano;
- p) le norme specifiche di attuazione;
- q) *una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all’articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all’interno del PSC in adempimento del comma 5 dell’articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo*¹⁷⁵.

*6 bis. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all’articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine*¹⁷⁶.

¹⁷⁵Lettera aggiunta dall’art. 27, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

¹⁷⁶Comma aggiunto dall’art. 27, comma 2, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

7. Il Consiglio comunale approva i PRU e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
8. Osservazioni ai PRU, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei PRU sono destinati a produrre effetti diretti.
9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i PRU.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11 del DL5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 443.
11. I PRU approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale previgente.

TITOLO VI TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO

Art. 35 (Programmi di riqualificazione urbana (RIURB))

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso.
2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono essere strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo, presupposto necessario perché si possa procedere alla proposta di RIURB è l'adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio alla realizzazione degli stessi RIURB.
3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali che possono, nel processo di formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli Enti pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati o riuniti in consorzio.
4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Provincia, l'Amministrazione proponente e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al precedente articolo 15, nonché consente di ritenere automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi eventualmente comportano.

5. Il RIURB. deve:

- a) specificare le condizioni generali di accessibilità (connessione dell'ambito d'intervento al sistema principale della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di disimpegno interno (connessioni interne primarie);
- b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;
- c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;
- d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con interventi coordinati;
- e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);
- f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia residenziale pubblica e privata;
- g) evidenziare le aree ed i fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i PINT ed i PRU;
- h) delimitare le singole sottounità d'intervento coordinato, specificando di ciascuna il peso insediativo esistente e quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il messaggio funzionale (residenziale, non residenziale, produttivo) imposto (cioè non derogabile) oppure suggerito (e perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l'articolazione dell'edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera, convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch'essa negoziabile nei casi di cui al punto precedente.

6. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del RIURB per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

7. Osservazione ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti diretti.

8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i RIURB.

9. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando che le priorità nell'attribuzione delle risorse vanno agli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione generale.

Art. 36

(Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.))

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (PRA) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi caratterizzati da opere di:
 - a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
 - b) miglioramento del contesto ambientale;
 - c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) risanamento conservativo e ristrutturazione;
2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi fondamentali:
 - a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
 - c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
3. Le aree da assoggettare ai PRA sono identificate dall'Amministrazione comunale in sede di redazione del PSC, o di altri strumenti attuativi, in considerazione della presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi delle leggi statali vigenti.
4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le Amministrazioni prendono in considerazione zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.
5. L'attuazione dei programmi può essere affidata in concessione a Imprese, o ad Associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Il permesso di costruire fa riferimento all'apposita convenzione nella quale sono precisati, tra l'altro, i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati all'attuazione del programma devono essere parte integrante della documentazione del programma stesso.
6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed indici territoriali, nel PSC di cui all'articolo 20.
7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione il Comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.
8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la convenzione di cui al comma 4 prevede l'utilizzo anche di risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria relativi agli edifici compresi nell'ambito territoriale del programma. Lo stesso deve essere accompagnato da un'accurata relazione finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione degli interventi di recupero dell'insediamento.
9. Le tipologie d'intervento edilizio ammesse nei PRA sono:

- a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi nell'ambito delle aree delimitate;
- b) il completamento delle zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

10. La formazione ed attuazione del PRA è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Regione, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta gli effetti di cui al precedente articolo 15.

11. Il progetto di PRA è composto da:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del PRA;
- b) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
- c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
- d) l'elenco catastale degli immobili oggetto del PRA;
- e) le tavole di progetto del PRA che evidenzino le tipologie d'intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;
- f) l'eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico sovraordinato;
- g) la planivolumetria degli interventi edilizi;
- h) i progetti di massima delle singole opere;
- i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal PRA e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
- k) una relazione geologico – tecnica per la valutazione del livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere, definita mediante le opportune indagini di cui all'articolo 20, comma 4, lett. b);
- l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
- m) il programma di attuazione degli interventi;
- n) l'atto o gli atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
- o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- p) orme specifiche di attuazione.

12. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del PRA per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

13. Osservazione al PRA, entro i termini di deposito di cui al comma *precedente*, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti del PRA sono destinati a produrre effetti diretti.

14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente il PRA.

15. La Giunta regionale, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai PRA, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte.

16. Non potendo entrare a fare parte del PRA edifici od opere che, alla data di adozione del PRA medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del PRA. ¹⁷⁷

17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.

Art. 37

(Interventi di bonifica urbanistica-edilizia)

1. I Comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento o/e trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, predisponde le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani di rottamazione".

Art. 37 bis

(Programmi di bonifica urbanistica - edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie).

1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi. ¹⁷⁸

2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

¹⁷⁷Commi 13 e 16 così modificati dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁷⁸Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

- a) *l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;*
- b) *l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;*
- c) *con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;*
- d) *la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;*
- e) *la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;*
- f) *la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;*
- g) *la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 380/2000, dell'intervento realizzato;¹⁷⁹*
- g bis) *Il mantenimento della destinazione d'uso di almeno il 50 per cento della superficie originaria dell'edificio da demolire; non è ammessa alcuna variante che comporti la riduzione della suindicata percentuale della destinazione d'uso originaria.¹⁸⁰*

3. *Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, l. u. r. n. 19/2002 o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, l. u. r. n. 19/2002, o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.*

¹⁷⁹Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

¹⁸⁰ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 25, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

3 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.¹⁸¹

4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato:

- a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;
- c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);
- d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel «Piano Generale per la Difesa del Suolo» (O.P.C.M. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato;¹⁸²
- e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;
- f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.

5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

- a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunale;
- b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m..

6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

¹⁸¹Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

¹⁸² Lettera sostituita dall'art. 9, comma 4, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7; il testo precedente era così formulato: "d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegata agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;".

*7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali.*¹⁸³

Art. 38

(Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici)

1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi.
2. L'allocazione delle risorse a favore dei Comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i Comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie e finanziarie interessate.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, sentita la Commissione consiliare competente, emana apposito regolamento attuativo.

Art. 39

(Finalità dei programmi d'area)

1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.
2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economicoterritoriale.
3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.
4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub regionale.

Art. 40

(Programmi d'area)

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.

¹⁸³Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 21.

2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più Comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.
3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.

Art.40 bis¹⁸⁴
(Contratti di fiume)

1. *Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.*
2. *Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.*
3. *I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e del Piano di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).*
4. *Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.*
5. *Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti.*

Art. 41
(Modalità di predisposizione del Programma d'Area)¹⁸⁵

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare

¹⁸⁴ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 27 novembre 2015, n. 19.

¹⁸⁵ Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generati del programma, anche sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.

2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

Art. 42 ¹⁸⁶

(Procedimento di approvazione del Programma d'Area)

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Giunta regionale convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati alla proposta di programma d'area, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del Programma d'Area.

2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto previsto dalla presente legge.

3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.

4. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

Art. 43 ¹⁸⁷

(Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area)

1. L'accordo configura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.

2. L'accordo deve:

- a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
- b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
- c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
- d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
- e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
- f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che possono essere modificate con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;
- g) individuare l'Autorità di programma da designare con Decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto al successivo articolo 45;

¹⁸⁶ Rubrica e comma così modificati dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

¹⁸⁷ Rubrica e comma così modificati dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

- h) individuare le varie fasi temporali del programma;
- i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

Art. 44 ¹⁸⁸

(Soggetti attuatori del Programma d'Area)

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'esecuzione degli interventi, promovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
 - b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

Art. 45

(Autorità di programma)

1. L'Autorità di programma, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale *(Parole soppresse)*: ¹⁸⁹
 - a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
 - b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti;
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

Art. 46 ¹⁹⁰

(Conferenza di programma del Programma d'Area)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
 - b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi;

¹⁸⁸ Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

¹⁸⁹ L'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14 sopprime le seguenti parole: "da emanarsi entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, sulla base degli atti e documenti del POR Calabria e relativi complementi"

¹⁹⁰ Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

- c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
- d) provvede agli adempimenti conseguenti;
- e) approva le adesioni all'accordo;
- f) valuta i risultati del programma d'area.

4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta dell'Autorità di programma. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 47

(Approvazione regionale dei programmi d'area)

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 48 ¹⁹¹

(*Insedimenti urbani storici*)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale *su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio* adotta un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi negli stessi che tenga conto dei seguenti principi:

- a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali;
- b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale;
- c) è prevista l'istituzione e l'aggiornamento a cura della Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;
- d) l'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali, cooperative di abitazione e loro consorzi,

¹⁹¹ Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

cooperative di produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati.

2. *Al fine di garantire “la compatibilità paesaggistico-ambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli” urbani e del patrimonio edilizio ed urbanistico del territorio regionale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica e previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede alla redazione e approvazione di un apposito Disciplinare per gli Interventi di Recupero, Valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico*¹⁹².

3. *Il Disciplinare di cui al comma precedente indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale venga fatto con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia*¹⁹³.

4. *I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all’interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune*¹⁹⁴.

Art. 49

(Miglioramenti tecnologici)

1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

- a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;
- b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;
- c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2. Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

¹⁹² Comma così modificato dall’art. 1, comma 6 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

¹⁹³ Comma così modificato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

¹⁹⁴ Comma così modificato dall’art. 1, comma 8 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29. Ulteriormente modificato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35 che precedentemente così recitava: «4. I Comuni, dall’entrata in vigore del Disciplinare di cui al comma 2, devono verificare la compatibilità della propria strumentazione urbanistica ed edilizia rispetto alle indicazioni dettate dal Disciplinare stesso, ed eventualmente mettere in atto, nei tempi dettati dal Disciplinare, le procedure e gli strumenti in esso previsti, finalizzati ad incentivare il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico attraverso l’uso di tecniche materiali locali compatibili.».

- a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;
- b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai $\frac{2}{3}$ della superficie laterale del piano;
- c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai $\frac{2}{3}$ della superficie laterale del piano;
purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:

requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge n. 1086 del 5.11.1971;

altezza media ponderale di almeno metri 2,20, ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;

rapporti pari a $\frac{1}{15}$ tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;

di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;

la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;

gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;

è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

per i seminterrati e gli interrati:

altezza interna non inferiore a metri 2,70;

aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un $\frac{1}{15}$ della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il

miglioramento della funzione terziario commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;

gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A..

3. Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di ciascun Comune per le opere di urbanizzazione.

4. Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all'interno dei quali i comuni possono definire perimetrazioni nelle quali siano permessi il recupero ed il riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25 per cento del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica¹⁹⁵.

5. Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Con riferimento al precedente comma 5, i Comuni, con motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5.

TITOLO VII PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE

Art. 50 (Assetto agricolo forestale del territorio)

¹⁹⁵Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, tale comma precedentemente così recitava: «4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. 1444/68. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.».

1. Gli strumenti urbanistici, nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

- a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
- b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;
- c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;
- d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti all'agricoltura migliorando le condizioni insediative;
- e) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
- f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e complementari a quella agricola;
- g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.

2. I Comuni, mediante il PSC individuano zone agricole a diversa vocazione e vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo.

3. I Comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole del proprio territorio in:

- a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
- b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
- c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
- d) aree boscate o da rimboschire;
- d bis) le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale;*¹⁹⁶
- e) aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.

*3 bis. I comuni si attengono alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d bis), secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia e, in particolare, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del d.lgs. 42/2004.*¹⁹⁷

¹⁹⁶ Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁹⁷ Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, della l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

4. L'individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica e di uso dei suoli *elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato*¹⁹⁸ con particolare riferimento:

- a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
- b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento potenzialità produttive;
- c) allo stato della frammentazione fondiaria;
- d) alle caratteristiche socio-economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;
- e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico-ambientale e socio-economico.

5. Le previsioni del PSC, relativamente alle zone di cui al comma 2, devono indicare:

- a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili;
- b) l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.

6.¹⁹⁹ *(Abrogato)*

6 bis.²⁰⁰ *(Abrogato)*

7. Nell'ambito dei comprensori di bonifica i Consorzi di bonifica partecipano, tramite le scelte disposte con il Piano Comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove approvato dal Consiglio regionale ed adottato dai Consorzi, alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici, nonché ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

8. Il Piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del Consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle acque di bonifica ed irrigazione. Il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell'ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

9. I Comuni, le Comunità montane e le Province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono raccordarsi con quanto disposto dal Piano di bonifica approvato dal Consiglio regionale. I Comuni si raccordano, altresì, nei propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia dell'uso agricolo rispetto a destinazioni d'uso alternative.

¹⁹⁸ Parole aggiunte dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

¹⁹⁹ Comma modificato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 21 luglio 2014, n. 13; precedentemente così recitava: «6. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati.»

²⁰⁰ Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35. Successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 21 luglio 2014, n. 13; precedentemente così recitava: «6 bis. Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell'articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone omogenee vigenti ed elencate al comma 2 dell'articolo 65.»

Art. 51

(Interventi in zona agricola)

1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell'articolo precedente, il *permesso di costruire*²⁰¹ sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli.
2. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del DPR 6 giugno 2001 n. 380).
3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:
 - a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;
 - b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);
 - c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione;
 - d) *ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate.*²⁰²
4. Il PSC in riferimento a quanto disposto nelle linee guida, nel QTR nonché nel PTCP, avendo particolare riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.
5. E' consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando la definizione in sede di PSC dell'ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

Art. 52

(Criteri per l'edificazione in zona agricola)

1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;

²⁰¹ Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

²⁰² Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35. Successivamente sostituita dall'art. 16, comma 1 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità".

b) che l'Azienda mantenga in produzione superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.

2. *Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni*^{203 204}.

3. I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.

4. *Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 2 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti.*²⁰⁵

TITOLO VIII DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Art. 53 (Standard urbanistici)

1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana, gli *standard* debbono contribuire ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.

2. Gli standard di qualità, in particolare, si esprimono attraverso la definizione:

- a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;
- b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.

²⁰³Comma modificato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35; precedentemente così recitava: «2. *Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti.*».

²⁰⁴ L'art. 2, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 61 aggiunge i seguenti periodi: «Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge.». Tali periodi sono stati successivamente soppressi ad opera dell'art. 1, comma 2, l.r. 2 luglio 2020, n. 11.

²⁰⁵ Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dall'ANCI, dell'UPI, dell'ANCE, dell'ANPC e delle federazioni degli ordini professionali degli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli ingegneri e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei piani urbanistici comunali:

- a) i limiti di utilizzazione territoriale;
- b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli destinati all'espansione ed al completamento degli immobili da sottoporre a riqualificazione, rifunzionalizzazione e sostituzione;
- c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all'aperto, e le occasioni culturali musicali collettive, l'istruzione di primo e secondo grado, l'assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;
- d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere valutato secondo requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.

4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standard urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché definitivamente destinati ad attività collettive e previo convenzionamento con il Comune.

5. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, nel medesimo provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati fabbisogni potranno essere comunque soddisfatti, comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione in forma specifica ovvero interventi compensativi (*Parole soppresse*) ²⁰⁶ diversi da quelli direttamente interessati

Art. 53 bis ²⁰⁷
(Edilizia sostenibile)

1. Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all'approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia sostenibile.

2. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.

²⁰⁶ Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

²⁰⁷ Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

3. Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità".

Art. 54

(Perequazione urbanistica)

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 37 bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere²⁰⁸.

2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche destinazioni d'uso previste dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso. A tal fine, il Piano Strutturale Comunale (PSC) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.

3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.

4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal Piano Strutturale Comunale (PSC), non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permutazioni necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal PSC ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.

5. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.

6. Il Piano Operativo Comunale (POT) ed i Piani urbanistici Attuativi (PAU), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

7. Il Regolamento edilizio ed urbanistico (REU) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

Art. 55

(Società di trasformazione urbana)

²⁰⁸Parole aggiunte dall'art. 33, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

1. I Comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dell'articolo 120 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. E' facoltà dei promotori chiamare a far parte delle STU anche la Regione, le Province ed i privati.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle STU dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori precisazioni per il funzionamento delle società stesse.
3. I programmi che vengono attivati attraverso le Società di cui al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15% delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro attuazione.

Art. 56

(Vincolo di inedificabilità)

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire, per le costruzioni da realizzare ai sensi del Titolo VII, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trasciversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

Art. 57

(Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili)

1. Il PSC individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d'uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunionalizzazione degli immobili.
2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l'eventuale formazione di comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal REU che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.
3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.
4. *Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:*

- a) residenziale;
- b) turistico-ricettiva;
- c) produttiva e direzionale;
- d) commerciale;
- e) agricola.²⁰⁹

5. (abrogato).²¹⁰.

6. (abrogato).²¹¹

7. (abrogato).²¹²

8. (abrogato).²¹³

9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso *urbanisticamente rilevante*²¹⁴ il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

*9 bis. Gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in tutte le zone omogenee, ad eccezione di quelle E) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici e dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) a destinazione agricola.*²¹⁵

10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.

12. La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o

²⁰⁹ Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "4. Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti: a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria; b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione); c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori); d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale; e) agricola."

²¹⁰ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "5. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali."

²¹¹ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "6. Le destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali."

²¹² Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "7. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali."

²¹³ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "8. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali."

²¹⁴ Parole aggiunte dall'articolo 15, comma 1, lett.a), della L.r. 5 agosto 2016, n. 28.

²¹⁵ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L.r. 5 agosto 2016, n. 28.

nell'indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.

*11 bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti ai sensi del d.p.r. n. 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42/2004.*²¹⁶

12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicino variazioni degli standard urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard. *Il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e, comunque, il mutamento da cui non deriva la necessità di adozioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, è soggetto ai titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del d.p.r. 380/2001, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.*²¹⁷

13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6.8.1967 n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denuncia di inizio attività (DIA) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.

14. *(abrogato).*²¹⁸

15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

TITOLO IX MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 58 (Misure di salvaguardia *del QTR*)²¹⁹

1. A decorrere dalla data di adozione del QTR si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del d.p.r. 380/2001²²⁰.

²¹⁶ Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

²¹⁷ Ultimo periodo aggiunto dall'articolo 15, comma 1, lett. c), della l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

²¹⁸ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. d) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "E' soggetto a Denuncia di Inizio Attività (DIA) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati."

²¹⁹ Parole inserite dall'art. 18, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

²²⁰ L'articolo 18, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce le parole "alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e sue modificazioni ed integrazioni" con le parole "all'articolo 12, commi 3 e 4, del d.p.r. 380/2001."

11. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

3. *Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e della Città metropolitana di Reggio Calabria, o con il loro relativo adeguamento in coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge.*²²¹

4. In caso di mancato adeguamento dei PTCP oltre il termine stabilito dal QTR, le prescrizioni del QTR delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PTCP.

7. *(abrogato).*²²²

Art. 59

*(Misure di salvaguardia del P.T.C.P. e del P.T.C.M.)*²²³

1. A decorrere dalla data di adozione del PTCP e del P.T.C.M.²²⁴ e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 .

Art. 60²²⁵

(Misure di salvaguardia del PSC)

1. *A decorrere dalla data di adozione del PSC si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001.*

2. *Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando accerti che le stesse sono in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR, del PTCP e del PTCM.*

3. *La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di adozione dell'atto, ovvero cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.*”.

²²¹ Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: “3. *Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del QTR delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.*”.

²²² Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. d) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: “ 5. *In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli alla preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui all'articolo 24, l'edificabilità dei suoli medesimi può essere esplicita alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i PRU di cui all'art. 34 della presente legge proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la destinazione d'uso e le stesse siano utilizzate per servizi di pubblica utilità e/o interesse.*”.

²²³ Parole inserite dall'art. 19, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

²²⁴ Parole inserite dall'art. 19, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

²²⁵ Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: “Art. 60 *(Misure di salvaguardia del P.S.C.) - 1. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le misure di salvaguardia del QTR e del PTCP. 2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.*”.

TITOLO X
DELEGA DI FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 61

(Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive)

1. Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana, le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001, sono attribuite alla Provincia. Con riferimento alle altre province, per effetto della legge n. 56/2014 e della conseguente legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione.²²⁶

1 bis. In caso di inerzia degli enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32, del d.p.r. 380/2001, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti ad esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, e affida la specifica funzione al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti inadempienti.²²⁷

2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al RDL 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai Comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.

3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs 42/04 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province.²²⁸

4. Con atto successivo la Regione regolamenterà il conferimento di specifiche funzioni ai Comuni, in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio.

Art. 62

(Adempimenti della Regione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il documento *preliminare del* ²²⁹ QTR con i contenuti di cui all'articolo 17 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'articolo 25.

²²⁶ Comma sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 7 e 8, e dell' articolo 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province."

²²⁷ Comma sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "1 bis). In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 comma 8, 32, del DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica, con oneri a carico delle province inadempienti."

²²⁸ Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

²²⁹ Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14

2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 66 e provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

Art. 63

(Adeguamenti ed aggiornamenti)

1. Gli adeguamenti del QTR possono essere promossi dal Consiglio regionale, da una o più Province, dai Comuni la cui popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita nell'ultimo censimento del totale regionale, qualora si verificano modifiche alla normativa vigente, ovvero sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale inattuabilità dello stesso QTR

2. Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento ed all'aggiornamento del QTR con le procedure di cui al precedente articolo 25 ma con i termini ridotti della metà nel caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 64

(Adempimenti delle Province)

1. I PTCP vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17. Le previsioni di detti strumenti vanno adeguate se in contrasto con le suddette linee guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee.

2. Per i PTCP adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l'obbligo di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida come indicato al precedente comma.

3. I PTCP vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del QTR.

4. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17 le Province continuano ad adottare i PTCP applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 67.

Art. 65²³⁰

²³⁰Articolo sostituito dall'art. 8 della l.r. 24 novembre 2006, n. 14; successivamente modificato dalle ll.rr. 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007, n. 29, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 13 luglio 2010, n. 15, 10 agosto 2012, n. 35, 17 luglio 2013, n. 37, 21 luglio 2014, n. 13, 23 gennaio 2015, n. 6. Interamente sostituito dall'art. 22, comma 1, della l.r. 31 dicembre 2015, n. 40, precedentemente così recitava: "Art. 65 (Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge) -1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee Guida di cui al comma 5 dell'articolo 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del PSC previsto dalla L.R. 19/02. 2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano

(Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie)

1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, devono approvare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017²³¹, il Piano strutturale comunale o associato. Nei casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione del nuovo ente.²³²

*1 bis. Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari.*²³³

2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;
- b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione

validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma Associata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. A tal fine, il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti, destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad interventi volti esclusivamente all'insediamento di strutture industriali e/o artigianali. Successivamente all'adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.-2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52. 2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 dicembre 2015, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. 2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali. Esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.. 3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento. 4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione. 5. Dalla entrata in vigore delle Linee Guida di cui al comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee Guida. 6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano. 7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10 L.U. n. 1150 del 1942 e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente”.

²³¹ L'articolo 16, comma 1, lett.a) della l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole “ adottare, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge “ con le parole “approvare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017.”. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l.r. 31 dicembre 2015, n. 40 la dicitura “data di entrata in vigore della presente legge” doveva intendersi riferita alla data dell'1 gennaio 2016.

²³² Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

²³³ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 30 giugno 2017, n. 21.

di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea “F” e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001, del d.lgs. 50/2016, dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all’articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante²³⁴. ²³⁵

2 bis. Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a “consumo di suolo zero” di cui all’articolo 27 quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), facendo salve, fino all’adozione dei PSC/PSA²³⁶ le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG). ²³⁷

2 ter. Le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni muniti di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto con le previsioni del PRG vigente ai sensi della legge e delle linee guida della pianificazione regionale, fino all’adozione dei PSC/PSA²³⁸. ²³⁹

²³⁴ Lettera sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 2 maggio 2019, n. 8; il testo precedente era così formulato: “b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001 o del d.lgs. 50/2016 o del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati al POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.”

²³⁵ Comma sostituito dall’ articolo 16, comma 1, lett. b), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava: “2. Fino all’approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla l.r. n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all’interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all’adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 60; b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001, del d.lgs. 163/2006 e della legge 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.”

²³⁶ L’art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 30 giugno 2017, n. 21 sopprime le parole “e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017, ”.

²³⁷ Comma inserito dall’ articolo 16, comma 1, lett. c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

²³⁸ L’art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 30 giugno 2017, n. 21 sopprime le parole “e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017”.

²³⁹ Comma inserito dall’ articolo 16, comma 1, lett. c), l.r. 5 agosto 2016, n. 28.

3. (abrogato).²⁴⁰

4. I piani attuativi, comunque denominati, e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o il completamento degli stessi oltre i predetti termini determinano l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale.²⁴¹

5. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e²⁴² 67.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

(Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione)

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta:

- a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatori delle Province e dei Comuni;
- b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari corredi che attengano, attraverso relazioni geologico-tecniche, le condizioni di rischio geologico mediante le opportune indagini di cui al D.M. 11.3.88 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:

- a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;
- b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del PTCP, del PSC, del POT e dei piani attuativi;
- c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le associazioni di Comuni. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²⁴⁰ **Comma abrogato dall' articolo 16, comma 1, lett. d), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava:** "3. I piani attuativi dei Programmi di fabbricazione, se acquisiti dai comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 (Modifica dei termini di cui all'art. 65, comma 4, della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n. 106 del 10 novembre 2006 recante: "Linee guida della pianificazione regionale"), è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione."

²⁴¹ **Comma sostituito dall' articolo 16, comma 1, lett. e), l.r. 5 agosto 2016, n. 28; precedentemente così recitava:** "4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini determina l'applicazione di quanto disposto nel comma 2."

²⁴² **L' articolo 16, comma 1, lett. f), l.r. 5 agosto 2016, n. 28 sostituisce le parole "all'articolo" con le parole "agli articoli 28 e"**

Art. 67

(Potere sostitutivo regionale²⁴³)

1. *In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico degli enti inadempienti.*²⁴⁴

2. *In caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti predetti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente alla formazione dei singoli atti amministrativi, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.*²⁴⁵

3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 68

(Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici)

1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico *di consulenza*²⁴⁶ a Province e Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli Enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica *attraverso l'attività di accompagnamento alla redazione dei Piani*²⁴⁷.

2. La Regione concede, inoltre, contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge *nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili*²⁴⁸.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alla Province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai Comuni *ammessi in riferimento alla disponibilità economica*²⁴⁹ nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei Comuni ammessi.

4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai Comuni e dalle Province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà

²⁴³ L'art. 23, comma 1, lett. a), L.r. 31 dicembre 2015, n. 40 sostituisce la rubrica "Poteri sostitutivi regionali e provinciali" con la rubrica "Potere sostitutivo regionale".

²⁴⁴ Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. b), L.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale o Provinciale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti."

²⁴⁵ Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. c), L.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "2. In caso di inerzia di Province e Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la Giunta regionale o il Presidente della Provincia invitano gli Enti sott'ordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente, i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale o quella Provinciale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente."

²⁴⁶ Parole aggiunte dall'art. 36, comma 1, lett. a), L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁴⁷ Parole aggiunte dall'art. 36, comma 1, lett. b), L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁴⁸ Parole aggiunte dall'art. 36, comma 2, L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁴⁹ Parole aggiunte dall'art. 36, comma 3, L.r. 10 agosto 2012, n. 35.

pubblicato nel BUR Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La formulazione della graduatoria delle Province e dei Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:

- a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
- b) l'elaborazione del PSC in forma associata;
- c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 69

(Qualificazione e valorizzazione professionale)

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel DPR 328/2001 e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato DPR 328 /2001.

2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul BUR Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali.²⁵⁰

3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.

3 bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

- a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'articolo 20;*
- b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'articolo 21;*
- c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'articolo 24;*
- d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della presente legge²⁵¹.*

²⁵⁰ Comma così modificato dall'art. 8, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

²⁵¹ Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

3. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi *di cui al comma 2*²⁵² sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale.

Art. 70

(Società di certificazione urbanistica (S.C.U.))

*(abrogato)*²⁵³

Art. 71

(Sportello unico)

1. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono anche mediante l'esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto titolo secondo del D.Lgs n. 267 /2000 a costituire un ufficio denominato Sportello Unico Per l'Edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l'Amministrazione Comunale e ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad attività edilizie oggetto di *permesso di costruire*²⁵⁴ o di DIA. Il funzionamento dello sportello è regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della Giunta regionale, dall'art. 5, comma 2, 3, 4, del DPR n. 380 /2001.

*2. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di una PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l'eventuale ricollocazione*²⁵⁵.

Art. 71bis²⁵⁶

(Ufficio del Piano)

²⁵² Comma così modificato dall'art. 8, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

²⁵³ Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "1. Presso ogni Provincia è istituito l'elenco delle Società di certificazione urbanistica. 2. Le Società di Certificazione Urbanistica, in presenza di richiesta dei Comuni e degli altri Enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici. 3. Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari. 4. Essa, tra l'altro, tiene luogo: a) della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al PTCP; b) dell'atto di approvazione del PSC; c) delle osservazioni sul POT e sui PAU; d) della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma; e) della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione. 5. La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere trasmessa immediatamente alla Provincia che avrà il potere di annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, con provvedimento motivato, con la indicazione delle censure specifiche e dei criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l'Ente che avrà, conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie modifiche e correzione riproponendo il Piano per la verifica conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la Provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma, la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo comma. 6. Con successivo regolamento, da adottare sentite le Giunte Provinciali, la Giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno possedere le Società di Certificazione Urbanistica (SCU) e le modalità attuative per l'istruzione dell'elenco".

²⁵⁴ Comma così modificato dall'art. 9, l.r. 24 novembre 2006, n. 14.

²⁵⁵ Comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

²⁵⁶ Articolo aggiunto dall'art. 39, comma 1, l.r. 10 agosto 2012, n. 35.

1. *Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, alla formazione dell'Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.*

2. *Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all'interno dell'Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell'amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All'Ufficio gestionale spetta l'assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico-urbanistico e di sottoporre il progetto all'approvazione del soggetto amministrativo decisionale.*

3. *L'Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali.*

Art. 72

(Sistema informativo provinciale)

1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le Province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema Informativo Provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il SITO per le attività di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera e).

Art. 73²⁵⁷

(Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. *Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la stessa.*

2. *Tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della presente legge e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, devono, entro il 31 dicembre 2021²⁵⁸, essere adeguati a quest'ultima e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità:*

a) *nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti*

²⁵⁷ Articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 40; precedentemente così recitava: "Art. 73 (Abrogazione di precedenti norme) - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della presente legge. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili, con propri provvedimenti, adotteranno gli atti amministrativi di conformazione.-2. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge è curato dai dirigenti responsabili."

²⁵⁸ L' art. 1, comma 1, l.r. 30 aprile 2020, n. 1 sostituisce le parole "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 31 dicembre 2021".

responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, al fine di chiarire le modificazioni delle norme interessanti il proprio territorio, adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti da trasmettere al settore regionale competente in materia di urbanistica;

b) nel caso di accertato contrasto del piano, da parte dei dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, dovrà essere elaborata ed approvata dal consiglio comunale apposita valutazione di coerenza e compatibilità che, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, è trasmessa al settore regionale competente in materia di urbanistica che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato, fatte salve le disposizioni di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006.²⁵⁹

3. (abrogato).²⁶⁰

4. Al fine di semplificare l'iter procedimentale di tutti gli interventi attuativi agli strumenti urbanistici generali, anche in variante, nonché di quelli previsti al comma 7 dell'articolo 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza con il QTRP avvengono esclusivamente nell'ambito delle procedure di approvazione dei medesimi, in forma ordinaria o semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dal MIBAC e dal settore regionale competente in materia urbanistica e dall'autorità competente in materia ambientale nei casi previsti e ai sensi di quanto disposto dalla parte II del d.lgs. 152/2006.²⁶¹

5. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.²⁶²

6. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal comma 2, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.²⁶³

Art. 74 (Pubblicazione)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BUR Calabria.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

²⁵⁹ Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 25 giugno 2019, n. 25; il testo precedente era così formulato: "2. Nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti. "

²⁶⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 25 giugno 2019, n. 25; il testo precedente era così formulato: "3. Alle procedure previste nel comma 2 non si applica la VAS di cui al d.lgs. 152/2006, trattandosi di mero adeguamento ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale già assoggettati alla procedura di valutazione ambientale. "

²⁶¹ Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 25 giugno 2019, n. 25; il testo precedente era così formulato: "4. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano. "

²⁶² Comma inserito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8.

²⁶³ Comma inserito dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 maggio 2019, n. 8.

Basilicata

L.R. 11-8-1999 n. 23

Tutela, governo ed uso del territorio.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 20 agosto 1999, n. 47.

Epigrafe

TITOLO I

Pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo I - Finalità, Oggetti e Regimi urbanistici della Pianificazione territoriale ed urbanistica (P.T. ed U.)

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.

Art. 2 - Oggetti della P.T. ed U.

Art. 3 - Regimi della P.T. ed U.

Art. 4 - Ambiti di P.T. ed U.

TITOLO II

I soggetti della P.T. e U.

Capo I - Definizione dei soggetti della P.T. e U.

Art. 5 - Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione.

Art. 6 - Altri soggetti attivi della P.T. e U.

TITOLO II

I soggetti della P.T. e U.

Capo II - Coordinamento dei soggetti della P.T. ed U.

Art. 7 - Soggetti proponenti il coordinamento.

TITOLO II

I soggetti della P.T. e U.

Capo III - Gli utenti

Art. 8 - Utenti e processi di pianificazione.

Art. 9 - Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione.

TITOLO III

Gli strumenti e le strutture operative

Capo I - Strumenti Istituzionali

Art. 10 - La Carta regionale dei suoli.

Art. 11 - Documento preliminare.

Art. 12 - Quadro strutturale regionale.

Art. 13 - Piano strutturale provinciale.

Art. 14 - Piano strutturale comunale.

Art. 15 - Piano operativo.

Art. 16 - Regolamento urbanistico.

Art. 17 - Piani Attuativi.

TITOLO III

Gli strumenti e le strutture operative

Capo II - Strumenti non Istituzionali

Art. 18 - Piani e programmi complessi.

TITOLO III

Gli strumenti e le strutture operative

Capo III - Strutture operative della P.T. e U.

Art. 19 - Progettazione e valutazione.

Art. 20 - Attuazione e gestione.

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo I - Continuità, Ordinarietà e Ciclicità della P.T. e U.

Art. 21 - Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale.

Art. 22 - Ciclicità ed interazione nella P.T. e U.

Art. 23 - Rapporto urbanistico.

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo II - Concertazione

Art. 24 - Modalità di concertazione.

Art. 25 - Conferenza di pianificazione.

Art. 26 - Accordo di pianificazione.

Art. 27 - Conferenze di localizzazione.

Art. 28 - Accordo di localizzazione.

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo III - Modalità di valutazione

Art. 29 - Verifica di coerenza.

Art. 30 - Verifica di compatibilità.

Art. 31 - Il ciclo della valutazione.

Art. 32 - Nucleo di valutazione urbanistica (N.V.U.).

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo IV - Modalità della perequazione urbanistica

Art. 33 - Finalità e contenuti della perequazione.

Art. 34 - Ambiti, distretti urbani e strumenti perequativi.

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo V - Modalità di Formazione, Approvazione, Attuazione e Modifica degli Strumenti

Art. 35 - Modalità di adozione e approvazione della C.R.S.

Art. 36 - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della P.T. e U. - del P.S. e del R.U.

Art. 37 - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (P.O.).

TITOLO V

Norme generali e transitorie

Art. 38 - Disciplina delle aree prive di regime urbanistico.

Art. 39 - Misure di salvaguardia.

Art. 40 - Regolamenti edilizi.

Art. 41 - Sistema informativo territoriale (S.I.T.).

Art. 42 - Modalità di definizione della C.R.S. in fase di prima applicazione della presente legge.

Art. 43 - Modalità di definizione dei Q.S.R. e P.S.P. in fase di prima applicazione della presente legge.

Art. 44 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge.

Art. 45 - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla presente legge.

Art. 46 - Interventi sostitutivi della Giunta regionale.

Art. 47 - Norme finanziarie per l'avvio dei procedimenti.

Art. 48 - Abrogazioni.

Art. 49 - Pubblicazione.

L.R. 11 agosto 1999, n. 23 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Tutela, governo ed uso del territorio ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 20 agosto 1999, n. 47.

(2) Con *Delib.G.R. 9 aprile 2001, n. 748* e con *Delib.G.R. 21 novembre 2006, n. 1749* sono state formulate circolari interpretative delle norme di cui alla presente legge. Vedi anche, in armonia con i principi fissati dalla presente legge, la *L.R. 14 dicembre 2004, n. 27*, sul coordinamento dei tempi delle città e promozione dell'uso del tempo. Vedi altresì l'*art. 1, L.R. 7 giugno 2011, n. 9*, il quale prevede che gli strumenti urbanistici generali e attuativi ed i piani strutturali comunali, così come definiti dalla presente legge, devono essere corredati di studi geologici e di microzonazione sismica.

TITOLO I

Pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo I - Finalità, Oggetti e Regimi urbanistici della Pianificazione territoriale ed urbanistica (P.T. ed U.)

Art. 1

Finalità e campo di applicazione.

1) La pianificazione territoriale ed urbanistica (P.T. ed U.), quale parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella redistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.

2) Sono caratteri della P.T. ed U.:

- la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli Enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;

- la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell'integrità fisica e storico - culturale;

- la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;

- l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro.

Art. 2

Oggetti della P.T. ed U.

1) Sono oggetti della P.T. ed U. i sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata:

a. Il Sistema naturalistico - ambientale (S.N.A.) costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;

b. Il Sistema insediativo (S.I.) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo/produttivi;

c. il Sistema relazionale (S.R.) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti ed aeroporti.

2) Con successivo regolamento di attuazione ⁽³⁾, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le caratteristiche costitutive dei suddetti Sistemi, individuando:

a. per il Sistema naturalistico - ambientale:

- le Unità geomorfologiche e paesaggistiche/ambientali (U.G.P.A.);
- i Corridoi di continuità ambientale (C.c.a.);
- gli Areali di valore (A.v.);
- Areali di rischio (A.R.);
- Areali di conflittualità (A.C.);
- Areali di abbandono/degrado (A.A.b.);
- Areali di frattura della continuità morfologico-ambientale (A.F.);

b. per il sistema insediativo:

- gli Ambiti urbani suddivisi in:
 - Suoli urbanizzati (S.U.);
 - Suoli non urbanizzati (S.N.U.);
 - Suoli riservati all'armatura urbana (S.R.A.U.);
- gli Ambiti periurbani suddivisi in:
 - Suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti urbani;
 - Sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

c. per il Sistema relazionale:

- il Sistema della viabilità stradale (S.V.), costituito dalle strade statali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il Sistema ferroviario (S.F.), costituito dalla rete delle ferrovie statali e/o in concessione;
- il Sistema dei porti ed aeroporti (S.P.);
- il Sistema delle reti energetiche (S.R.E.), costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
- il Sistema delle telecomunicazioni (S.T.), costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici, e simili.

In ambito urbano il Sistema relazionale fa parte dei Suoli riservati all'armatura urbana (S.R.A.U.).

3) La definizione dei Sistemi di cui al primo comma è compito prioritario e specifico dell'Ente Regione che vi provvede attraverso la redazione della Carta regionale dei suoli di cui al successivo art. 10 e del Quadro strutturale regionale di cui all'art. 12.

4) I Sistemi di cui al primo comma devono essere considerati anche in riferimento alla loro eventuale contiguità relazionale con i territori delle regioni limitrofe.

(3) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [Delib.G.R. 24 marzo 2003, n. 512](#).

Art. 3

Regimi della P.T. ed U.

1) La P.T. ed U. si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti Regimi:

A - Regimi di intervento, articolati in:

a1. Regimi di conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei Sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi e dei Regimi d'uso in essere in quanto compatibili;

a2. Regimi di trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche costitutive, che nei Regimi d'uso, cui possono essere assoggettati i Sistemi o parti e componenti di essi;

a3. Regimi di nuovo impianto, definenti le modalità attraverso le quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti dei Sistemi insediativi e relazionali, in detrazione al Sistema naturalistico - ambientale previa verifica di compatibilità e di coerenza ai sensi degli artt. 29 e 30.

B. Regimi d'uso articolati in:

b1. Uso insediativo - residenziale e relativi servizi (R.);

b2. Uso produttivo, per la produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese (P.);

b3. Uso culturale e ricreativo per il Tempo libero (T.);

b4. Uso infrastrutturale o Tecnico e tecnologico (T.N.).

C - Regimi urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni dei due regimi precedenti secondo le linee di assetto territoriale e/o urbanistico definite dai Piani e nel rispetto degli Areali e dei Vincoli riconosciuti e imposti dalla C.R.S. di cui al seguente art. 10.

2) I Regimi urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti, nei Piani operativi e nel regolamento urbanistico di cui ai successivi artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi d'uso e dei Regimi di intervento agli immobili interessati dal piano, e ne conformano i regimi proprietari.

3) La validità dei Regimi urbanistici deriva dalla vigenza del Piano operativo, o del regolamento urbanistico o degli Accordi di localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono essere valutati i regimi impositivi locali.

Dal Regime urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilità specifica del sito e/o di trasformabilità dell'edificio.

4) Il Regime d'intervento è determinato in linea generale dalla Carta regionale dei suoli e specificato nelle scale opportune e con le modalità di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali della pianificazione T. ed U. di cui agli artt. 5 e 6 - comma 1.

Il regolamento di attuazione di cui all'art. 2 specificherà l'articolazione delle categorie generali d'intervento alle diverse scale.

L'attuazione dei Regimi di nuovo impianto è comunque sempre subordinata al recepimento da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6 - primo comma, nei modi di cui all'art. 35, della Carta regionale dei suoli,

5) il Regime d'uso degli immobili è quello attivo, in quanto compatibile con la Carta regionale dei suoli e coerente con la Pianificazione strutturale, di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e con il regolamento urbanistico.

La variazione dei Regimi d'uso attivi può avvenire solo per adeguarsi alle indicazioni della pianificazione strutturale.

La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalità di integrazione, tra le categorie generali definite al comma 1 e l'articolazione degli usi specifici all'interno delle stesse, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 4*Ambiti di P.T. ed U.*

1. Sono Ambiti istituzionali di pianificazione:

- a) il territorio regionale;
- b) i territori delle Province di Matera e di Potenza;
- c) i territori delle Comunità locali ricadenti nel territorio regionale;
- d) i territori dei Comuni ricadenti nel territorio regionale;
- e) il territorio dei Parchi naturali nazionali e regionali;
- f) il territorio dei Bacini regionali ed interregionali ⁽⁴⁾.

2) Sono Ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale o attraverso le specifiche Conferenze di pianificazione di cui all'art. 25 in riferimento ai piani di settore e agli altri strumenti della programmazione o degli enti istituzionali.

3) Negli Ambiti istituzionali di pianificazione T. ed U. il soggetto competente promuove le azioni di pianificazione istituzionale di cui al titolo III, capo I nei modi di cui ai titoli III e IV della presente legge.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 1, L.R. 27 giugno 2008, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «1) Sono Ambiti istituzionali di pianificazione:

- a. Il territorio regionale;
- b. I territori delle Province di Matera e di Potenza;
- c. I territori dei Comuni ricadenti nel territorio regionale;
- d. il territorio dei Parchi naturali nazionali e regionali;
- e. il territorio dei Bacini regionali ed interregionali.».

TITOLO II

I soggetti della P.T. e U.

Capo I - Definizione dei soggetti della P.T. e U.

Art. 5

Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione.

1) Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica:

a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;

b) le Province, con compiti di coordinamento territoriale provinciale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);

c) le Comunità Locali, con compiti di specificazione in ambito sovra comunale delle indicazioni della pianificazione sovra ordinata, e in coerenza con le indicazioni degli strumenti programmatori di cui all'art. 53, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala sovra comunale;

d) i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovra ordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi Urbanistici ⁽⁵⁾.

2) Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì, funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalità della pianificazione descritte al titolo IV della presente legge e sulla attuazione degli strumenti di cui al titolo III.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, L.R. 27 giugno 2008, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «1) Sono soggetti della P.T. e U.:

a. la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;

b. le Province, con compiti di coordinamento territoriale sovracomunale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);

c. i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi urbanistici.»

Art. 6

Altri soggetti attivi della P.T. e U.

1) Sono inoltre soggetti attivi della P.T. e U. gli altri Enti territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali c/o regionali, sono autorizzati a formare Piani per gli oggetti di propria competenza, Autorità di bacino, parchi nazionali e regionali, Consorzi di Comuni, Consorzi di sviluppo industriale.

2) Sono altresì soggetti attivi della P.T. e U.:

- le Comunità montana:

- gli Enti pubblici funzionali e i privati che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale dalla P.T. e U.;

- le Società di trasformazione urbana di cui all'*art. 17, commi 58 e 59, della legge n. 127/1997.*

3) I Soggetti di cui al primo comma promuovono la formazione dei piani di loro competenza con le modalità di cui al successivo titolo IV, capo II.

TITOLO II

I soggetti della P.T. e U.

Capo II - Coordinamento dei soggetti della P.T. ed U.

Art. 7

Soggetti proponenti il coordinamento.

1) Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l'Ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove il coordinamento nelle forme di cui al titolo IV, capo II, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al primo comma dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato.

TITOLO II

I soggetti della P.T. e U.

Capo III - Gli utenti

Art. 8

Utenti e processi di pianificazione.

1) Gli utenti della P.T. e U., sono tutti i soggetti pubblici e privati, rappresentati in forma singola o associata con o senza fini di profitto, Essi partecipano alla definizione e al perfezionamento ed all'attuazione degli strumenti previsti al titolo III, capo I e II, con le modalità di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4.

2) I soggetti no-profit e le rappresentanze delle categorie sociali ed economiche devono essere consultati nelle fasi propedeutiche alla redazione degli strumenti della P.T. e U.

Art. 9

Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione.

1) Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di P.T. e U., quella promossa attraverso la Conferenza di pianificazione di cui all'art. 25;

2) Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di P.T. e U., da parte di Enti, Associazioni, Cittadini e Cittadine quella consistente in:

a. deposito del progetto di Strumento di P.T. e U. presso la sede dell'Ente istituzionale promotore del Piano, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati, hanno facoltà di prenderne visione;

b. l'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti per i Piani comunali; sul Bollettino Ufficiale della Regione, e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali per i Piani provinciali;

c. facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla scadenza del deposito.

3) Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei Piani urbanistici attuativi quella prevista dalle rispettive leggi regolatrici dei Piani stessi, indicate al successivo art. 17.

4) Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o approvazione di Piani urbanistici operativi o attuativi quella consistente in:

a. deposito del progetto o documento preliminare di Piano presso la segreteria del Comune, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli operatori pubblici e privati interessati hanno facoltà di prenderne visione;

b. avviso al pubblico dell'effettuato deposito mediante manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale;

c. facoltà per gli operatori di presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a), proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati, tempi di realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare.

5) Gli Enti di P.T. e U. individuano, all'interno delle strutture tecniche e/o amministrative, il "Garante dell'informazione" con il compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure del presente articolo. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la funzione di Garante dell'informazione è svolta dal responsabile del procedimento.

TITOLO III

Gli strumenti e le strutture operative

Capo I - Strumenti Istituzionali

Art. 10

La Carta regionale dei suoli.

1) La Carta regionale dei suoli (C.R.S.) definisce:

a. la perimetrazione dei Sistemi (naturalistico - ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel regolamento d'attuazione

di cui all'art. 2 della presente legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;

b. i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la perimetrazione dei Regimi d'intervento di cui al precedente art. 3 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi della [legge n. 431/1985](#), e della [legge n. 394/1991](#);

c. le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo, derivate dall'applicazione della [legge n. 183/1989](#).

2) La C.R.S. è adottata ed approvata con le modalità previste al successivo art. 35.

3) Gli Enti di cui agli artt. 5 e 6, primo comma, nell'ambito del procedimento di formazione della C.R.S. di cui all'art. 35, secondo comma, possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e i perimetri della C.R.S., attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, utilizzando i criteri di formazione della carta stessa definiti dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e h).

4) Gli Enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della C.R.S. con legge regionale, adeguano propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa.

5) La C.R.S. è sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure previste per la sua formazione, sulla base dei dati relativi allo stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che confluiscono nel Sistema informativo regionale, di cui al successivo art. 41, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione.

6) Gli Aerali di rischio, individuati nella C.R.S. recepiscono le previsioni delle mappe di rischio di cui alla [L.R. n. 25/1998](#), art. 13.

Art. 11

Documento preliminare.

1) Il Documento preliminare (D.P.), propedeutico alla redazione dei Piani strutturali di cui ai successivi artt, 13 - 14, argomenta e giustifica l'attività di pianificazione strutturale che il soggetto proponente intende porre in essere;

esso contiene le valutazioni in merito alla compatibilità con la C.R.S. ed alla coerenza con il Piano strutturale di livello superiore; contiene, inoltre, valutazioni relative all'eventuale riuso di Suoli urbanizzati (S.U.), in alternativa all'utilizzo dei Suoli non urbanizzati (S.N.U.).

2) Il soggetto proponente, elaborato il Documento preliminare, convoca la Conferenza di pianificazione di cui all'art. 25.

Art. 12

Quadro strutturale regionale.

1) Il Quadro strutturale regionale (Q.S.R.) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta regionale dei suoli.

2) Il Q.S.R. contiene:

a. l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarità e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;

b. l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai Piani di bacino. la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni;

c. l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale;

d. l'indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c).

3) Il Q.S.R. viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36,

4) Al fine di rendere coerenti le previsioni del Q.S.R. con quelle delle Regioni contermini, il Q.S.R. viene loro trasmesso ufficialmente, invitandole a

formulare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni,

Art. 13

Piano strutturale provinciale.

1) Il Piano strutturale provinciale (P.S.P.) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della [legge n. 142/1990](#), nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.

2) Il P.S.P. contiene:

a. il quadro conoscitivo dei Sistemi naturalistico ambientale, insediativo e relazionale, desunto dalla C.R.S. e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;

b. l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di:

- Armature urbane essenziali e Regimi d'uso previsionali generali (assetto territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento preliminare di cui all'art. 11;

- indirizzi d'intervento per la tutela idrogeologica - morfologica e naturalistico - ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto, disposto dalla successiva lett. d);

c. la Verifica di coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del Q.S.R. ai sensi dell'art. 29 e la Verifica di compatibilità con i Regimi d'intervento della C.R.S. ai sensi dell'art. 30;

d. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di bacino, dai Piani dei parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;

e. gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;

f. le Schede strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano strutturale comunale;

g. le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo quarto comma:

h. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla [L.R. n. 25/1998](#).

3) Il P.S.P. definisce i Comuni obbligati al Piano strutturale e al Piano operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo regolamento urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente.

4) Il P.S.P. ha valore di Piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, secondo comma, del D.Lgs, n. 112/1998: esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.

5) Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di pianificazione/localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28.

6) Il P.S.P. viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36, esso costituisce il riferimento principale per il Programma triennale dei lavori pubblici in base all'[art. 14 della legge n. 109/1994](#).

Art. 14

Piano strutturale comunale.

1) Il Piano strutturale comunale (P.S.C.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal P.S.P., integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

2) Il P.S.C. contiene:

a. il quadro conoscitivo dei Sistemi naturalistico ambientale, insediativo e relazionale, desunto dalla C.R.S. e specificato in dettaglio con riferimento al

territorio comunale, e contiene il quadro conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità;

b. gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale definiti nel Documento preliminare di cui all'art. 11;

c. la individuazione e precisazione. nell'ambito dei Sistemi di cui alla precedente lettera a), dei Sub - Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, riconoscibili nel territorio comunale, con la definizione dell'Armatura urbana e dei Regimi d'uso previsionali (nuovo assetto del territorio comunale) da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al punto b);

d. la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi del P.S.P. e la verifica di compatibilità con i Regimi d'intervento della C.R.S.;

e. l'eventuale perimetrazione dei Piani operativi, di cui al successivo art. 15, di importanza strategica;

f. i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro anni, relativi a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo quarto comma, da rispettare fino all'approvazione dei Piani operativi;

g. gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione del P.O., e la definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e servizi necessari per garantirne la realizzazione entro tempi coerenti con i Programmi triennali dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della [legge n. 109/1994](#);

h. i perimetri dei Distretti urbani di cui all'art. 34, primo comma.

3) Il P.S.C. ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1-bis della [legge n. 431/1985](#); esso impone pertanto esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica ([legge n. 1497/1939](#)).

4) Il P.S.C. recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse regionale e/o provinciale che, per la parte oggetto di Accordi di piani pianificazione/localizzazione di cui ai successivi artt. 26 e 28 assumono carattere vincolistico e conformativo della proprietà.

5) Il P.S.C. viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il Programma triennale dei lavori pubblici, in base all'art. 14 della [legge n. 109/1994](#).

Art. 15*Piano operativo.*

1) Il Piano operativo (P.O.) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del P.S.C., e/o del regolamento urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità c/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:

a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);

b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);

c. previsioni del Programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi elenchi annuali c/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali;

d. proposte presentate da privati attraverso le modalità di partecipazione di bando.

2) Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al precedente comma, sono definite nel regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.

3) Il P.O. definisce i Regimi urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unità immobiliari di Regime d'uso, Regime d'intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprietà.

4) Il P.O. individua i Distretti urbani di cui all'art. 34, secondo comma, per l'adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari interessati dalla sua attuazione.

5) Il P.O., in conformità delle previsioni del P.S.C., definisce, ai fini dell'intervento da realizzare:

a. la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti, da realizzare e trasformare nel periodo di validità del Piano;

b. le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai Piani attuativi di cui all'art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

c. le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

d. le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le

opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;

e. le norme per la propria attuazione.

6) Il P.O. integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'*art. 16 della legge n. 179/1992*.

7) Qualora il P.O. approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei Piani attuativi di cui all'art. 17.

8) Il P.O. ha validità di cinque anni dall'approvazione ⁽⁶⁾.

9) Le previsioni del Piano operativo decadono per le specifiche sue parti se, entro il termine di validità, non siano state richieste le Concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti preliminari delle opere pubbliche o i Piani attuativi, previsti dal piano, le disposizioni dei Piani attuativi previsti e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.

10) L'adozione del P.O. in assenza del P.S.C., è subordinata alla Verifica di coerenza, effettuata nei modi di cui all'art. 29, con le previsioni della Scheda strutturale del Comune interessato, allegata al P.S.P.

11) Il P.O. viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 37.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3*.

Art. 16

Regolamento urbanistico ⁽⁷⁾.

1) Il regolamento urbanistico (R.U.) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.

2) Il R.U. contiene:

a. l'individuazione dei perimetri dei Suoli urbanizzati, non urbanizzati e riservati all'armatura urbana definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera b), della presente legge;

b. L'individuazione delle aree, all'interno del perimetro dei suoli urbanizzati, sulle quali è possibile, indipendentemente, dal Piano operativo di

cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

c. l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d. la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i Piani attuativi di cui all'art. 17;

e. la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti all'esterno dei Suoli urbanizzati, indipendentemente dal Piano operativo di cui all'art. 15 compresi quelli relativi alle zone omogenee "E" di cui al [D.M. n. 1444/1968](#) ⁽⁸⁾;

f. le infrastrutture da realizzare all'esterno dei Suoli urbanizzati;

g. i Regimi urbanistici vigenti all'interno dei perimetri di cui alla lettera b);

h. la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.

3 Il R.U. è valido a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

4) Le previsioni del R.U. di cui al secondo comma, lett. c), d), f), decadono agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive; la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione di P.O. e/o Accordi di localizzazione.

5) Il R.U. viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui all'art. 36.

(7) Per la proroga concessa al Comune di Francavilla sul Sinni per la redazione del regolamento urbanistico vedi l'[art. 17, L.R. 9 agosto 2007, n. 13](#).

(8) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#).

Art. 17*Piani Attuativi* ⁽⁹⁾.

1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di:

a) Piani Particolareggiati, di cui all'*art. 13 della legge n. 1150/42*;

b) Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla *legge n. 167/62*;

c) Piani per gli Insedimenti Produttivi, di cui all'*art. 27 della legge n. 865/71*;

d) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'*art. 28 della legge n. 457/78*;

e) Piani di Lottizzazione, di cui all'*art. 28 della legge n. 1150/42*.

2. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.

3. L'atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

4. I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali e regionali di riferimento.

5. I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al PO e al RU e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti.

6. Per la formazione dei piani attuativi di iniziativa privata si osservano le disposizioni di cui all'*art. 27, comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166*.

(9) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3*, è stato poi così sostituito dall'*art. 11, L.R. 3 dicembre 2012, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 17. Piani attuativi. 1) I Piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del P.O. o del R.U., ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di:

a. Piani particolareggiati, di cui all'*art. 13 della legge n. 1150/1942*;

- b. Piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla [legge n. 167/1962](#);
- c. Piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'[art. 27 della legge n. 865/1971](#);
- d. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'[art. 28 della legge n. 457/1978](#);
- e. Piani di lottizzazione, di cui all'[art. 28 della legge n. 1150/1942](#).
- 2) Ciascun Piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.
- 3) L'atto di approvazione del Piano attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.
- 4) I Piani attuativi e le relative varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali e regionali di riferimento .
- 5) I Piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al P.O. e al R.U. e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti,
- 6) Non sono considerati contrasti ai fini del comma precedente:
- a. limitate rettifiche delle perimetrazioni;
- b. variazioni non superiori al 5% delle quantità complessive previste;
- c. modifiche, non superiori al 10%, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui alla lettera b),
- d. incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico;
- e. variazioni dell'impianto insediativo proposto che non riguardano le dotazioni di standards e servizi pubblici previsti dalla pianificazione sovraordinata.».

TITOLO III

Gli strumenti e le strutture operative

Capo II - Strumenti non Istituzionali

Art. 18

Piani e programmi complessi.

1) Sono strumenti non istituzionali della P.T. ed U.i.:

- Programmi integrati;
- Programmi recupero urbano;
- Programmi di riqualificazione urbana;
- Contratti di quartiere;
- Progetti urbani,

2) La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della P.T. e U. regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure dei P.O. di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili.

3) Il soggetto proponente deve in ogni caso sottoporre alle procedure di partecipazione di cui all'art. 9 lo strumento non istituzionale, con allegati:

- il perimetro dell'area interessata in riferimento al P.S.C. e/o alla C.R.S.;
- le motivazioni del pubblico interesse delle opere previste;
- le verifiche di compatibilità e di coerenza di cui agli artt. 29-30;
- i bilanci urbanistici ed ambientali di cui all'art. 15 - primo comma;
- la coerenza e l'integrazione con il Programma triennale dei LL.PP., ex art. 14 della [legge n. 109/1994](#).

TITOLO III

Gli strumenti e le strutture operative

Capo III - Strutture operative della P.T. e U.

Art. 19

Progettazione e valutazione ⁽¹⁰⁾.

1) Le attività relative alla progettazione della P.T. ed U. sono espletate:

a. dagli uffici di pianificazione appositamente costituiti anche ai fini della attuazione e gestione di cui all'art. 20 dagli enti di cui agli artt. 5 e 6, primo comma; in detti uffici devono essere presenti le professionalità e le competenze disciplinari necessarie alla progettazione urbanistica e territoriale;

b. da strutture di progettazione miste, anche consortili, nelle forme previste dall'art. 6 della [legge n. 127/1997](#), commi 4 e 13;

c. dai soggetti di cui all'art. 17 [legge n. 109/1994](#).

2) Le attività di valutazione della P.T. ed U. sono svolte dal Nucleo di cui all'art. 32.

(10) Con [Delib.G.R. 27 aprile 2000, n. 1031](#) è stata istituita, ai sensi del presente articolo, la Struttura di Pianificazione Urbanistica e Territoriale regionale.

Art. 20

Attuazione e gestione.

1) Sono strutture di attuazione della P.T. ed U.:

- le strutture tecniche degli enti pubblici territoriali;
- gli enti ed i soggetti privati erogatori dei servizi;
- le Società di trasformazione urbana;
- i soggetti promotori di cui all'art. [37-bis della legge n. 109/1994](#).

2) Sono strutture di gestione delle P.T. ed U.:

- le strutture di gestione degli enti pubblici territoriali;
- le società municipalizzate dei servizi;
- i soggetti promotori di cui all'art. [37-bis della legge n. 109/1994](#).

3) Per sopperire all'insufficienza, od all'assenza di professionalità qualificate, la Regione, le Province ed i Comuni, anche consorziati, possono stipulare convenzioni con professionisti esterni o costituire strutture miste per gli adempimenti derivanti dall'attuazione e gestione della P.T. ed U.

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo I - Continuità, Ordinarietà e Ciclicità della P.T. e U.

Art. 21

Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale.

1) Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere caratterizzati da continuità e ordinarietà, in particolare:

- per la pianificazione di tipo strutturale è necessario:

a1 procedere preliminarmente alla verifica dello stato della pianificazione;

a2 promuovere la concertazione della nuova attività di pianificazione nelle forme di cui del titolo IV, capo 2°;

a3 individuare i perimetri dei Distretti urbani di trasformazione o di nuovo impianto, ai sensi dell'art. 34, comma 1;

- per la pianificazione di tipo operativo è necessario:

b1 prioritariamente garantire l'attuazione della parte pubblica dell'impianto urbano (S.R.A.U.);

b2 prevedere l'attuazione attraverso i processi perequativi, nei e tra i Distretti urbani, ai sensi dell'art. 34. Comma 2;

- per la pianificazione degli enti di cui all'art. 6, primo comma, è necessario:

c1 verificare lo stato di attuazione della pianificazione di competenza in essere e delle interazioni tra le pianificazioni di enti istituzionali diversi che interessano l'area,

c2 avviare la concertazione delle nuove attività di pianificazione nelle forme di cui al capo 2° del presente titolo.

Art. 22*Ciclicità ed interazione nella P.T. e U.*

1) Deve essere garantita una ciclicità ed una interazione nei processi di P.T. ed U. tra le fasi di pianificazione, di progettazione, di valutazione, di attuazione e di gestione, attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al titolo III e delle tecniche descritte nei protocolli di cui al regolamento di attuazione di cui al precedente art. 2,

Art. 23*Rapporto urbanistico.*

1) I Piani operativi di cui all'art. 15 devono essere aggiornati ogni due anni attraverso rapporti urbanistici contenenti bilanci urbanistici ed ambientali, redatti secondo le specifiche individuate nel regolamento d'attuazione di cui al precedente art. 2 ⁽¹¹⁾.

2) I progetti di intervento pubblici e privati devono essere corredati dai dati per l'aggiornamento di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto in detto regolamento.

(11) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.*

TITOLO IV**I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica****Capo II - Concertazione****Art. 24***Modalità di concertazione.*

1) La concertazione è la modalità attraverso la quale si, formano, si variano ed aggiornano gli strumenti, istituzionali e non istituzionali, della P.T. ed U., e/o si localizzano interventi pubblici e di interesse pubblico non previsti in detti strumenti.

2) La concertazione si pratica attraverso:

a. Conferenza di pianificazione, per la formazione o variazione dei Piani strutturali o Piani territoriali dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6, primo comma;

b. Accordo di pianificazione, per la contestuale definizione e/o variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione;

c. Conferenza di localizzazione, per la localizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico non previsti nei Piani strutturali vigenti;

d. Accordo di localizzazione, per la contestuale variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione, conseguente alla previsione di progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

Art. 25

Conferenza di pianificazione.

1) Gli Enti titolari della PT e U di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge, in vista della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o pianificazione, convocano una conferenza di pianificazione ⁽¹²⁾ chiamando a parteciparvi gli Enti territorialmente e/o settorialmente interessati ⁽¹³⁾.

2) [L'Ente che convoca la conferenza elabora il Documento preliminare di Piano, e lo trasmette, 30 giorni prima della convocazione della Conferenza, agli Enti da invitare] ⁽¹⁴⁾.

3) Obiettivo della Conferenza è quello di:

- concertare con gli Enti invitati le scelte di pianificazione, in attuazione dei principi di sussidiarietà e copianificazione:

- verificare quali siano le condizioni per procedere alla formazione del piano in oggetto in regime di compatibilità con la C.R.S., e di coerenza con la pianificazione sovraordinata.

4) Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali (o loro delegati) degli

Enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione in oggetto, ovvero competenti ad esprimere, su di essi pareri, intese, nulla - osta o assensi comunque denominati. Per quanto non previsto dal presente articolo, alla Conferenza di pianificazione si applicano le procedure della Conferenza di servizi di cui all'*art. 7 della legge n. 109/1994* e successive modifiche ⁽¹⁵⁾.

5) Gli Enti partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato; le valutazioni saranno espresse secondo i criteri definiti al successivo capo 3°, ulteriormente specificati dal regolamento d'attuazione di cui all'*art. 2 della presente legge*.

6) La conferenza di pianificazione si conclude con la redazione di un verbale che deve dare atto dell'espletamento delle verifiche di compatibilità alla CRS e di coerenza alla pianificazione strutturale sovraordinata, effettuate, nei modi di cui agli articoli 29 e 30 ⁽¹⁶⁾:

a. nel caso di risultato positivo di dette verifiche il verbale, redatto dal responsabile del procedimento, autorizza la formazione e l'adozione dello strumento di pianificazione in oggetto, con le modalità di cui all'*art. 36*;

b. nel caso che, dalla verifica di coerenza, emerga la necessità di variare anche lo strumento di pianificazione sovraordinato, il responsabile del procedimento convoca l'Ente titolare di detto strumento per sottoscrivere l'Accordo di pianificazione di cui al successivo art. 26;

c. nel caso che le verifiche di compatibilità e/o di coerenza diano esito negativo ed emerga l'impossibilità di concludere positivamente l'iter della Conferenza, sulla base dei motivati pareri negativi ivi espressi, il responsabile del procedimento fissa i termini temporali per la nuova convocazione.

7) È facoltà dell'Ente che promuove la conferenza, nel caso di esito positivo, riconvocarla prima dell'adozione dell'atto di pianificazione definitivo.

8) Ai Piani territoriali degli Enti di cui all'*art. 6, primo comma*, espletata la Conferenza, si applicano le procedure di adozione, pubblicità, partecipazione ed approvazione previste dalle rispettive leggi di riferimento.

(12) Per la proroga concessa al Comune di Francavilla sul Sinni per la redazione del regolamento urbanistico e per l'indizione della Conferenza di pianificazione vedi l'*art. 17, L.R. 9 agosto 2007, n. 13* e l'*art. 43, L.R. 7 agosto 2009, n. 27*.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera e), n. 1), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «1) Gli Enti titolari

della P.T. e U. di cui agli artt, 5 e 6, primo comma, della presente legge, in vista della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o pianificazione strutturale, convocano per l'esame del Documento preliminare di cui all'art. 11 una Conferenza di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli Enti territorialmente e/o settorialmente interessati.».

(14) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 2), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.](#)

(15) Il secondo periodo è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 3), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.](#)

(16) Capoverso così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 4), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.](#)

Art. 26

Accordo di pianificazione.

1) Gli Enti titolari della P.T. e U. di cui all'art. 5 della presente legge, in funzione del criterio di prevalenza di cui all'art. 7, nei casi in cui risulti necessaria, al fine del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più strumenti di pianificazione di cui al titolo III capo 1°, possono promuovere la definizione di un Accordo di pianificazione tra Enti diversi.

2) Il soggetto promotore dell'Accordo convoca a tal fine una Conferenza di pianificazione, cui partecipano gli Enti territorialmente e settorialmente interessati.

3) L'Accordo di pianificazione, che deve essere comunque compatibile con la C.R.S. regionale, consiste nell'adesione unanime espressa dalle amministrazioni interessate, al Documento preliminare, in sede di conferenza di pianificazione.

4) Gli Enti intervenuti alla Conferenza, prima della loro adesione all'Accordo, adottano lo strumento di pianificazione ed espletano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, nei tempi ivi previsti.

5) Qualora gli Enti interessati confermino unanimemente l'Accordo, con le integrazioni e modifiche derivanti dall'eventuale recepimento di osservazioni di cui al precedente comma, si procede alla sua definitiva approvazione in sede di Conferenza di pianificazione, ed alla ratifica dello stesso da parte dei Consigli degli Enti.

Art. 27*Conferenze di localizzazione.*

1) Gli Enti titolari della pianificazione di cui agli artt. 5 e 6, primo comma, in relazione alla necessità di localizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria pianificazione strutturale vigente, convocano una Conferenza di localizzazione dell'intervento.

2) La Conferenza di localizzazione deve valutare:

- l'interesse pubblico dell'intervento;
- l'urgenza della localizzazione e comunque l'impossibilità di procedere per le vie ordinarie della pianificazione di cui al titolo III, capo, 1°, della presente legge;
- la compatibilità ai sensi della Carta regionale dei suoli dei diversi siti proposti per la localizzazione;
- la coerenza della localizzazione rispetto alla Pianificazione strutturale vigente e, in sua assenza, a quella di livello superiore.

La compatibilità e la coerenza di cui ai precedenti punti vengono verificate nei modi di cui agli artt. 29 e 30.

3) La Conferenza di localizzazione viene convocata dal legale rappresentante dell'Ente titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento, su proposta del responsabile del procedimento del lavoro pubblico da realizzare, o su richiesta dell'Ente proponente l'intervento.

4) Partecipano alla conferenza i rappresentanti legali (o loro delegati) dei seguenti soggetti:

- proponente l'intervento, che deve fornire lo "studio di fattibilità" e/o "progetto preliminare" dell'intervento di cui alla [legge n. 109/1994](#), nonché tutte le indicazioni necessarie alla valutazione di cui al comma precedente;
- titolare della pianificazione, nell'ambito interessato dall'intervento;
- titolare della verifica di coerenza ai sensi del precedente secondo comma;
- Enti interessati dagli effetti diretti e indiretti dell'intervento, competenti

ad esprimere su di esso pareri, nulla - osta, o assensi comunque denominati.

5) La Conferenza di localizzazione tiene luogo della Conferenza di servizi, di cui all'*art. 7 della legge n. 109/1994* e si conclude con la sottoscrizione di un Verbale che deve dare atto delle valutazioni di cui al precedente comma 2 ⁽¹⁷⁾.

6) Gli Enti di cui all'*art. 5*, sulla base degli esiti della Conferenza, adottano la relativa variante allo strumento urbanistica ed attivano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'*art. 9 - secondo comma*, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni ⁽¹⁸⁾.

7) La Conferenza di localizzazione può essere convocata anche per la determinazione della pubblica utilità ed urgenza, nonché dei Regimi urbanistici specifici, di opere previste nella vigente Pianificazione strutturale; in tal caso, la Conferenza deve valutare esclusivamente l'interesse pubblico dell'intervento.

8) Per la localizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico in aree già assoggettate ai Regimi urbanistici di cui all'*art. 3*, si applicano le norme dell'*art. 1 della legge n. 1/1978*, integrate, per quanto attiene le procedure di formazione delle varianti urbanistiche, dalle norme della presente legge.

(17) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), n. 1) L.R. 4 gennaio 2002, n. 3*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), n. 2), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3*.

Art. 28

Accordo di localizzazione.

1) I soggetti di cui al titolo II, capo 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 55 del D.Lgs. n. 112/1998* qualora intendano procedere alla realizzazione di progetti di opere, ivi comprese quelle di interesse statale di cui all'*art. 81 del D.P.R. n. 616/1977* come modificato dal *D.P.R. n. 383/1994*, che comportino modifiche specifiche e puntuali agli strumenti istituzionali della pianificazione di cui al titolo III, capo 1, convocano una conferenza di servizi ai sensi della *legge n. 241/1990, art. 14* ed *art. 7 della legge n. 109/1994*, motivando e circostanziando le ragioni di opportunità ed urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al

presente articolo.

2) La pronuncia in sede di conferenza di servizi degli Enti istituzionali titolari degli strumenti di pianificazione da modificare, deve essere preceduta da conforme deliberazione consiliare di adozione sottoposta a procedura di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni.

3) Espletata tale procedura, la Conferenza di servizi, previa verifica di compatibilità di cui all'art. 30, assume le sue determinazioni in seduta deliberante, da convocare comunque non oltre il termine di 90 gg. dalla data della prima seduta della conferenza stessa e definisce i termini dell'Accordo di localizzazione in riferimento all'adeguamento degli strumenti istituzionali di cui al titolo III, capo 1° ed alla dichiarazione di pubblica utilità anche ai sensi dell'art. 17, comma 59 della legge n. 127/1997.

4) Le determinazioni adottate dalla Conferenza di servizi costituiscono l'Accordo di localizzazione; esse sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei procedimenti ordinari; qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto dell'intervento sul quale si sono già pronunciati i Consigli degli Enti, ai sensi del comma 2 precedente, e non sia stato preventivamente acquisito l'assenso di tutti, l'efficacia di dette determinazioni è subordinata alla ratifica da parte di tali Organi. da adottarsi entro 30 gg,

5) Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi, attraverso la stipula dell'Accordo di localizzazione, è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e da divulgarsi con manifesti e pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

6) Nel caso i soggetti di cui al primo comma abbiano avviato la definizione di un Accordo di programma di cui alla legge n. 142/1990, art. 27, e siano previsti interventi e/o programmi che comportino variazioni alla strumentazione urbanistica vigente a livello comunale, l'adesione del Sindaco all'Accordo è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4 precedenti.

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo III - Modalità di valutazione

Art. 29*Verifica di coerenza.*

1) La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli.

2) La verifica di coerenza persegue:

a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema naturalistico - ambientale di cui alla C.R.S. e sue specificazioni;

b. Obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazionale e infrastrutturale;

c. Obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e delle gerarchie urbane;

d. Obiettivi di coerenza con i programmi economici.

3) La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli.

4) Gli enti titolari di P.T. ed U. preliminarmente alle adozioni di atti di pianificazione di cui agli artt. 12, 13, 14, 16 della presente legge, devono porre in essere una procedura di verifica di coerenza del Piano agli strumenti di P.T. ed U. di livello superiore, ove esistenti; in loro assenza, si esprime la conferenza di pianificazione appositamente convocata, ai sensi del quinto comma dell'art. 25 ⁽¹⁹⁾.

5) Gli Enti di cui al precedente comma trasmettono il Piano all'Ente di livello superiore, per l'emissione del parere, formalizzato con deliberazione della Giunta, entro il termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento degli atti.

Il termine può essere interrotto una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi.

Trascorso inutilmente detto termine, il "parere" si intende comunque reso in senso positivo.

6) Per i P.S.C. di cui all'art. 14 la successiva delibera d'adozione va comunque trasmessa agli Enti sovraordinati, per conoscenza.

7) Per i Piani di gestione territoriale dei Parchi regionali di cui all'[art. 19 della L.R. n. 28/1994](#), la verifica di coerenza è operata dalla Giunta regionale contestualmente all'esame delle osservazioni di cui all'art. 19, sesto comma, della predetta legge.

(19) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), *L.R. 4 gennaio 2002, n. 3*.

Art. 30

Verifica di compatibilità.

1) La verifica di compatibilità si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella C.R.S.

2) La verifica di compatibilità persegue:

a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema naturalistico - ambientale di cui alla C.R.S. e sue specificazioni;

b. Obiettivi di restauro e riqualificazione del Territorio e di continuità delle reti vegetazionali;

c. Obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici.

3) Gli Enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa di cui agli art. 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, preliminarmente alla adozione degli stessi, devono porre in essere una procedura di verifica di compatibilità del Piano in oggetto ai Regimi di intervento definiti nella C.R.S.

4) La verifica di compatibilità consiste nell'accertamento che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei Sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto, siano compatibili con i livelli di trasformabilità di tali sistemi individuati dalla C.R.S. attraverso la perimetrazione dei Regimi d'intervento e nei modi definiti dal regolamento d'attuazione della presente legge.

5) La verifica di compatibilità è certificata dal responsabile tecnico (dirigente) dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione in oggetto, sulla base dei criteri valutativi individuati nel regolamento d'attuazione della presente legge, su conforme e preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione del Piano da adottare.

6) L'Attestazione di verifica di cui al precedente comma, fa parte integrante del Piano in oggetto.

7) La verifica di compatibilità sostituisce i pareri regionali di cui alla *legge regionale n. 47/1998* e alla *legge regionale n. 25/1998* ed i pareri di

competenza regionale che derivano dalla [legge n. 1497/1939](#) e dalla [legge n. 64/1974](#), ove necessari; il regolamento d'attuazione definirà le modalità di coordinamento tra gli Uffici regionali competenti ed il Dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità.

7-bis) La verifica di compatibilità volta a valutare la sostenibilità geologica delle trasformazioni antropiche in aree che prevedano la realizzazione di una pluralità di edifici attraverso previsioni plano-volumetriche inserite nel R.U., ove per tali aree non siano stati predisposti adeguati approfondimenti di indagine indicati nella [L.R. n. 38/1997](#), è effettuata con le modalità previste per le aree da attuare con interventi indiretti rinviati a successivi Piani attuativi. In questa ipotesi l'attuazione delle previsioni plano-volumetriche è subordinata alla successiva acquisizione di parere geologico ai sensi della [L.R. n. 38/1997](#) e della [L.R. n. 37/1996](#) ⁽²⁰⁾.

8) Le Amministrazioni comunali, allo scopo di affiancare i progettisti ed il responsabile tecnico dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione nel processo di certificazione inerente gli aspetti geologici coinvolti nella redazione degli atti di pianificazione di cui al presente articolo, potranno richiedere la nomina di un tecnico individuato nell'ambito delle strutture regionali. Le spese relative all'attività di affiancamento saranno detratte dal contributo assegnato al Comune ⁽²¹⁾.

(20) Comma aggiunto dall'[art. 35, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31](#), indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 7 (già esistente), a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'[art. 53, comma 1, della stessa legge](#)).

(21) Comma aggiunto dall'[art. 35, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'[art. 53, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 31

Il ciclo della valutazione.

1) Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di coerenza e compatibilità dei Piani, di cui agli artt. 29 e 30 precedenti, il regolamento d'attuazione della presente legge definirà i criteri ed i parametri da applicare alle previsioni dei Piani stessi.

2) Detti parametri riguardano in particolare:

a. gli indicatori di qualità attinenti la tutela e conservazione del Sistema naturalistico - ambientale;

b. gli indicatori di efficienza e di funzionalità spazio - temporali dei sistemi infrastrutturali ed insediativo;

c. gli indicatori di efficienza ambientale per i Regimi di trasformazione e nuovo impianto.

3) Detti parametri troveranno riscontro nelle specifiche tecniche di definizione del Sistema informativo territoriale di cui al successivo art. 41.

Art. 32

Nucleo di valutazione urbanistica (N.V.U.).

1) È istituito il Nucleo di valutazione urbanistica regionale avente il compito di:

a. monitorare le attività di valutazione di cui agli artt. 29 e 30;

b. esprimere alla Giunta regionale pareri in merito a:

- definizione del Q.S.R.

- prescrizioni di carattere territoriale degli atti di pianificazione settoriale regionale;

c. redigere annualmente un "Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio regionale", da inviare alla competente commissione consiliare permanente ⁽²²⁾;

d. redigere dopo due anni di entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza almeno biennale, un rapporto sullo stato di attuazione della stessa, sentiti i soggetti e gli Enti interessati; l'Assessore competente relaziona al riguardo al Consiglio regionale.

2) Il regolamento di attuazione della presente legge definirà le modalità di espletamento dell'attività del N.V.U., con particolare riferimento al monitoraggio continuo dell'attività di pianificazione.

3) Del Nucleo di valutazione fanno parte:

a) l'Assessore Regionale competente o suo delegato, che lo presiede;

b) un dirigente o suo delegato, del Dipartimento Ambiente e Territorio;

c) l'Assessore Provinciale competente di ciascuna Provincia o suo delegato;

d) un esperto nominato per ciascuna provincia, designato, previa intesa, dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri;

e) un esperto in rappresentanza degli Enti Parco;

f) un Dirigente, o suo delegato, dell'Autorità di Bacino;

g) un dirigente, o suo delegato, degli uffici Ambiente e Territorio della Provincia;

h) cinque esperti scelti dalla Giunta Regionale con il criterio di interdisciplinarietà, di cui almeno due esperti in pianificazione urbanistica e territoriale ⁽²³⁾.

4) Il Nucleo di valutazione urbanistica è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa e comunque fino alla nomina successiva.

5) Ai componenti del Nucleo di valutazione, estranei all'Amministrazione regionale, spettano i gettoni e le indennità determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia e le spese di funzionamento del Nucleo sono a carico della Regione.

6) Il N.V.U. verrà istituito con atto della G.R. entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(22) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera h), n. 1), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#).

(23) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), n. 2), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#). Il testo originario era così formulato: «3) Del Nucleo di valutazione fanno parte:

- L'Assessore regionale all'assetto del territorio, o suo delegato, che lo presiede;

- 2 Dirigenti, o loro delegati, del Dipartimento regionale all'assetto del territorio, di cui uno in rappresentanza delle Autorità di bacino, nonché gli Assessori provinciali all'assetto del territorio, o loro delegati, ed un delegato dell'A.N.C.I., ed, inoltre, i dirigenti o loro delegati degli uffici provinciali all'assetto del territorio;

- n. 5 esperti, scelti dalla Giunta regionale, con criteri di interdisciplinarietà di cui almeno due esperti in pianificazione urbanistica e territoriale;

- n. 1 esperto in rappresentanza degli Enti Parco;
 - n. 2 esperti designati dagli ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri delle provincie di Potenza e Matera.».
-

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo IV - Modalità della perequazione urbanistica

Art. 33

Finalità e contenuti della perequazione.

- 1) La perequazione urbanistica persegue l'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione e la ripartizione equa tra proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città (S.R.A.U.).
 - 2) La pratica della perequazione urbanistica si basa su un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.
 - 3) La valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio l'indifferenza delle determinazioni del P.O. o del R.U., rispetto al valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento della formazione del piano.
 - 4) L'accordo fra e con i privati può essere determinato come esito di asta pubblica fra operatori, basata su condizioni di sostanziale equilibrio tra la domanda e l'offerta di suolo oggetto di trasferimento di diritti edificatori.
 - 5) Il progetto di piano relativo all'armatura urbana (S.R.A.U.) definito nella Pianificazione strutturale e in quella operativa costituisce il riferimento dimensionale della domanda di suolo.
-

Art. 34

Ambiti, distretti urbani e strumenti perequativi.

- 1) La Pianificazione strutturale, per il perseguimento delle finalità di cui

all'art. 33 definisce, negli Ambiti urbani e periurbani di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) e secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione:

- i perimetri dei Distretti urbani di trasformazione e/o nuovo impianto tra i quali applicare modalità di trasferimento di diritti edificatori;

- i perimetri di Distretti urbani nei quali applicare modalità di compensazione di diritti edificatori.

2) La Pianificazione operativa, nel perseguimento delle dette finalità, nei Distretti urbani come sopra perimetrati, regola le modalità di trasferimento e di compensazione dei diritti edificatori in relazione ai Regimi urbanistici di cui all'art. 3 ed alle politiche impositive locali con particolare riferimento alla perimetrazione delle microzone censuarie.

3) I Documenti preliminari di cui all'art. 11 così come i Rapporti urbanistici di cui all'art. 23 devono dare conto degli esiti delle politiche perequative poste in essere dai piani.

TITOLO IV

I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica

Capo V - Modalità di Formazione, Approvazione, Attuazione e Modifica degli Strumenti

Art. 35

Modalità di adozione e approvazione della C.R.S.

1) La Carta regionale dei suoli, è adottata dall'Ente Regione, mediante delibera di G.R., sentita la Commissione regionale BB.AA. ed il N.V.U. in seduta congiunta, e viene trasmessa alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e Consorzi di Comuni, ai Parchi nazionali e regionali, alle Autorità di bacino, affinché venga espletata la procedura di "partecipazione per osservazione" di cui al precedente art. 9. Alla C.R.S. adottata si applicano le misure di salvaguardia di cui alla [legge n. 1187/1968](#).

2) Gli Enti di cui al comma precedente, entro 5 mesi dalla data di ricezione della C.R.S., ne prendono atto e possono proporre la specificazione dei contenuti, delle definizioni e dei perimetri della C.R.S. stessa attraverso analisi specifiche e/o a scale minori utilizzando i criteri definiti nel regolamento di attuazione della presente legge.

3) La Giunta regionale; nei successivi 60 gg. dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, adotta una delibera di controdeduzioni alle osservazioni e/o specificazioni pervenute, e trasmette la C.R.S. al Consiglio regionale.

4) La C.R.S. è approvata con legge regionale ed è pubblicata per estratto sul B.U.R.

5) Le Province ed i Comuni, con delibera consiliare, adeguano i propri strumenti urbanistici ai contenuti della C.R.S., entro 12 mesi dalla data della sua approvazione.

Art. 36

Modalità di formazione, adozione ed approvazione della P.T. e U. - del P.S. e del R.U.

1) L'Ente Istituzionale territorialmente, competente forma gli Strumenti Istituzionali della PT e U di cui al Tit. III, Capo I, articoli 13, 14, della presente legge, mediante la convocazione di una conferenza di pianificazione, per l'esame del Documento Preliminare di cui all'art. 11 ove richiesto. L'Ente che convoca la conferenza elabora il documento preliminare di piano e lo trasmette 30 giorni prima della convocazione della conferenza agli Enti da invitare ⁽²⁴⁾.

2) L'Ente istituzionale, espletata la Conferenza di pianificazione, definisce il Piano e lo sottopone, preliminarmente all'adozione, alle procedure di verifica di coerenza rispetto alla P.S. di livello superiore, ove esistente, e di verifica di compatibilità alla C.R.S., di cui agli art. 29, 30.

3) Espletate dette verifiche, l'Ente istituzionale, entro i successivi 30 giorni, adotta il Piano dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e le trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di pianificazione che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di pianificazione ove questo non fosse stato recepito.

4) L'Ente istituzionale competente, espletate le procedure di partecipazione, entro i successivi 30 giorni, approva il Piano, mediante delibera di Consiglio, nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione e di verifica di coerenze e di compatibilità attivate.

4-bis) I Comuni trasmettono al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche

della Sostenibilità, oltre ad una copia conforme degli atti tecnici ed amministrativi, approvati nell'esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge, copia degli elaborati del regolamento Urbanistico in formato digitale vettoriale opportunamente georeferenziati, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. Tale adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell'erogazione finale dei contributi di cui alla [Delib.G.R. n. 1219/2002](#) ⁽²⁵⁾.

5) Ciascuna strumento di P.T. e U. deve comunque conformarsi alle prescrizioni dello strumento sovraordinato.

6) Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati esclusivamente attraverso l'approvazione di Accordi di pianificazione e/o localizzazione di cui agli artt. 26, 28 della presente legge.

7) Le prescrizioni di carattere territoriale della pianificazione settoriale, se non previste dai piani di cui al primo comma o da cui difformi, sono adottate contestualmente alla Variante a detto Piano e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della Variante stessa.

8) Nel caso della formazione del Q.S.R., la Conferenza di pianificazione è convocata in prima istanza da ciascuna Provincia, per l'esame del Documento preliminare adottato dalla Giunta regionale, ed in seduta conclusiva, entro e non oltre 90 giorni dalla prima convocazione, dalla Giunta regionale; in quest'ultima seduta le Province espongono le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli Enti locali partecipanti alle precedenti conferenze; tali osservazioni sono sostitutive della procedura di partecipazione per osservazione di cui al precedente terzo comma. Il Q.S.R. è approvato con delibera di Consiglio regionale nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti della Conferenza di pianificazione espletata.

(24) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera i\) L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#). Il testo originario era così formulato: «1) L'Ente istituzionale territorialmente competente, forma gli Strumenti istituzionali della P.T. e U. di cui al tit. III, capo 1° artt. 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una Conferenza di pianificazione, per l'esame del Documento preliminare di cui all'art. 11.».

(25) Comma aggiunto dall'[art. 40, comma 1, L.R. 30 gennaio 2007, n. 1](#).

Art. 37

Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione

Operativa (P.O.).

1) L'Ente, ai fini della formazione della P.O. approva con delibera di Giunta una relazione urbanistica al programma triennale dei LL.PP. di cui all'*art. 14 della legge n. 109/1994* avente i contenuti definiti nel regolamento d'attuazione della presente legge, dandone notizia al pubblico mediante manifesti ed avviso sul Foglio degli annunci legali e sul B.U.R. o anche mediante altre forme di diffusione.

2) Nel termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione della Relazione, e secondo le modalità della partecipazione di bando di cui al precedente art. 9, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal P.S.C. nel periodo di validità del P.O., presentano al Comune le loro proposte.

3) Entro i tre mesi successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, l'Ente adotta il P.O.

4) Con la delibera di Consiglio di adozione, l'Ente dà atto delle proposte pervenute, motivandone le conseguenti determinazioni, e dà luogo alla procedura di partecipazione per osservazione prevista all'art. 9 della presente legge.

5) Espletata quest'ultima procedura, il P.O. è approvato con delibera di Consiglio nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione attivate.

Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali della Provincia.

6) Il P.O. è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.

Le variazioni ai P.O., anche su proposta di operatori pubblici e privati, seguono le stesse procedure di cui sopra.

TITOLO V

Norme generali e transitorie

Art. 38

Disciplina delle aree prive di regime urbanistico.

- 1) Si intendono aree prive di regime urbanistico quelle per le quali non è vigente un P.O. o sia intervenuta la decadenza di cui ai precedenti artt. 15, nono comma, e 16, quarto comma.
 - 2) Nelle aree prive di regime urbanistico, se esterne ai perimetri di cui al precedente art. 16, secondo comma, lett. a, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lett. e).
 - 3) Nelle aree prive di regime urbanistico interne ai perimetri suddetti, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'art. 31, lett. a), b), c), d), della [legge n. 457/1978](#).
-
-

Art. 39

Misure di salvaguardia ⁽²⁶⁾.

1. Le misure di salvaguardia previste dalla [legge n. 1187/68](#) si applicano:

- a) per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione strutturale, di cui ai precedenti artt. 13, comma 5, e 14, comma 4, dalla data di stipula dell'accordo di pianificazione e/o localizzazione relativo;
 - b) per le previsioni del Regolamento Urbanistico dalla data di adozione;
 - c) per le previsioni vincolanti dei Piani Operativi dalla data di adozione.
-

(26) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 dicembre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 39. Misure di salvaguardia. 1) Le misure di salvaguardia previste dalla [legge n. 1187/1968](#), si applicano:

- a. per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione strutturale, di cui ai precedenti artt. 13, quinto comma e 14, quarto comma, dalla data di stipula dell'accordo di pianificazione e/o localizzazione relativo;
- b. per le previsioni vincolanti dei Piani operativi, del regolamento urbanistico e dei Piani attuativi, dalla data di adozione dei suddetti strumenti.».

Art. 40*Regolamenti edilizi.*

1) I Regolamenti edilizi di cui all'*art. 33 della legge n. 1150/1942* sono approvati dai Comuni ai sensi dell'*art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000*; a tal fine la Giunta Regionale predispone uno Schema - tipo di Regolamento Edilizio per i Comuni, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽²⁷⁾.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Regolamenti edilizi. 1) I regolamenti edilizi di cui all'*art. 33 della legge n. 1150/1942*, sono approvati dai Comuni ai sensi dell'*art. 5 della legge n. 142/1990*.

2) La Giunta regionale predispone uno schema - tipo di regolamento edilizio per i Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 41*Sistema informativo territoriale (S.I.T.).*

1) Il Sistema informativo territoriale (S.I.T.) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economico - territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordinamento integrato dei flussi informativi tra i soggetti titolari della P.T. e U. di cui al titolo II, capo 1° al fine di costituire una rete informativa unica, assicurare la circolarità delle informazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle informazioni stesse.

2) L'accesso alle informazioni è consentito nei modi previsti.

3) La Regione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Province, i Comuni e le Comunità Montane, promuove la definizione del progetto di Sistema Informativo Territoriale, specificando le tecniche informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi coerentemente agli artt. 2, 3, 4 della presente legge ⁽²⁸⁾;

4) La Regione provvede alla costituzione e disciplina del SIT entro un anno

dalla data di approvazione della CRS ⁽²⁹⁾.

(28) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera m), n. 1) [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#). Il testo originario era così formulato: «3) La Regione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Province ed i Comuni, promuove la definizione del progetto di Sistema informativo territoriale.».

(29) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#). Il testo originario era così formulato: «4) La Regione provvede alla costituzione e disciplina del S.I.T. entro un anno dalla data di approvazione della presente legge.».

Art. 42

Modalità di definizione della C.R.S. in fase di prima applicazione della presente legge.

1) La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un protocollo d'intesa con le Province di Potenza e Matera, per la redazione dalla C.R.S. tenendo conto delle analisi preliminari alla formazione del P.T.C.P. (ex art. 5 della [legge n. 1150/1942](#)) avviate ai sensi della [L.R. n. 30/1997 art. 17](#), e dei Piani paesistici regionali approvati con [L.R. n. 3/1990](#).

2) Il protocollo di intesa definisce, altresì, le specifiche tecniche ed informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi, coerentemente agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, anche ai fini della costituzione del S.I.T. regionale.

3) Entro il 31 ottobre 2002, la Giunta regionale adotta la C.R.S. dando avvio alla procedura di cui all'art. 35 della presente legge ⁽³⁰⁾.

(30) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#).

Art. 43

Modalità di definizione dei Q.S.R. e P.S.P. in fase di prima applicazione della presente legge.

- 1) Entro 3 mesi dalla data di adozione della C.R.S. da parte della Giunta regionale, la Regione e le Province danno avvio alle procedure di formazione di Q.S.R. e P.S.P., nelle forme della stipula di un Accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26 sulla base dei Documenti preliminari redatti da ciascuna amministrazione.
- 2) La stipula dell'Accordo di cui al primo comma tiene luogo della verifica di coerenza e della verifica di compatibilità di cui agli artt. 29 e 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di pianificazione ai sensi del precedente art. 25 sesto comma ⁽³¹⁾.
- 3) Le Province intervengono all'Accordo di pianificazione dopo aver preventivamente consultato gli Enti locali interessati sulla base del Documento preliminare di cui al primo comma.
- 4) Stipulato l'Accordo, la Regione e le Province danno corso all'adozione ed approvazione, rispettivamente di Q.S.R. e P.S.P., nelle forme previste dall'art. 36 della presente legge.

(31) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera o), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.*

(giurisprudenza)

Art. 44

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge ⁽³²⁾.

1. I Comuni sono tenuti a provvedere all'approvazione del regolamento urbanistico e, contestualmente, all'aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31 dicembre 2014.
2. Nelle more di approvazione del RU nei termini di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del PRG e Pdf vigenti.
3. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di

cui al precedente art. 26.

4. Stipulato l'accordo, i Comuni danno corso all'adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.

5. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui agli articoli 29, 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25, comma 7.

7. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi del precedente comma 1, fino alla data di approvazione del PSC (o scheda strutturale comunale), gli interventi consentiti in "zona agricola" (zona "E" [D.M. n. 1444/68](#)), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti, fatta salva la normativa comunale vigente eventualmente più restrittiva, alle seguenti limitazioni:

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i Comuni sono comunque obbligati a sostituire le norme transitorie del RU, di cui al precedente comma 7, alle prescrizioni del PSC.

(32) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 50, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28](#), poi modificato dall'[art. 54, L.R. 6 agosto 2008, n. 20](#), dall'[art. 44, L.R. 7 agosto 2009, n. 27](#) e dall'[art. 53, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42](#), è stato nuovamente così sostituito dall'[art. 13, L.R. 3 dicembre 2012, n. 25](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 17, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge. 1. I Comuni che hanno formato il regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge regionale, sono tenuti a convocare la Conferenza di Pianificazione, ai sensi del precedente articolo 25, entro il 30 giugno 2007; sono tenuti a provvedere all'adozione del Regolamento Urbanistico entro 90 giorni dalla data del verbale autorizzatorio della Conferenza definitiva, e all'approvazione del medesimo, contestualmente all'aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro 120 giorni dalla data dell'adozione. In tali Comuni, decorso inutilmente il termine per la indizione della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico e fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità,

possono essere rilasciati permessi a costruire esclusivamente per gli interventi di cui all'art. 9 del T.U. approvato con [DPR n. 380/2001](#), applicando, comunque, la norma più restrittiva fra l'articolo predetto e le previsioni dello strumento urbanistico vigente, che resta tale, con le misure limitative di cui al presente comma, fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico. Possono, inoltre, essere sempre consentiti interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, anche facendo ricorso alla conferenza di localizzazione di cui all'art.27 della [legge regionale n. 23/1999](#), nonché interventi privati che fruiscono di contributi riconducibili ai programmi finanziati con le risorse destinate alla ricostruzione e/o riparazione del patrimonio edilizio danneggiato da eventi sismici. Le misure limitative dell'attività edilizia cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di indizione della Conferenza di Pianificazione, ovvero dalla data di adozione del R.U.

2. [Le norme limitative dell'attività di trasformazione del territorio di cui al precedente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui la Conferenza di pianificazione, sebbene convocata, non si concluda con la formazione del verbale autorizzatorio entro 180 giorni decorrenti dalla data di avvio dei lavori della Conferenza stessa] (comma abrogato dall'[art. 53, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42](#)].

3. La Conferenza si intende compiutamente convocata solo se i soggetti partecipanti avranno ricevuto la stesura definitiva degli elaborati, predisposti in conformità del regolamento di attuazione della [L.R. n. 23/1999](#), approvato con [Delib.G.R. n. 512/2003](#), e della circolare approvata con [Delib.G.R. n. 1749/2006](#).

4. Le norme di salvaguardia di cui alla [legge n. 1902/1952](#) e successive modifiche e integrazioni entrano in vigore alla data riportata nella nota di convocazione della Conferenza di Pianificazione e, per i Comuni che hanno la Conferenza in corso, ovvero già conclusa ma in attesa di adozione, alla data di adozione del regolamento urbanistico e comunque il 90° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei Comuni che non hanno formato il regolamento Urbanistico alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restanti le norme limitative dell'attività edilizia contenute nel precedente comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, nell'esercizio delle proprie funzioni, provvede a concertare con le Amministrazioni Comunali tempi e modalità di formazione del Regolamento Urbanistico con l'eventuale nomina di un Coordinatore tecnico, individuato nell'ambito delle Strutture regionali, con compiti di affiancamento per la definizione dello stesso. Le spese relative all'attività del Coordinatore saranno a carico del Comune.

6. Per i Comuni che devono rinnovare il proprio Consiglio Comunale nel 2007 il termine del 30.6.07 di cui al precedente comma 1 si intende differito al 30.09.2007.

7. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula

dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

8. Stipulato l'accordo i Comuni danno corso all'adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.

9. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 7 e 8 .

10. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui agli articoli 29, 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25, comma 7.

11. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi del precedente 1° comma, fino alla data di approvazione del PSC (o scheda strutturale comunale allegata al PSP), gli interventi consentiti in "zona agricola" (zona "E" [D.M. n. 1444/68](#)), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti alle seguenti limitazioni:

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i Comuni sono comunque obbligati a sostituire le norme transitorie del RU, di cui precedente comma 11, alle prescrizioni del PSC; trascorso tale termine, si applicano le limitazioni di cui al precedente comma 1.». Precedentemente alla prima sostituzione il presente articolo era stato modificato dapprima dall'[art. 1, L.R. 31 ottobre 2001, n. 38](#), poi dall'[art. 1, comma 1, lettera p\), L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#), dall'[art. 43, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7](#), dall'[art. 1, L.R. 23 aprile 2003, n. 13](#), dall'[art. 58, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1](#), dall'[art. 37, L.R. 2 febbraio 2006, n. 1](#) e infine dall'[art. 40, comma 2, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2007, n. 1](#).

Art. 45

*Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati
antecedentemente alla presente legge.*

1) Gli strumenti urbanistici generali di cui agli [artt. 7 e 34 della legge n. 1150/1942](#), vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino all'approvazione del R.U.; a partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei S.U. individuato dal R.U., restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione è subordinata alla definizione di Piani operativi

e/o Accordi di localizzazione.

2) Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali di approvazione e di salvaguardia vigenti alla data suddetta, sino al recepimento obbligatorio, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della C.R.S.

3) Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge i Comuni possono adottare strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di salvaguardia di cui alla [legge n. 1150/1942](#).

4) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del R.U., i Comuni sono autorizzati ad adottare ed approvare solo varianti puntuali e limitate agli strumenti urbanistici generali esclusivamente facendo ricorso alle procedure della conferenza di pianificazione e/o localizzazione di cui agli artt. 25, 27 della presente legge, applicando le procedure di cui al comma 6 del precedente art. 44, fatto salvo quanto previsto al precedente terzo comma ⁽³³⁾.

5) In caso di adozione della variante in conformità ai risultati positivi delle verifiche di compatibilità e coerenza, raggiunti in sede di conferenza di pianificazione, e qualora a seguito dell'eventuale recepimento delle osservazioni vengano confermati i contenuti della variante adottata, i Comuni procedono alla sua definitiva approvazione ⁽³⁴⁾.

(33) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), n. 1), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#).

(34) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera q), n. 2), [L.R. 4 gennaio 2002, n. 3](#).

(giurisprudenza)

Art. 46

Interventi sostitutivi della Giunta regionale.

1) L'adeguamento e l'approvazione degli Strumenti istituzionali della P.T. e U. entro i termini previsti dal precedente art. 44, costituisce priorità per l'allocatione di interventi e risorse di competenza regionale.

2) In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 44 o degli altri

adempimenti cui gli Enti territoriali sono tenuti ai sensi della presente legge, la Giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione, trascorso il quale esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari.

3) Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ente inadempiente.

Art. 47

Norme finanziarie per l'avvio dei procedimenti.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso di lire 800.000.000, si provvede con la disponibilità di cui al cap. 7470 "Fondo globale per provvedimenti in corso".

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio, esercizio finanziario 1999, è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

1) in diminuzione:

- Cap. 7470 - "Fondo globale per provvedimenti in corso" spesa in conto capitale L. 800.000.000;

2) in aumento:

- Cap. 4218 (di nuova istituzione) - "Fondo per l'attivazione delle strutture operative istituzionali della pianificazione territoriale ed urbanistica" L. 800.000.000.

Con atto deliberativo della Giunta regionale, da assumere entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, saranno definite modalità e criteri per la concessione di contributi destinati all'attivazione delle strutture operative istituzionali anche consortili e di valutazione, e per l'attivazione di corsi di aggiornamento di funzionari e tecnici coinvolti nella applicazione della presente legge.

Art. 48

Abrogazioni.

1) Salvo quanto stabilito in via transitoria dai precedenti articoli, le previsioni di precedenti leggi regionali, in contrasto con la presente, sono abrogate.

Art. 49
Pubblicazione.

1) La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 11
AMBIENTE E TERRITORIO**

Il Dirigente Generale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0222149 del 26/06/2018



A tutti i Comuni e Province calabresi
Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

Direzione Generale,
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V- Tutela del Paesaggio
dg-abap.srvizio5@beniculturali.it
pec: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria
sr-cal@beniculturali.it

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Cosenza,
Catanzaro e Crotona
mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana
di Reggio Calabria e
la Provincia di Vibo Valentia
mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

e p.c., Assessore alla Pianificazione
Territoriale ed Urbanistica

Oggetto: Circolare contenente chiarimenti relativi alla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii e alle disposizioni normative Tomo IV QTRP.

PREMESSA

la presente circolare è finalizzata a fornire una uniforme applicazione della normativa regionale in ordine alle disposizioni normative contenute al Tomo IV del QTRP (approvato con D.C.R. n.134 del 01.08.2016) coerentemente alle norme della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 ss. mm. e ii.

In particolare, nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPdA) di cui agli artt. 17 bis e 25 bis della LR 19/02 e ss.mm.ii. - le cui attività in copianificazione con il MIBACT per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/04, sono state riavviate giusto decreto dirigenziale n. 10739 del 02/10/2017 - si ritiene opportuno emanare puntuale direttiva ad integrazione delle precedenti circolari prot. n. 294504 del 29.09.2016, prot. 254297 del 02.08.2017 e prot. n. 270904 del 29.08.2017.

Preliminarmente, occorre rammentare che ai sensi del comma 9 dell'art. 25 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., dall'entrata in vigore del QTRP, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul BURC, n. 84 del 05.08.2016, le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi.

Adeguamento della pianificazione degli Enti territoriali.

Dal 05.08.2016, tutti gli strumenti urbanistici subordinati, approvati e in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo i termini e le modalità di cui all'art. 30 delle medesime disposizioni e all'art. 73 della LUR e precisamente:

-nei casi di mero adeguamento di norme (art. 73, c.2) di piano comunale o provinciale in contrasto con le disposizioni del QTRP, i dirigenti comunali e provinciali ovvero i responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, devono adottare una specifica determina di conformazione contenente l'esplicitazione delle singole norme modificate per il proprio territorio, che dovrà essere trasmessa alla Regione, per le verifiche di competenza;

-nei casi invece di accertato contrasto (art. 73, c. 3) da parte dei dirigenti comunali e provinciali ovvero dei responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, dei piani approvati con le disposizioni del QTRP, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, gli stessi devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli articoli 26, 27 e 27 bis della LR 19/02, corrispondente all'iter di formazione ed approvazione di un nuovo strumento urbanistico;

-nei casi dei redigenti strumenti urbanistici comunali e provinciali, al fine di non duplicare le operazioni di verifica, l'adeguamento alle previsioni del QTRP è insito nell'ambito dell'iter procedurale di approvazione avviato ai sensi di legge.

Si dispone, pertanto, che tutti gli Enti territoriali provvedano con urgenza agli adempimenti di adeguamento sopra menzionati che dovranno avvenire, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 30 Tomo IV del QTRP, entro il termine di due anni dalla sua approvazione; la relativa documentazione probatoria dovrà, altresì, essere trasmessa al comitato di copianificazione, istituito con decreto dirigenziale n. 10739 del 02/10/2017, per la relativa valutazione di coerenza nei casi previsti, nonché per un accurato monitoraggio sullo stato di adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati.

Oltre tale termine, per i Comuni e Province inadempienti, ricorrono le condizioni di cui di cui all'art. 67 della L.R. 19.02 e ss.mm.ii.

Si rammentano, inoltre, gli adempimenti di cui alla DGR n. 642 del 21.12.2017, recante disposizioni per il recepimento ed approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 380/2001, giusta nota di questo dipartimento n. 17604 del 18.01.2018.

Nelle more dell'approvazione dei PPdA, è prevista, inoltre, nei procedimenti di cui al c.7 dell'art.30 del QTRP, qualora non già espletata in conferenza di pianificazione o conferenza dei servizi, specifica valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con le previsioni paesaggistiche contenute nel QTRP, mediante la formulazione di un parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione di concerto con i competenti organi del Mibact, in seno al comitato di copianificazione istituito con decreto dirigenziale n. 10739 del 02/10/2017, previa istruttoria tecnica formulata dai Responsabili dei Settori Urbanistica/QTRP regionale e della Soprintendenza, per provincia di competenza.

Tale parere di compatibilità dovrà essere rilasciato su istanza dell'Amministrazione Comunale/Provinciale.

Si forniscono di seguito chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni della L.U.R. 19/02 e delle disposizioni normative di cui al Tomo IV del QTRP oggetto di frequenti quesiti di natura interpretativa.

Art. 65 L.R. 19/02- Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie.

In merito alla vigenza degli strumenti urbanistici generali, si rappresenta che l'art. 65 della Legge Regionale Urbanistica, per come in ultimo modificata:

- al comma 1, fissa termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali (31.12.2017), a cui sono obbligati tutti i comuni della Calabria ad eccezione di quelli che aderiscono alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter; trascorso detto termine, fermo restando la necessità che i comuni si attivino per concludere l'iter di approvazione dei piani, secondo le relative procedure di legge adottate, ricorrono le condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della medesima legge;

-al comma 2 stabilisce le relative disposizioni transitorie prevedendo che nella lett. a) *"..i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola.."*.

Ne deriva, quindi, che i Comuni possono dar corso alla definizione delle istanze ritenute ammissibili ai sensi del predetto dettato normativo, ivi comprese quelle relative a progetti proposti in variante parziale allo strumento urbanistico, previa accurata istruttoria comunale finalizzata alla valutazione della conformità delle stesse alle disposizioni normative dello strumento urbanistico sovraordinato vigente (QTRP), con particolare riguardo alla coerenza delle scelte urbanistiche con gli obiettivi, strategie e normative di salvaguardia del QTRP, nonché a tutta la disciplina edilizia-urbanistico-ambientale nazionale e regionale vigente.

Si evidenzia che, nei casi di progetti proposti in variante parziale allo strumento urbanistico ai sensi dell' art. 8 del DPR n. 160/2010 (ex art. 5 del DPR 447/98), l'attestazione resa dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, necessaria per determinare l'ammissibilità della proposta, dovrà riferirsi alle condizioni dello strumento urbanistico vigente all'epoca di presentazione dell'istanza, in riferimento all'indisponibilità di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o insufficienti in relazione al progetto presentato.

A decorrere dal 01.01.2016, giusta L.R. n. 40 del 31.12.2015, l'ammissibilità delle istanze di varianti urbanistiche acquisite dai comuni, è disciplinata dalle disposizioni normative di cui alla lett. b) del medesimo comma 2.

L'art. 65, c. 2 è stato interessato nel tempo da una serie di modifiche legislative che hanno generato difficoltà interpretative in merito alla cd. ammissibilità delle istanze, al riguardo, si fornisce, di seguito, uno schema sintetico distinguendo le ipotesi relative ai Comuni dotati di Programma di Fabbricazione (PdF) e ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale (PRG)

- Nei Comuni dotati di **Programma di Fabbricazione (PdF)**, già a decorrere dal 20.02.2007, ai sensi della **L.R. n. 14 del 24.11.2006**, vigono solo le zone A, B e C per le quali siano stati approvati piani di lottizzazione (perimetro dei centri abitati). I suoli ricadenti al di fuori di tale perimetro dei centri abitati, hanno destinazione agricola.

Solo per i comuni che hanno aderito alla procedura 27 quater della L.R. 19/02 e ss.mm.ii. pianificazione a consumo di suolo zero le previsioni di piano sono ritornate ad essere vigenti dalla data di adozione di tale principio con deliberazione del consiglio comunale, fino all'adozione del PSC/PSA.

I Comuni che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, a seguito dell'approvazione del Regolamento Operativo redatto ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, avranno quale strumento urbanistico comunale vigente PdF e RO, e, potranno, quindi, assoggettare a trasformazione territoriale solo le zone omogenee di piano di cui al comma 7, lett. a del medesimo articolo nonché attivare le varianti di cui al successivo c. 8. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.

Nelle more della predetta approvazione, sono operanti le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 65 della LUR.

- Nei Comuni disciplinati da **Piano Regolatore Generale**, invece, le previsioni del P.R.G. sono rimaste in vigore fino al **19.06.2011**, per effetto della L.R. n. 15 del 13.07.2010.

Dal 20.06.2011 fino al 22.11.2012, data di pubblicazione della L.R. n. 55/2012, c'è stato un vuoto normativo durante il quale sono decadute *"..tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B negli strumenti urbanistici vigenti e delle zone C individuate dai medesimi per le quali siano stati approvati piani di lottizzazione. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione"*. In tali suddette aree di piano decadute, pertanto, ha trovato applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del D.P.R. 380 /01 e ss.mm.ii. (c.d. zone bianche). Successivamente la L.R. n. 35 del 10.08.2012, ha introdotto la distinzione tra zone C poste all'interno dei centri abitati e zone C poste al di fuori dai centri abitati con procedimenti avviati.

Dal 23.11.2012 fino al 19.06.2014 per effetto della L.R. 37 del 17.07.2013, sono rimaste in vigore le previsioni dei PRG così come introdotte dalla L.R. 35/2012, ovvero quelle aventi destinazione di zona A, B, D, F, C ricadenti all'interno di centri abitati e C (fuori dai centri abitati) individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione.

Con la **L.R. 13 del 21.07.2014**, entrata in vigore il 01.08.2014, che ha sostituito completamente il c.2 dell'art. 65, sono rimaste invece valide solo le zone C per le quali sono stati avviati i procedimenti (sia all'interno dei centri abitati entro il 19.06.2014 che all'esterno avviati entro il 19.06.2011).

Pertanto, già a decorrere dal 20.06.2014, sono decadute e divenute agricole tutte le zone C per le quali non sono state avviate le procedure.

Ai sensi della **L.R. n. 6 del 23.01.2015**, hanno conservato validità fino 31 dicembre 2015 le zone omogenee A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni alle predette zone, viene estesa la destinazione agricola.

Dal 01.01.2016, giusta **L.R. n. 40 del 31.12.2015**, i comuni dotati di PRG, ad eccezione di quelli che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter della LR 19/02, hanno conservato validità *"..limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti facendo salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro il 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola.."*

Dal 06.08.2016, giusta **L.R. n. 28 del 05.08.2016**, *"..i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di*

tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola..”.

Solo per i comuni che hanno aderito alla procedura 27 quater della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., pianificazione a consumo di suolo zero, le previsioni di piano sono ritornate ad essere vigenti dalla data di adozione di tale principio con deliberazione del consiglio comunale, fino all'adozione del PSC/PSA.

I Comuni che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, a seguito dell'approvazione del Regolamento Operativo redatto ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, avranno quale strumento urbanistico comunale vigente PRG e RO, e, potranno, quindi, assoggettare a trasformazione territoriale solo le zone omogenee di piano di cui al comma 7, lett. b del medesimo articolo nonché attivare le varianti di cui al successivo c. 8. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.

Nelle more della predetta approvazione, sono operanti le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 65 della LUR.

Art. 3 QTRP -“Tipologie dei beni paesaggistici ” - art. 25 QTRP “Vincoli inibitori” e art. 26 “Salvaguardia del territorio, vincoli tutori”

L'individuazione delle aree da assoggettare a vincolo sarà compiutamente definita, nel Piano Paesaggistico d'Ambito redatto ai sensi dell'art. 143 del D. LGS. 42/04 in regime di copianificazione tra Regione e MIBACT mediante la puntuale ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata dei valori paesaggistici presenti sul territorio regionale e relative prescrizioni d'uso.

Nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, i comuni dovranno recepire e applicare i vincoli e le misure di salvaguardia di cui agli articoli 3, 25 e 26 del QTRP che sono cogenti nell'ordinaria azione amministrativa di rilascio di titoli abilitativi, nonché nell'elaborazione e gestione dei PSC e PSA.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 3, p.1 c. 3, delle predette disposizioni normative, in caso di conflitto di norme risultanti dalla sovrapposizione delle prescrizioni previste dal QTRP o in caso di contrasto con la cartografia, prevarrà la norma più restrittiva.

Titolo VII della L.R. 19/02 e ss.mm.ii. artt. 50 - 51 - 52 - 56 "Interventi in zona agricola" - e Art. 10 QTRP.

In merito ai criteri per l'edificazione in zona agricola, di cui al Titolo VII della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., ad oggetto “Pianificazione del territorio agro-forestale” e all'art. 10 del tomo IV del QTRP, si rappresenta quanto segue.

Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, l'art. 51 regola gli interventi in zona agricola rendendo prioritaria la permanenza dell'attività agricola a fronte della trasformazione del territorio per usi edificatori anche se di tipo rurale e/o di insediamenti produttivi legati alla trasformazione di prodotti agricoli, a meno di asservimento di lotti anche non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità colturale minima.

Il successivo art. 52 comma 1 lett. b) detta prescrizioni in ordine al mantenimento in produzione di superfici fondiarie che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima. Tuttavia, il medesimo articolo prevede la possibilità di realizzare strutture a scopo residenziale anche al di fuori dei piani

di utilizzazione aziendale; cioè è possibile realizzare abitazioni rurali da parte di soggetti proprietari che di fatto non posseggono aziende agricole ma a condizione che l'edificazione sia entro certi limiti dettati dalla stessa legge; l'estensione del lotto minimo non può essere inferiore a 10.000 mq. secondo uno standard di edificabilità di 0.013 mq/mq di superficie utile. In sostanza 130 mq ogni 10.000 mq di terreno con destinazione agricola, con possibilità di asservimento volumetrico di lotti di terreno agricolo contigui, rimanendo nella medesima zona la volumetria complessiva prevista dal PRG. Il predetto standard di edificabilità rapportato alla superficie da realizzare non va inteso quale rapporto di copertura, e pertanto, concorrono alla sua determinazione tutte le superfici di cui è composto l'immobile che si intende realizzare.

A prescindere dall'unità aziendale minima, definita coerentemente con le caratteristiche tipologiche delle sottozone di cui all'art. 50 della LUR, che può essere frutto di asservimenti di terreni anche non contigui, l'area del terreno sul quale si propone l'intervento, sia esso di tipo residenziale o di tipo produttivo, deve essere non inferiore a 10.000 mq, con la possibilità di asservimento di lotti contigui.

Al di sotto dei 10.000 mq, i Comuni possono consentire la realizzazione di piccoli manufatti in legno amovibili di dimensioni massime di metri 3,00x6,00 destinati esclusivamente per ricovero di attrezzature agricole e dalle caratteristiche ed usi assolutamente non residenziali.

Si precisa che la possibilità di asservire terreni non contigui è determinata dalla circostanza dettata dal raggiungimento dell'unità colturale minima e giammai per trasposizione di volumetria edificatoria, laddove l'unità minima sia già definita dal vigente strumento urbanistico.

Ne deriva, pertanto, secondo giurisprudenza consolidata, che a fronte di una norma che detta limitazioni in ordine alle tipologie edilizie o densità abitativa in zone agricole, il trasferimento di cubatura è inammissibile.

La ratio di una disposizione siffatta, si connette al prefigurato regime di edificazione nelle zone agricole ed al nesso di funzionalità delle costruzioni ammissibili rispetto alla gestione di aziende agricole.

Ai sensi dell'art. 56 della predetta legge, per il rilascio del permesso di costruire sull'area agricola asservita ed utilizzata ai soli fini aziendali, viene apposto un vincolo d'inedificabilità, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari prima del rilascio del Permesso di Costruire.

Art. 11 QTRP - "La Costa: Riqualficazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini".

In merito all'art. 11 "La Costa: Riqualficazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini" del tomo IV del QTRP, si rappresenta quanto segue.

L'individuazione delle aree non antropizzate e non urbanizzate, ricadenti nella fascia costiera dei 300 m dalla linea SID, nelle quali è prescritto il divieto assoluto di edificabilità, dovrà limitarsi ai tratti costieri posti al di fuori dai centri abitati, per come definiti dall'art. 3 c.1 p.8 del D.Lgs n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successiva circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP, 29 dicembre 1997, n. 6709/97.

Delle suddette aree esterne, sono considerate non antropizzate e non urbanizzate quelle aventi negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del QTRP (15.06.2013), destinazione agricola, nonché altra destinazione urbanistica sottoposta a piano attuativo non ancora approvato.

La delimitazione del centro abitato sopra richiamata, alla quale i comuni avrebbero dovuto provvedere ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 285/92 entro il 30.06.93, e aggiornare periodicamente per come disposto dal c. 6 dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495/92, qualora non ancora oggi individuata o aggiornata, dovrà essere approvata in ottemperanza alle suddette disposizioni di legge.

All'interno del centro abitato, perimetrato coerentemente a quanto disposto dal Codice della Strada, si applicano le disposizioni di cui al p. 2 "Ambito costiero urbanizzato", dell'art. 11, del QTRP vigente.

Le eventuali aree non antropizzate e non urbanizzate, inserite erroneamente nel centro abitato poiché non coerenti alle disposizioni del Codice, dovranno essere escluse nella fase di aggiornamento del perimetro e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nonché nell'elaborazione del nuovo Piano.

Per le aree poste al di fuori del centro abitato, con piani attuativi approvati, si potrà procedere con il rilascio dei permessi di costruire, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., a condizione che sia verificata l'efficacia degli stessi, secondo quanto disposto dal c. 4 dell'art. 65 della L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.

ART. 15 QTRP - "Reti Tecnologiche".

I contenuti di cui all'art. 15 sono da intendersi quali vere e proprie direttive, ovvero norme e indirizzi necessariamente da seguire nell'ambito degli interventi di cui si discorre, evidentemente in relazione e nel rispetto di quelle che sono le finalità proprie del QTRP, in coerenza con i contenuti del D.Lgs 28/2011 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Il QTRP, nell'articolo di specie, ritiene prioritaria l'individuazione delle aree con valore paesaggistico non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e, nelle more della più puntuale definizione delle stesse, anche con riguardo alla distinzione della specificità delle varie fonti e taglie degli impianti, a cura dei Piani di Settore, per come previsto dalla DGR 29.12.2010, n. 871, e dei Piani Paesaggistici d'Ambito di cui agli artt. 17 bis e 25 bis della L.R. 19/02, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti, prevede l'applicazione di quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e).

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza inferiore ad 1 MW, non soggetti ad Autorizzazione Unica in base alla normativa nazionale e regionale vigenti in materia, si rappresenta che la norma di riferimento si rinviene alla lett. d) del predetto articolo 15. Per gli stessi, valgono in generale le indicazioni riportate alla lett. a) per la tipologia di impianti di potenza superiore ad 1 MW., nonché gli stessi parametri enunciati per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee (lett. b). Nelle more della predetta individuazione, troveranno, altresì, applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 15, c.4 lett. d), cpv 2 e ss.

La lettura letterale e sistematica delle disposizioni sopra richiamate, porta a concludere che le aree di cui all'art. 15, comma 4 lett. b), fatti salvi provvedimenti normativi concorrenti, sono da ritenersi oggi potenzialmente non idonee e, potranno risultare effettivamente inidonee all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, con l'approvazione dei succitati Piani.

Resta inteso, tuttavia, che, nelle more di tale approvazione, le suddette aree potenzialmente non idonee, così come individuate dal QTRP, dovranno essere opportunamente considerate dalle autorità competenti e procedenti in materia ambientale, nell'ambito del processo valutativo finalizzato al rilascio dei provvedimenti di competenza.

Fatta salva la competenza esclusiva regionale in materia di definizione di aree non idonee, i Comuni, ai fini di una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, possono nei redigenti PSC, prevedere speciali cautele nella progettazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con particolare riguardo alle aree agricole di cui al c. 3 dell'art. 50 della LUR.

Art. 20 QTRP - "Ambiti urbanizzabili, mitigazione, consumo di suolo"

Riguardo all'applicazione dell'art. 20 del QTRP si precisa che le prescrizioni ivi contenute, in quanto inerenti interventi di nuova costruzione realizzabili negli ambiti urbanizzabili dei PSC e PSA, sono da riferirsi agli strumenti urbanistici di nuova formazione.

In ultimo, in merito alla richiesta del MIBACT sul "Disciplinare finalizzato al recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito – articolo 48 della legge

regionale urbanistica n. 19/2002", licenziato con DGR n. 166 del 26.04.2012, si comunica che pur non essendo oggi cogente poiché il provvedimento non ha trovato approvazione nella Commissione Consiliare Assetto del Territorio pro tempore, si ritiene che, nelle more della riproposizione dello stesso, possa essere utilizzato da tutti gli enti locali quale utile documento di riferimento, per la tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici di che trattasi.

Si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che i comuni in fase di redazione del proprio Piano Strutturale diano il necessario peso e l'adeguata attenzione alla disciplina del centro storico anche per quanto disposto dall'art. 17 del QTRP, in particolare dove gli stessi sono caratterizzati da edifici di particolare pregio e/o da specifiche peculiarità.

Premesso quanto sopra, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi ai criteri attuativi sopra illustrati al fine di garantire uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale.

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Tarsia



Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
24^a Seduta
Lunedì 1 agosto 2016

Deliberazione n. 134 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i trentotto articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento, con relativi allegati e con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 15, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria***IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO il decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria) ed in particolare gli articoli 17 e 25;

VISTE le linee guida della Pianificazione Regionale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 106/06, redatte in attuazione della Legge Urbanistica Regionale della Calabria n. 19/02;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013, pubblicata sul supplemento straordinario n. 4 del 15 giugno 2013 al BUR n. 11 dell'1 giugno 2013, con la quale è stato approvato il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della legge regionale n. 19 del 2002;

VISTE le osservazioni e le proposte pervenute secondo le procedure prescritte all'articolo 25 comma 6 della legge regionale sopra richiamata, per la cui valutazione il Consiglio regionale si è avvalso, ai sensi del comma 6 bis del medesimo articolo, del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;

DATO ATTO CHE la Giunta regionale, con deliberazione n. 512 dell'11 dicembre 2015, integrando il procedimento VAS con l'acquisizione del relativo parere motivato di cui al D.lgs 152/2006 e recependo le modifiche al QTRP con le controdeduzioni che si sono rese necessarie a seguito delle numerose osservazioni, pervenute nei termini di legge, ritenute coerenti con le strategie generali contenute nel Piano, ha disposto la presa d'atto, con conseguente trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 22 agosto 2012;

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dalla IV Commissione nella seduta del 10 febbraio 2016,

DELIBERA

- a) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge regionale n. 19/2002, il Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP), adottato con deliberazione del Consiglio regionale n.

*Consiglio Regionale della Calabria*

- 300 del 22 aprile 2013, con gli emendamenti introdotti al Tomo IV "Disposizioni normative";
- b) di individuare il termine previsto dalla legge regionale n. 19/2002 quale termine di scadenza entro il quale gli Enti territoriali approvano e/o adeguano gli strumenti urbanistici;
 - c) di trasmettere copia integrale del presente provvedimento all'assessorato Urbanistica e Governo del Territorio per gli adempimenti previsti dall'articolo 25 comma 8 della l.r. 19/02.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Graziano)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 05/05/2011 n. 3

“Regolamento di attuazione alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.”

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 12 dell'11.12.2012 ed al regolamento regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 (Oggetto)
- Articolo 2 (Finalità)
- Articolo 3 (Definizioni)
- Articolo 4 (Ulteriori definizioni)

TITOLO II MINIERE

CAPO I CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA

- Articolo 5 (Domanda di permesso di ricerca)
- Articolo 6 (Istruttoria del permesso di ricerca)
- Articolo 7 (Conferimento del permesso di ricerca)
- Articolo 8 (Contenuto del permesso di ricerca)
- Articolo 9 (Proroga, riduzione volontaria dell'area, trasferimento, decadenza, rinuncia, ampliamento)¹
- Articolo 10 (Obblighi del ricercatore)

CAPO II CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA

- Articolo 11 (Requisiti oggettivi e soggettivi)
- Articolo 12 (Domanda di concessione mineraria)
- Articolo 13 (Istruttoria della concessione mineraria)
- Articolo 14 (Conferimento di concessione mineraria)
- Articolo 15 (Progetto di coltivazione e di recupero ambientale)
- Articolo 16 (Contenuto della concessione mineraria)
- Articolo 17 (Rinnovo, ampliamento, riattivazione, riduzione volontaria dell'area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia)²

CAPO III NORME COMUNI PER PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE MINERARIA³

- Articolo 17 bis (Disposizioni procedurali)

TITOLO III CAVE

CAPO I AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA DEI MATERIALI DI CAVA

- Articolo 18 (Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)
- Articolo 19 (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)

CAPO II AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

- Articolo 20 (Autorizzazione per l'attività di coltivazione)
- Articolo 21 (Domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione)
- Articolo 22 (Relazione geologica, geotecnica e geomineraria)
- Articolo 23 (Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale)
- Articolo 24 (Computo metrico estimativo)
- Articolo 25 (Piano di coltivazione e di recupero ambientale)
- Articolo 26 (Ampliamento, riattivazione dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione)⁴
- Articolo 27 (Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione)
- Articolo 28 (Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico)

CAPO III NORME COMUNI PER RICERCA E COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

- Articolo 29 (Istruttoria)
- Articolo 30 (Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell'area, trasferimento)⁵
- Articolo 31 (Decadenza e Rinuncia)

¹ Parole sostituite Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015

² Parole sostituite dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015

³ Capo inserito dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015

⁴ Parole sostituite dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015

⁵ Parole sostituite dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

CAPO IV CAVE DI PRESTITO

Articolo 32 (Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche)

Articolo 33 (Adempimenti particolari)

TITOLO IV ESTRAZIONE DI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE

Articolo 34 (Ambito oggettivo di applicazione e finalità)

Articolo 35 (Attività estrattive consentite)

Articolo 36 (Modalità per la presentazione della domanda)

Articolo 37 (Criteri di scelta tra istanze concorrenti)

Articolo 38 (Istruttoria)

Articolo 39 (Rigetto dell'istanza)

Articolo 40 (Cauzione)

Articolo 41 (Spese istruttorie e canone di autorizzazione)

Articolo 42 (Provvedimento di autorizzazione)

Articolo 43 (Durata dell'autorizzazione)

TITOLO V SISTEMA DEGLI INCENTIVI

Articolo 44 (Incentivi alla Ricerca mineraria operativa)

Articolo 45 (Promozione dell'innovazione tecnologica nel settore estrattivo)

Articolo 46 (Promozione della formazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali)

TITOLO VI OSSERVATORIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE - ORAE

Articolo 47 (Funzionamento dell'ORAE)

Articolo 48 (Modalità e termini per le istruttorie di competenza)

Articolo 49 (Sistema Informativo delle Attività Estrattive)

TITOLO VII SITI ESTRATTIVI DISMESSI

Articolo 50 (Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

Articolo 51 (Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

Articolo 52 (Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

Articolo 53 (Sanzioni ed oneri per la messa in sicurezza)

TITOLO VIII CANONI

Articolo 54 (Canoni per l'esercizio delle attività minerarie)

TITOLO IX CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Articolo 55 (Funzione di controllo tecnico-amministrativo per le attività estrattive)

Articolo 56 (Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività estrattive)

Articolo 57 (Capisaldi)

Articolo 58 (Rilievo periodico - Perizia Giurata)

Articolo 59 (Sospensione e Decadenza della Attività Mineraria)

Articolo 60 (Revoca del titolo minerario)

TITOLO X REGIME TRANSITORIO

Articolo 61 (Procedura transitoria dalla previgente normativa e disciplina della fase transitoria fino all'entrata in vigore del PRAE) ⁶

Allegato A

Allegato B

Allegato B1

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

⁶ Parole sostituite dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria) e ss.mm.ii., prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale appartenenti alla categoria delle miniere;

b) per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e l'esercizio dell'attività di cava relativa alle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave;

c) per il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento, al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera, nonché la stabilità delle aree nelle quali si insediano dette attività minerarie;

d) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;

e) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;

f) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno alle attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati;

g) per la disciplina transitoria derivante dalla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);

b) l'attribuzione delle competenze agli uffici e al personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;

c) l'attribuzione dei compiti di controllo e di ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;

d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, come enunciato dall'articolo 4 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., persegue le seguenti finalità:

a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;

b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;

c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività, con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella mineraria;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) attività mineraria: il complesso delle attività di ricerca, di coltivazione e commercializzazione delle sostanze minerali di cui all' art. 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., comprese le attività di sistemazione finale e di recupero e riqualificazione ambientale;⁷

b) miniere: categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'articolo 2 comma 2 e comma 5 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40 e ss.mm.ii., che costituiscono patrimonio indisponibile sia della Regione Calabria che dello Stato;

c) cave: categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'articolo 2 comma 3 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40 e ss.mm.ii.;

d) ricerca mineraria: attività eseguita con rilievi, indagini geologiche e geofisiche, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alle categorie delle sostanze minerali classificate all'articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.;

e) coltivazione mineraria: i lavori di escavazione delle sostanze minerali, dell'attività estrattiva delle miniere e delle cave ed i lavori di sistemazione finale e riqualificazione ambientale oggetto della stessa attività estrattiva da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;

f) permesso di ricerca: titolo abilitativo che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle miniere, di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.;

g) concessione mineraria: titolo abilitativo che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere, di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia;

h) autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava: provvedimento che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle cave di cui al comma 3, art. 2 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.;

i) autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava: provvedimento che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità;

j) area di miniera o di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

k) fase o stralcio funzionale di coltivazione: l'unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;

l) lotto di coltivazione: unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile, durante la coltivazione, la contestualità dei lavori di escavazione e di riqualificazione ambientale;

m) prima lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione in maniera organizzata e continuativa, quali, in particolare, il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali;

n) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio delle sostanze minerali, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei, nonché ogni altro impianto di tipo

⁷ Lettera modificata dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

minerario, ivi compresi le carpenterie fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;

o) sistemazione finale: l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero e riqualificazione ambientale;

p) recupero e/o riqualificazione ambientale: insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area interessata dall'attività estrattiva e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalità degli ecosistemi;

q) ingegneria naturalistica: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante messe a dimora in modo tale da raggiungere, nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;

r) apertura di miniera o di cava: la realizzazione dei lavori e delle opere proprie di una nuova attività di miniera o di cava e delle connesse opere di recupero e riqualificazione ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava né di miniere attive o dismesse;

s) ampliamento di miniera o di cava: la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui, comunque, derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di miniera o di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito;

t) completamento di miniera o di cava: la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe, finalizzato alla completa chiusura dell'attività estrattiva e alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

u) riattivazione di miniera o di cava: la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi;

v) interventi di reinserimento: la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

w) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimità di un'area di miniera o di cava dismessa finalizzata esclusivamente al recupero ed alla riqualificazione, senza commercializzazione dei materiali estratti.

Articolo 4 **(Ulteriori definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, altresì, le seguenti definizioni:

a) Regione: Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;⁸

b) Provincia: Competente Settore della Provincia interessata;

c) Comune: Competente Settore del Comune interessato;

⁸ Lettera sostituita dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

- d) Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;⁹
e) ORAE: Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive di cui all'art. 5 della L.R. n.40/2009 e ss.mm.ii.;
f) D.S.S.: Documento di Sicurezza e Salute di cui all'art. 6 Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
g) Autorità di Vigilanza: Organo dell'Amministrazione Pubblica che esercita i compiti di controllo e di ispezione.

Per ogni ulteriore utile definizione si fa riferimento alla normativa nazionale di settore.

2. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di ricerca e coltivazione di minerali di miniera e di cava, ivi compresa l'emanazione di atti di polizia giudiziaria è svolta dalla Provincia competente, tramite i propri servizi minerari, che si avvalgono della collaborazione, per la materia connessa alla salvaguardia della salute dei suddetti lavoratori, delle locali A.S.P.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti, in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e nel Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nonché delle prescrizioni imposte dalla Regione e dalle Amministrazioni locali interessate.

4. b) Nel testo del presente Regolamento per Dipartimento regionale competente "*Attività Produttive*" si intende "*Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali*".¹⁰

TITOLO II MINIERE

CAPO I CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 5¹¹ (*Domanda di permesso di ricerca*)

1. Il permesso di ricerca può essere accordato a persona giuridica o fisica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale. 2. La domanda di conferimento di permesso di ricerca deve essere presentata alla Regione, in originale. Alla domanda deve essere altresì allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato A.

Articolo 6¹² (*Istruttoria del permesso di ricerca*)

1. L'istruttoria per il rilascio del permesso di ricerca è curata dall'Autorità regionale competente la quale provvede, per il tramite delle proprie strutture tecniche, a valutare la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiedendo le eventuali modifiche o integrazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'istanza.

2. L'Autorità regionale competente, acquisito il parere dell'ORAE, indice, entro dieci giorni dal ricevimento del parere, una Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

3. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 2 del presente articolo sono acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le

⁹ Lettera sostituita dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

¹⁰ Comma aggiunto dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

¹¹ Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

¹² Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

autorizzazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Articolo 7¹³ **(Conferimento del permesso di ricerca)**

1. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della conferenza di cui al precedente articolo 6, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia il permesso di ricerca di minerali. Qualora la Conferenza di Servizi si sia conclusa negativamente, la Regione emana decreto di diniego. Avverso tale provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 8 **(Contenuto del permesso di ricerca)**

1. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:
- a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
 - b) alla salvaguardia della situazione ambientale ed idrogeologica;
 - c) alla sistemazione ambientale dei siti di ricerca ed ai preminenti interessi generali;
 - d) all'importo della eventuale garanzia relativa alle opere di sistemazione ambientale di cui alla lettera sub c);
 - e) gli estremi dell'eventuale garanzia bancaria o assicurativa prestata;
 - f) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.

Articolo 9¹⁴ **(Proroga, riduzione volontaria dell'area, trasferimento, decadenza, rinuncia, ampliamento)**

1. Le domande di proroga del permesso di ricerca, di riduzione volontaria dell'area del permesso, di trasferimento del permesso, devono essere presentate prima della scadenza all'Autorità regionale competente, che valuta la regolarità e la completezza dell'istanza, nonché la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del provvedimento richiesto.

2. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione della proroga, riduzione volontaria dell'area, o trasferimento, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione dell'istanza.

3. In conseguenza di gravi inadempienze può essere contestato al titolare la decadenza del permesso di ricerca. Al titolare viene assegnato un termine di sessanta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza del permesso di ricerca, in assenza di controdeduzioni da parte del titolare o nel caso che esse, se presentate, vengano ritenute inaccoglibili, è pronunciata con decreto della Regione entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento.

4. Su motivata richiesta del titolare del permesso di ricerca e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia al permesso.

5. La domanda di ampliamento del permesso di ricerca deve essere presentata all'Autorità regionale competente che procede ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Alla domanda vanno allegati

¹³ Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

¹⁴ Articolo sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

gli elaborati tecnici relativi all'ampliamento previsti all'allegato A al presente decreto, oltre ad una relazione che descriva, anche con opportuni elaborati cartografici, la situazione attuale della ricerca.

Articolo 10 **(Obblighi del ricercatore)**

1. Il ricercatore, entro 90 giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla Regione.

2. Il ricercatore trasmette alla Regione ed alla Provincia, ogni quattro mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia sullo svolgimento dell'attività di ricerca.¹⁵

3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca ed a risarcire i proprietari del suolo degli eventuali danni cagionati.

CAPO II **CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA**

Articolo 11 **(Requisiti oggettivi e soggettivi)**

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'Autorità competente abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Regione verifica la rilevanza effettiva dell'interesse pubblico, consistente nell'utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato, nonché all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri minerali necessaria per consentire l'utilizzazione del giacimento minerario,

2. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica, economica e organizzativa a condurre l'impresa nel rispetto di criteri di razionale utilizzazione del giacimento oggetto della concessione, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di conseguimento di condizioni di equilibrio e compatibilità dell'attività mineraria con il territorio da essa interessato.

3. Non può essere accolta la richiesta di concessione avanzata da parte di chi sia andato soggetto a provvedimento di decadenza di un titolo minerario a lui precedentemente attribuito. La capacità economica deve essere commisurata all'entità dell'investimento e alle garanzie di idonee referenze bancarie.

Articolo 12¹⁶ **(Domanda di concessione mineraria)**

1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione mineraria deve essere presentata all'Autorità regionale competente, in originale. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'Allegato B al presente regolamento.

2. Per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 dovrà essere allegata all'istanza la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'allegato B1.

Articolo 13¹⁷ **(Istruttoria della concessione mineraria)**

¹⁵ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

¹⁶ Articolo sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

¹⁷ Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

1. L'istruttoria per il rilascio della concessione mineraria è curata dall'Autorità regionale competente la quale provvede, per il tramite delle proprie strutture tecniche, a valutare la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiedendo le eventuali modifiche o integrazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'istanza.
2. L'Autorità regionale competente, acquisito il parere dell'ORAE, indice entro dieci giorni dal ricevimento del parere una Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
3. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 2 del presente articolo sono acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.
4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Articolo 14 ¹⁸ **(Conferimento di concessione mineraria)**

1. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di cui al precedente articolo 13, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia la concessione mineraria. Qualora la Conferenza di Servizi si sia conclusa negativamente, la Regione emana decreto di diniego. Avverso tale provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente.
2. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 15 **(Progetto di coltivazione e di recupero ambientale)**

1. Il progetto di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnico progettuale, di cui al comma 2 dell'Allegato B, persegue e razionalizza il coordinamento tra le fasi di escavazione, riassetto e recupero paesaggistico-ambientale del sito oggetto d'intervento. Esso predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria. Si articola in due parti: il progetto di coltivazione e il progetto di recupero paesaggistico-ambientale.
2. Il progetto di coltivazione si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici che illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento estrattivo, come indicato al comma 3 dell'Allegato B.
3. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici indicati nell'Allegato B.

Articolo 16 **(Contenuto della concessione mineraria)**

¹⁸ Articolo sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

1. Il provvedimento di concessione contiene:
 - a) la durata della concessione;
 - b) la delimitazione dell'area di concessione;
 - c) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento;
 - d) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera;
 - e) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione;
 - f) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo;
 - g) le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi;
 - h) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub d);
 - i) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata;
 - j) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
 - k) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della coltivazione .¹⁹
2. Il provvedimento di concessione concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni con riferimento unicamente alla durata di tale occupazione del suolo, tenendo conto della compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni o con materiale di provenienza non mineraria, il provvedimento di concessione contiene, altresì, le prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.
4. Il provvedimento di concessione è trascritto all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio a spese del concessionario.

Articolo 17²⁰

(Rinnovo, ampliamento, riattivazione, riduzione volontaria dell'area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia)

1. La domanda di rinnovo della concessione mineraria deve essere presentata prima della scadenza della concessione alla Regione. La domanda di rinnovo è procedibile esclusivamente qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione già rilasciato. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche) al presente decreto. La concessione può essere rinnovata per periodi non superiori a venti anni.
2. La domanda di ampliamento o riattivazione della concessione mineraria deve essere presentata alla Regione che, sentito l'ORAE, convoca la Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Alla domanda, oltre la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche), vanno allegati gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale con indicazione, ove il caso, delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori. Entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, la Regione emana il Decreto con cui conferisce o nega l'autorizzazione all'ampliamento o alla riattivazione della concessione mineraria.
3. La domanda di riduzione volontaria dell'area della concessione, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate al competente Ufficio regionale. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di riduzione volontaria dell'area, di sospensione di lavori o di trasferimento entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. La decadenza della concessione è pronunciata da parte della Regione. A seguito della contestazione dei motivi di decadenza, al titolare sono concessi sessanta giorni per fornire le proprie deduzioni; trascorso

¹⁹ Comma sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

²⁰ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

inutilmente detto termine, o nel caso in cui le controdeduzioni del titolare vengano ritenute non accoglibili, si provvede alla decadenza con decreto della Regione.

5. Su motivata richiesta del titolare della concessione, e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia entro cinquanta giorni dalla richiesta.

CAPO III ²¹

NORME COMUNI PER PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE MINERARIA

Articolo 17 bis ²²

(Disposizioni procedurali)

1. Per lo svolgimento delle procedure amministrative relative alle domande di permesso di ricerca e di rilascio e/o nuova assegnazione delle concessioni minerarie viene stabilito il seguente iter:

a) l'avviso dovrà essere pubblicato sul BUR della Regione Calabria a cura del Dipartimento competente e all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato;

b) l'avviso in particolare deve precisare le caratteristiche principali del progetto di utilizzo della risorsa;

c) a seguito della pubblicazione, entro trenta giorni, chiunque sia interessato può presentare alla Regione osservazioni o opposizioni, ovvero domanda di concorrenza. Verificata l'ammissibilità delle domande in concorrenza eventualmente presentate si procederà alle nuove pubblicazioni a seguito delle quali chiunque sia interessato potrà presentare alla Regione Calabria, negli stessi termini ed unicamente sulle domande in concorrenza ritenute ammissibili, osservazioni od opposizioni;

d) il Dipartimento competente per materia, su conforme parere del Comitato Tecnico dell'ORAE, con proprio decreto notificato agli interessati decide sulle osservazioni e opposizioni e definisce la preferenza tra le varie domande in concorrenza. Comunica altresì l'esito del procedimento all'interessato a cui è stata accordata la preferenza, invitandolo a presentare gli eventuali ulteriori documenti necessari per la prosecuzione dell'iter autorizzatorio ai sensi degli artt. 6 e 13 del presente regolamento;

e) avverso il provvedimento della Regione che decide sulle osservazioni, sulle opposizioni, nonché sulla preferenza accordata tra le varie domande in concorrenza, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

f) ai fini dell'esame e della scelta tra le domande concorrenti, l'idoneità tecnico-economica della proposta dovrà essere valutata in relazione sia al soggetto richiedente sia al progetto di coltivazione, con particolare riguardo all'immediatezza dell'utilizzo prospettato, agli effetti dell'intervento per quanto attiene alla tutela ambientale ed alla corretta gestione della risorsa. Il Dipartimento regionale competente, con proprio provvedimento, ove necessario, potrà meglio dettagliare le modalità di applicazione di detti criteri;

g) non sono applicabili criteri di scelta tra le domande concorrenti che comportino una lesione della parità di trattamento quali, a titolo esemplificativo, l'aver svolto attività di ricerca nella stessa area o la qualità di Ente pubblico del richiedente.

TITOLO III CAVE

CAPO I

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA DEI MATERIALI DI CAVA

Articolo 18

(Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)

²¹ Capo inserito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

²² Articolo inserito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

1. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava, come disposto all'articolo 11 L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a due anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;

b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;

c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale;

2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'art. 13 comma 3 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

Articolo 19

(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)

1. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato C.

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti, il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche .²³

CAPO II

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

Articolo 20

(Autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave, come disposto dall'articolo 12 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii. per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a venti anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;

b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;

c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'art. 13 comma 3 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.

Articolo 21

(Domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. Alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, presentata ed indirizzata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato D.

²³ Comma modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche .²⁴

Articolo 22 **(Relazione geologica, geotecnica e geomineraria)**

1. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria, comprensiva di idonei allegati cartografici (carta geologica, carta geomorfologica, delle pericolosità, ecc..), prevista dall'Allegato D relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione, definisce:²⁵

a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:

b.1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva;

b.2) alla presenza e alla ricostruzione di falde idriche, evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile;

b.3) al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea, evidenziando in particolare eventuali interferenze e vulnerabilità dell'acquifero;

c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e sistemazione ambientale e riqualificazione ambientale, con particolare riferimento:

c.1) alla caratterizzazione fisico-meccanica, determinata attraverso una idonea campagna di indagine in situ e/o prove di laboratorio, delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione, compreso lo sterile;²⁶

c.2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.

Articolo 23 **(Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale)**

La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave, di cui all'Allegato D, attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.

Articolo 24 **(Computo metrico estimativo)**

1. Il computo metrico estimativo, previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'Allegato D, viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.

2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.

Articolo 25 **(Piano di coltivazione e di recupero ambientale)**

²⁴ Comma modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

²⁵ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

²⁶ Sub-lettera modificata dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'Allegato D predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra le fasi di escavazione, di riassetto e di recupero ambientale e si articola in due parti:

- a) il piano di coltivazione;
- b) il piano di recupero ambientale.

2. Il piano di coltivazione si compone di una relazione tecnica corredata da elaborati cartografici, come indicati nell'Allegato D.

3. Il piano di recupero ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.

4. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale di cui al comma 3, privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Il piano di recupero ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici, come indicati nell'Allegato D.

Articolo 26²⁷

(Ampliamento, riattivazione dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. Il Comune territorialmente competente autorizza l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE e a seguito di Conferenza di Servizi indetta ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.

2. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi e di sistemazione finale è quella prevista dalla documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, di cui all'Allegato D.

3. Alla documentazione di cui al comma 2 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto della richiesta di ampliamento sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.

4. Per la riattivazione di cave di cui all'Art. 3 si applica il dettato normativo dei commi precedenti.

Articolo 27²⁸

(Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. L'Autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'Ufficio regionale delle attività estrattive, a seguito di istruttoria effettuata dalla Segreteria Tecnica dell'ORAE e sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità

2. L'iter autorizzativo inerente alla proroga dovrà concludersi, pena decadenza dell'autorizzazione, entro centottanta giorni dalla data di scadenza durante i quali potrà proseguire l'attività di coltivazione ove l'Ente

²⁷ Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

²⁸ Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

competente constati la sussistenza dei requisiti; trascorso inutilmente il termine indicato, l'Ente competente dovrà emettere provvedimento di decadenza del titolo autorizzativo.

3. La richiesta di proroga dovrà essere motivata e comprovata dalle visite di vigilanza periodiche eseguite dalle Amministrazioni competenti i cui verbali devono mettere in evidenza la reale necessità di concedere l'ulteriore periodo per il completamento del progetto iniziale.

4. La proroga non prevede varianti al progetto delle attività minerarie presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.

5. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si svolge l'attività, è costituita:

- a) dalla relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) dalle planimetrie generali a curve di livello in scala 1:5000 e sezioni topografiche, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000, nelle condizioni originarie, attuali e finali, comprensive del recupero ambientale;
- c) dal programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga;
- d) copia dei versamenti inerenti il pagamento dei canoni dovuti.

Articolo 28

(Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico)

1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata ma che non comporti una variazione del volume di materiale da estrarre.

2. Il Comune competente territorialmente autorizza le varianti al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE ex art. 12, comma 4, L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

3. La documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico delle cave già in esercizio, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, comprende:

- a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto di richiesta della variante del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
- c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
- d) la relazione tecnica illustrativa degli interventi in variante;
- e) il computo metrico estimativo.

CAPO III

NORME COMUNI PER RICERCA E COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

Articolo 29²⁹

(Istruttoria)

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. Prima di indire la Conferenza di Servizi, l'Autorità competente entro quindici giorni, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento e trasmette alla Regione Calabria "Dipartimento Attività Produttive" copia integrale del progetto presentato. Il competente ufficio della Regione acquisito il parere dell'ORAE, ai sensi dell' art. 5 comma 4 lettera c) della Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione lo trasmette all' Autorità procedente.

3. L'Autorità competente, entro dieci giorni dall'acquisizione del parere da parte della Regione, indice la Conferenza di Servizi; ad essa partecipano le Amministrazioni e gli Enti interessati, tra cui il Dipartimento

²⁹ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

regionale "Attività Produttive", nonché le Autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri, ove richiesti e necessari:

a) valutazione di impatto ambientale per i progetti contemplati all' articolo 5 bis del Regolamento Regionale 4 agosto 2008 n. 3 e ss.mm.ii. ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali");

b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 , e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;

c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ;

d) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;

e) parere dell'Autorità di Bacino. Nel caso in cui l'Autorità competente sia il Comune, e l'attività di cava ricada su più territori comunali, la Conferenza di Servizi verrà indetta dal Comune con la maggiore superficie interessata.

4. L'Autorità competente, acquisito l'esito della Conferenza di Servizi, conclude entro trenta giorni il procedimento con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall' articolo 13 Legge Regionale 40/2009 .

Articolo 30³⁰

(Proroga, ampliamento e riduzione volontaria dell'area, trasferimento)

1. La domanda di proroga e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area dell'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione, nonché la domanda di trasferimento dell'autorizzazione medesima, devono essere presentate prima della scadenza al Comune competente che ne trasmetterà copia al competente Ufficio della Regione.

2. In ordine all'autorizzazione di riduzione volontaria dell'area e di trasferimento l'Autorità competente, entro trenta giorni dalla domanda, invia una relazione al competente Ufficio regionale il quale, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, fornisce motivato parere.

Articolo 31

(Decadenza e Rinuncia)

1. Previa contestazione dei motivi di decadenza al titolare dell'autorizzazione ed assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di controdeduzioni, l'Autorità competente, entro l'ulteriore termine perentorio di sessanta giorni, pronuncia con decreto la decadenza.

2. A seguito di motivata rinuncia del titolare del permesso, l'accettazione della rinuncia è pronunciata con decreto dell'Autorità competente entro il termine di sessanta giorni.

CAPO IV

CAVE DI PRESTITO

Articolo 32

(Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche)

1. L'istanza per l'autorizzazione per l'apertura delle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche è presentata alla Regione, corredata, oltre che dalle indicazioni e dagli allegati di cui all'Allegato D:

a) dalla documentazione attestante il requisito, in capo al richiedente, di essere attuatore dell'opera pubblica cui è finalizzato l'intervento estrattivo;

b) dall'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere;

³⁰ Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

c) dall'impegno del richiedente di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è funzionale.

2. L'autorizzazione all'intervento estrattivo è rilasciata dalla Regione, previo parere dell'ORAE, in favore dell'aiutatore dell'opera pubblica con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'articolo 13 della Legge Regionale n.40/2009 e ss.mm.ii., con la specifica prescrizione che l'utilizzazione del materiale estratto è esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica.

3. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

Articolo 33 **(Adempimenti particolari)**

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica nonché titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata come viabilità di servizio, nonché delle strutture irrigue con le quali possono interferire i lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari e/o gestori delle suddette strutture.

TITOLO IV **ESTRAZIONE DI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE**

Articolo 34 **(Ambito oggettivo di applicazione e finalità)**

1. Il presente titolo si applica ai procedimenti per l'autorizzazione all'estrazione di materiali inerti dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua in genere, ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle vigenti normative statali e regionali.

2. Il presente titolo persegue gli obiettivi desumibili dalle disposizioni di pianificazione contenute nel Piano di Bacino della Regione Calabria e, pertanto, potranno essere autorizzati unicamente i prelievi nei corsi d'acqua individuati a rischio molto elevato R3 ed R4 nel sopra indicato Piano.

Articolo 35 **(Attività estrattive consentite)**

1. L'attività estrattiva di materiali inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è consentita esclusivamente per interventi pubblici e di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.

2. Nei casi consentiti di cui al comma 1, l'attività estrattiva è soggetta ad apposita autorizzazione sotto il profilo della manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, ai sensi del R.D. 24.07.1904 n. 523 e ss.mm.ii. ed in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della Legge n. 183/1989 e ss.mm.ii..

Articolo 36 **(Modalità per la presentazione della domanda)**

1. La domanda deve essere indirizzata alla Provincia di competenza in triplice copia, di cui una in regola con le leggi sul bollo, con allegata la documentazione prevista dall'Allegato E.

Articolo 37 **(Criteri di scelta tra istanze concorrenti)**

1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, per lo stesso tronco di corso d'acqua, la scelta sarà effettuata dall'Amministrazione stabilendo un ordine di preferenza sulla base del quantitativo di materiale inerte che si intende prelevare, in relazione a quelle che saranno le indicazioni derivanti dal sopralluogo effettuato dalla Provincia.

2. In caso di parità di prelievo, sarà preferita l'istanza presentata cronologicamente prima.

Articolo 38³¹ **(Istruttoria)**

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.
3. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto al prelievo del materiale inerte, l'avente causa deve chiedere alla Provincia competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo i relativi oneri.
4. Accertata la completezza dell'istanza, di cui al precedente art. 36, la Provincia competente comunica l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso.
5. La Provincia competente trasmette copia dell'istanza all'Autorità di Bacino e all'ORAE per il rilascio dei rispettivi pareri.
6. La Provincia competente verifica l'istanza pervenuta ed acquisiti tutti i pareri necessari di legge, comunica al richiedente l'esito di accoglimento o diniego della stessa.

Articolo 39 **(Rigetto dell'istanza)**

1. Nel caso in cui l'istanza risulti inammissibile per palese inattuabilità e/o per contrarietà al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sarà respinta, sentito l'ORAE, con provvedimento motivato della Provincia competente.
2. Conformemente a quanto previsto all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei casi di rigetto dell'istanza, il responsabile del procedimento o l'organo competente all'emanazione del provvedimento finale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti giustificativi. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 40 **(Cauzione)**

1. Al fine di garantirsi da eventuali danni ad opere, manufatti, infrastrutture esistenti e, più in generale, per fatti che possano arrecare nocimento al regime delle acque, che si verifichino durante la realizzazione dell'intervento oggetto di autorizzazione, la Provincia competente richiede, a titolo di cauzione, la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al valore stimato dei lavori di sistemazione ambientale finale previsto nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo presentato; la cauzione deve essere costituita immediatamente prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio; la stessa verrà svincolata a conclusione delle attività di prelievo oggetto del provvedimento autorizzatorio a seguito di richiesta da parte del concessionario.
2. La cauzione sarà incamerata dalla Provincia competente per far fronte alle opere di sistemazione ambientale finale dei luoghi, in caso di inadempienza del concessionario titolare dell'autorizzazione.

Articolo 41 **(Spese istruttorie e canone di autorizzazione)**

1. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento autorizzatorio, sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.³²

³¹ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

³² Comma modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

2. Il canone di autorizzazione è quantificato in euro 2,50 in ragione di ogni metro cubo di materiale inerte prelevato. Le modalità di versamento del suddetto canone saranno regolate nel provvedimento di autorizzazione.

Articolo 42 **(Provvedimento di autorizzazione)**

1. A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, viene redatta l'autorizzazione, che contiene le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Provincia concedente e il richiedente.

2. La suddetta autorizzazione è redatta sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Provincia concedente.

Articolo 43 **(Durata dell'autorizzazione)**

1. Tutte le autorizzazioni di estrazione sono temporanee; la loro durata non può eccedere i novanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.

2. In caso di particolari condizioni meteorologiche che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione dell'attività di prelievo di che trattasi, il concessionario comunica per iscritto la sospensione dei lavori e successivamente la loro ripresa che decorrerà a far data della comunicazione, rimanendo immutato il termine di durata di cui al comma 1.

TITOLO V **SISTEMA DEGLI INCENTIVI**

Articolo 44 **(Incentivi alla Ricerca mineraria operativa)**

1. La ricerca mineraria operativa consiste;

- a) nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio;
- b) nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo, nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari;
- c) nell'elaborazione statistica dei dati geominerari e nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e minerallurgici.

2. Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni riguardanti le sostanze minerali della categoria miniere di interesse regionale e nazionale, di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., i quali presentino programmi di ricerca giudicati idonei dalla Regione, sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese afferenti:

- a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
- c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti alla attività di ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e ammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

3. Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca. Dal computo delle spese indicate sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono comunque ricompresi nelle intensità massime previste dalla relativa normativa comunitaria.

4. I contributi sono concessi con decreto della Regione, a seguito del parere espresso dall'ORAE.

5. La Regione controlla la rispondenza delle opere eseguite con il piano tecnico-finanziario del programma di ricerca, di cui al comma 2, nonché la congruità delle spese sostenute.

6. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dalla Regione a seguito del parere dell'ORAE.

7. Le modalità di erogazione dei contributi, in ordine ad anticipazioni, stati di avanzamento e collaudo finale dei lavori saranno regolamentate con apposito decreto della Regione.

8. Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto della Regione sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

9. La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

10. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

11. Il concessionario che non provvede al pagamento, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, delle quote del recupero del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

12. Il pagamento è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori di coltivazione autorizzata dalle competenti Autorità.

Articolo 45

(Promozione dell'innovazione tecnologica nel settore estrattivo)

1. La Promozione dell'innovazione tecnologica ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di programmi industriali in grado di incidere sulla competitività globale nel settore estrattivo.

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività estrattive, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori, sono concesse agevolazioni alle imprese riportate nell'Allegato F "Piano d'investimento per Settore Industriale Estrattivo", in accordo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono oggetto di agevolazioni progetti industriali finalizzati:

a) allo sviluppo di tecnologie innovative di settore volte alla ricerca, alla coltivazione ed alla trasformazione delle sostanze minerali;

b) allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera.

2. Gli investimenti sono riferiti fino a tre moduli relativi a innovazione tecnologica, tutela ambientale e servizi reali; gli ultimi due moduli sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate all'investimento del modulo principale di innovazione tecnologica, secondo le definizioni e i criteri di cui all'Allegato F.

3. Lo strumento innovativo è attuato con una procedura a sportello, la cui apertura verrà determinata con Decreto Dirigenziale di attuazione della Regione, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.

Articolo 46

(Promozione della formazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali)

1. Sulla base delle esigenze di qualificazione professionale che emergeranno a seguito dell'analisi dei fabbisogni, sono realizzati specifici interventi formativi o di affiancamento consulenziale e workshops - i cui destinatari sono i dirigenti, i funzionari e il personale tecnico ed amministrativo dell'Amministrazione Regionale e delle Amministrazioni Provinciali - focalizzati soprattutto sui seguenti temi: metodologie di programmazione, pianificazione e progettazione degli interventi, tecniche di gestione dei progetti, strumenti di controllo di gestione e di finanza di progetto, tecniche di monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti, metodologie e strumenti per la valutazione di impatto ambientale, sviluppo della qualità dei servizi pubblici, metodologie e strumenti per la gestione dei progetti.

2. Il sistema di azioni è definito sulla base delle funzioni e delle competenze istituzionali attribuite dalla normativa nazionale e regionale vigente alla Regione e alle Province, nell'ambito di un quadro di riferimento operativo di trasferimento delle deleghe non ancora completamente realizzato. In questo contesto, le azioni di assistenza, affiancamento e formazione completano e qualificano il processo d

trasferimento delle funzioni e delle deleghe, supportando la Regione e le Province nell'acquisizione della strumentazione metodologica e tecnica per l'attuazione di tutti gli adempimenti di legge e la realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si da attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche e la Regione Calabria stipulato a Roma il 14 Luglio 2009.

TITOLO VI OSSERVATORIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE – ORAE

Articolo 47 ³³ (Funzionamento dell'ORAE)

1. L'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, ha compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii. in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali ne sia prevista la consultazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. Le strutture regionali possono chiedere all'ORAE osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive.

3. La sede dell'ORAE è presso gli uffici del competente Dipartimento regionale.

4. Ai sensi dell' art. 5 comma 5 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., i componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e rimangono in carica per tre anni. Il Comitato, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.

5. Al Dirigente regionale responsabile in materia di attività estrattive è attribuito il compito di esercitare l'attività di raccordo con l'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive e di convocare il Comitato Tecnico. Per lo svolgimento di tali attività, il Dirigente si avvale della Segreteria Tecnica dell'ORAE a cui funzionalmente è assegnata. Semestralmente il Dirigente responsabile trasmetterà una relazione sulle attività espletate alla Direzione Generale del Dipartimento.

6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Comitato Tecnico decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza.

7. Alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza possono partecipare, su invito, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali che partecipano senza diritto di voto.

8. L'ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l'ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee guida.

9. Ai componenti del Comitato Tecnico spetta un compenso da stabilirsi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, oltre il rimborso spese per vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regionali.

Articolo 48 ³⁴ (Modalità e termini per le istruttorie di competenza)

1. Il Comitato Tecnico si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica.

2. La Segreteria tecnica in relazione all'ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno.

³³ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

³⁴ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

3. Il Comitato Tecnico è convocato, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno della seduta e l'elenco nominativo degli invitati ai sensi dell'art. 47.

4. Le riunioni del Comitato Tecnico, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

5. La votazione è palese, ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto.

6. Il parere del Comitato Tecnico è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta alla Segreteria tecnica.

Articolo 49

(Sistema Informativo delle Attività Estrattive)

1. L'ORAE gestisce il Sistema Informativo Territoriale delle Attività Estrattive (SITRAE) che costituisce il catasto delle attività minerarie, in esercizio e dismesse, indica le caratteristiche minerarie, geologiche, paesaggistiche ed ambientali della singola attività mineraria, raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive ed agli Enti decentrati, Comuni e Province.

2. L'ORAE provvede all'aggiornamento del SITRAE, elemento propedeutico ed essenziale e strumento per l'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), attraverso le competenti strutture che gestiscono la rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.

3. L'ORAE esprime il parere sugli aggiornamenti del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

TITOLO VII

SITI ESTRATTIVI DISMESSI

Articolo 50

(Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. La Regione, in applicazione delle competenze attribuite, e in coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., predispone il programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, quale strumento indispensabile per promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività e con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella estrattiva, nonché quale strumento di supporto alla disciplina dello svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva, al fine di coniugare la corretta utilizzazione delle risorse minerarie, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio.

2. Le Province ed i Comuni, al fine di accelerare la predisposizione del programma di recupero ambientale dei siti dismessi, dovranno predisporre la lista degli stessi siti presenti sul proprio territorio entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 51

(Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. Le attività estrattive hanno influenza sull'ambiente e sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'assetto idrogeologico (acque sotterranee), l'assetto idraulico (acque superficiali); il paesaggio ed il territorio, con particolare riguardo alle aree protette.

2. Lo strumento fondamentale, che dovrà essere predisposto in sinergia dai Dipartimenti regionali Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, è il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, che farà parte integrante del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

3. Il PRAE contiene la perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili, la localizzazione degli impianti connessi, le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva, le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili e le relative norme tecniche.

4. In ragione dell'interesse storico, sociale e culturale dell'attività estrattiva svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti estrattivi dismessi, la Regione, attraverso

l'accertamento dei giacimenti, effettuato dal Comune con modalità stabilite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):

a) individua (cfr. articolo 6 L.R. n 40/2009 e ss.mm.ii.), i siti estrattivi dismessi e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali, con particolare riferimento allo stato dei luoghi dell'area dell'attività estrattiva dismessa e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e di pianificazione generale, provinciale o regionale, ivi compreso il Piano del Parco, per interventi in aree protette; la qualità e le caratteristiche della vegetazione presente; la presenza di manufatti, impianti, attrezzature e materiali abbandonati; l'estensione dell'area e la quantità dei volumi dei materiali rimossi interessati dall'attività di cava; la cubatura del giacimento prevista da eventuali interventi di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale;

b) adotta adeguate misure di tutela e conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

c) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;

d) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

f) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei luoghi e degli immobili ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

g) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi;

i) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, nonché eventuali elementi di archeologia industriale o documentale della storia e della cultura mineraria di interesse tecnico-scientifico e storico-culturale, quali, ad esempio, le cave del marmo verde di Gimigliano (CZ);

h) indirizza e coordina gli interventi sui siti estrattivi dismessi di competenza degli Enti locali, al fine dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa, dell'applicazione delle più moderne tecnologie, della minimizzazione degli impatti ma anche della divulgazione della politica ambientale del sito, con conseguente miglioramento del contesto in cui il sito è inserito e del suo rapporto con la popolazione locale.

5. Dopo il censimento dei siti estrattivi dismessi, la Giunta regionale, su proposta congiunta dei Dipartimenti Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, inserisce i siti dismessi in un apposito elenco distinto per tipologie di intervento:

a) inserimento in un piano programmatico di recupero e valorizzazione culturale, scientifica e turistico-ricreativa, se il sito presenta valori storici, sociali e culturali;

b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante;

c) definizione ed attuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito che, secondo il principio "Chi inquina paga", saranno a carico del proprietario del sito o del concessionario, secondo direttive e prescrizioni rilasciate dal Comune competente.³⁵

6. I siti estrattivi dismessi, al pari dei siti minerari e di cava, sono disciplinati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Articolo 52

(Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente legati alle attività minerarie, già dismesse, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi anche agli interventi previsti in materia dalle leggi comunitarie e nazionali.

2. Per promuovere l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione può concedere finanziamenti agli Enti locali interessati per studi o progettazione di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii..

³⁵ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

3. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 29 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. sono concessi, sentito l'ORAE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, sulla base delle modalità e dei criteri, che tengono conto in particolare della rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale ed ai fini dello sviluppo locale, fissati con specifico bando annuale del Dipartimento Attività Produttive fino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 53 **(Sanzioni ed oneri per la messa in sicurezza)**

1. Il regime sanzionatorio per chi violi la normativa europea, nazionale e regionale in materia di attività estrattive è:

a) Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento l'Autorità competente provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dall'Autorità competente .³⁶

b) Nel caso di inosservanza del progetto di escavazione o delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo, è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza del progetto di escavazione abbia determinato danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite alla lettera sub a).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di Commercio provinciale competente.

3. La messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi che rientrano nella tipologia di cui all'articolo 51 comma 5 lettera b) è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dall'Autorità competente.³⁷

4. Qualora esista un concessionario di miniera, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti estrattivi dismessi è a carico del proprietario del suolo, secondo le prescrizioni imposte dagli Uffici competenti .³⁸

TITOLO VIII **CANONI**

Articolo 54³⁹ **(Canoni per l'esercizio delle attività minerarie)**

1. Il titolare del permesso di ricerca mineraria deve versare all'Autorità competente un contributo annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito l'ORAE.

³⁶ Lettera modificata dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

³⁷ Comma modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

³⁸ Comma modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

³⁹ Articolo modificato dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012 e successivamente sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare deve versare all'Autorità competente un canone composto da un contributo annuo rapportato alla superficie della concessione e da un contributo rapportato alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti.
3. Per le attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, di cui all'articolo 2 lettera b) della Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, l'entità del contributo annuo da corrispondersi all'autorità competente è stabilita nella misura risultante dalla normativa regionale vigente.
4. Il versamento del contributo annuo rapportato alla superficie deve avvenire, per la prima annualità, prima del rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; per le annualità successive alla prima, anticipatamente alla data di decorrenza del provvedimento.
5. Il contributo, dovuto ai sensi degli artt. 9 e 18 della L.R. 40/2009, relativo alla produzione, che sarà dedotta dalla perizia giurata di cui al successivo art. 58, dovrà essere versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione. Ricevuta la perizia giurata, l'Ente concedente provvede a calcolare l'importo del contributo ed a comunicarlo al titolare dell'attività mineraria, il quale provvederà al pagamento entro il primo semestre dell'anno successivo. Il versamento del contributo di cui all'art. 18 della L.R. n. 40/2009 dovrà essere effettuato dal titolare dell'autorizzazione, nelle proporzioni previste, direttamente ai soggetti beneficiari.
6. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi comporta:
 - a) l'aumento del canone in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del canone in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l'Autorità competente, dispone la sospensione delle attività e l'adozione dei successivi provvedimenti di cui agli artt. 17 e 31 del presente regolamento, provvedendo, altresì, alla riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l'ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.

TITOLO IX CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Articolo 55 (Funzione di controllo tecnico-amministrativo per le attività estrattive)

1. L'attività di controllo e vigilanza, di cui al Titolo IV della Legge Regionale del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., concerne la verifica dei programmi dei lavori, nonché di sistemazione finale e di riqualificazione ambientale previsti, e della regolare esecuzione degli stessi conformemente al progetto approvato. Sono, altresì, oggetto dell'attività di vigilanza, le eventuali prescrizioni impartite con la concessione o con l'autorizzazione ed il controllo delle superfici oggetto dell'attività mineraria e dei volumi estratti.
2. Le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività estrattiva, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, di seguito indicati Autorità di vigilanza, rispettivamente per miniere e cave.
3. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici della concessione o dell'area autorizzata di cava e ai capisaldi di cui all'articolo 57 e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'articolo 58, comma 2. Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori capisaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attività e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione.
4. Le attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno semestrale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva.
5. Ai sensi dell'articolo 19, della Legge Regionale del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., le operazioni di accertamento e/o le verifiche di cui al comma 1 sono a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione e sono effettuate tramite il personale, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione dal titolare dell'attività mineraria, giudicati adeguati dai funzionari addetti alla vigilanza.

Articolo 56

(Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività estrattive)

1. Le funzioni di ispezione e vigilanza sulle norme di polizia delle cave e delle miniere di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza. Nello svolgimento delle funzioni suddette, ai sensi del D.P.R. 128/59 e del D.Lgs. n. 624/96, i funzionari addetti alla vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria.

2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno annuale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva. A tal fine viene istituito uno specifico capitolo nel Bilancio provinciale per il funzionamento delle attività di ispezione e vigilanza nel quale affluiscono risorse ripartite a valere su una quota del capitolo di cui all'art. 31 della Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii..

3. L'Autorità di vigilanza, per le funzioni di cui al comma 1 ed al comma 2, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e Amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia.

4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della ASP competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

5. Il direttore della miniera o della cava e, in subordine, il personale di sorveglianza, sono responsabili ai sensi della L. n. 624/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 57⁴⁰

(Capisaldi)

1. I vertici che individuano il perimetro di qualsiasi titolo minerario devono essere materializzati con idonei capisaldi permanenti di riferimento, per i quali devono essere fornite anche le relative monografie.

2. Il titolare dell'attività mineraria [, prima dell'inizio dei lavori,] è tenuto ad apporre ulteriori capisaldi di riferimento georeferenziati per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e di eventuali prescrizioni impartite. I capisaldi georeferenziati sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario ad individuare i vertici del perimetro dell'area della coltivazione mineraria; nel caso in cui la coltivazione mineraria venga condotta per fasi o lotti, altri capisaldi permanenti saranno posti per la loro identificazione. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area estrattiva nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.⁴¹

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione il posizionamento, da eseguirsi con tecnologia GPS, ed il numero dei capisaldi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere approvati, dai funzionari incaricati del procedimento, con apposito verbale al quale saranno allegare le richieste cartografie e monografie.⁴²

4. Le disposizioni relative al comma 2 non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all' articolo 2, lettera b) della legge della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.

Articolo 58⁴³

(Rilievo periodico - Perizia Giurata)

1. Il titolare dell'attività mineraria fa eseguire con cadenza annuale al 31 dicembre, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell'Ente concedente, il rilievo topografico di dettaglio dei cantieri di coltivazione, con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), presenta e sottoscrive con il Direttore dei Lavori perizia giurata di cui al successivo comma 2.⁴⁴

⁴⁰ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

⁴¹ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

⁴² Comma sostituito dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

⁴³ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012.

⁴⁴ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

2. Il Direttore dei Lavori dell'attività mineraria, sulla base del rilievo annuale dell'attività di coltivazione di cui al comma 1, predisponde la perizia giurata contenente:

- a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio di cui al comma 1, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione;
- b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;
- c) la quantità di minerale estratto nell'anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi;
- d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo.

3. La perizia giurata dovrà contenere, altresì, i seguenti documenti tecnici:

- a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento;
- b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento; sulla/e stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni;
- c) le sezioni topografiche;
- d) il calcolo dei volumi di cui comma 2, lettera c), estratti nell'anno cui si riferisce il rilievo.

4. L'Ente concedente, ricevuta la documentazione di cui ai commi 2 e 3 può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l'avvio delle procedure di cui al successivo art. 59.⁴⁵

5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell'attività estrattiva.

6. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all' articolo 2, lettera b) della legge della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., per le quali la quantità estratta verrà attestata tramite una perizia giurata.

Articolo 59 **(Sospensione e Decadenza della Attività Mineraria)**

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di vigilanza, dispone la sospensione del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, qualora:

- a) venga riscontrata l'inosservanza delle norme della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;
- b) venga riscontrata la difformità dal progetto approvato;
- c) non vengano adottati i provvedimenti imposti in sede di sopralluogo dall'Autorità di vigilanza;

2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività.

3. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dichiara la decadenza del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, qualora:

- a) il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;
- b) sia inutilmente decorso il termine assegnato per gli adempimenti ai sensi del comma 2.

Articolo 60 **(Revoca del titolo minerario)**

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dispone la revoca del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, in caso:

⁴⁵ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

- a) di gravi e reiterate inosservanze delle norme della Legge del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;
- b) di inutile decorso dei termini fissati dall'Autorità di controllo e di vigilanza, come indicato all'articolo 59 commi 2 e 3.

TITOLO X REGIME TRANSITORIO

Articolo 61 ⁴⁶

(Procedura transitoria dalla previgente normativa e disciplina della fase transitoria fino all'entrata in vigore del PRAE)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la domanda concernente l'autorizzazione per l'apertura di nuove attività estrattive prevista all' articolo 26 della L.R. n. 40/2009 è indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, se si tratta di apertura di nuova cava, alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, se si tratta del rilascio di una nuova concessione mineraria.

2. La documentazione da allegare alla domanda di conferimento di concessione mineraria è quella prevista all'allegato B; per le acque minerali e termali la documentazione da allegare è quella dell'allegato B1. La documentazione da allegare alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è quella prevista all'allegato D.

3. L'interesse pubblico comunale o sovracomunale, di cui all' art. 26 della L.R. 40/2009 , deve essere esplicito in un'apposita relazione tecnico-economica, da allegare alla documentazione progettuale di cui al comma 2, che illustri l'intervento estrattivo; in particolare dovrà almeno contenere: indagine di mercato sulla domanda del materiale considerato nella domanda in riferimento al quadro socio-economico nel quale si inserisce l'iniziativa, un'analisi delle ricadute economiche/occupazionali nel territorio interessato. Particolare valore assume l'iniziativa che preveda l'utilizzo del materiale estratto per la realizzazione di importanti opere pubbliche.

4. L'Ente titolare del procedimento procede alla istruttoria ai sensi dell'articolo 13, per la concessione mineraria, e dell'art. 29 commi 1 e 2, per l'autorizzazione di apertura di nuova cava.

5. Ultimate le procedure istruttorie, l'Ente competente trasmette, in caso di esito favorevole, tutta la documentazione al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria il quale [, acquisito il parere dell'ORAE,] proporrà alla Giunta Regionale Delibera di approvazione o concessione. Ad approvazione avvenuta, il Dipartimento trasmetterà l'atto alle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente per l'acquisizione del proprio parere vincolante. Acquisiti i pareri l'autorizzazione o la concessione verrà notificata al soggetto interessato, all'Ente competente e pubblicata sul BUR Calabria.

⁴⁷

6. Per l'apertura di nuove attività estrattive, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, si applica la procedura prevista nei precedenti commi 1, 4 e 5. La documentazione da allegare alla domanda rimane quella prevista dal regime previgente.

7. L'ampliamento di attività estrattive è autorizzato dall'Ente competente, previo parere dell'ORAE. Le domande trasmesse dopo l'entrata in vigore del Regolamento devono contenere la documentazione di cui al precedente comma 2.

8. L'attività estrattiva in corso, regolarmente autorizzata o concessa in base al regime previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 5 novembre 2009 , prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione o concessione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

9. Per le attività estrattive in corso di cui al comma 8, ai fini del versamento del canone per il recupero ambientale di cui all' art. 18 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. per le attività di cave, e del canone di cui all'art. 54 del presente Regolamento per le attività di miniera, il titolare dell'autorizzazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, trasmette al Comune competente ed alla Regione un rilievo topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Entro lo stesso termine di tre mesi, l'Amministrazione competente aggiorna la

⁴⁶ Articolo sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

⁴⁷ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

garanzia fideiussoria relativa alle opere di recupero ambientale di cui all' art. 14 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigenti. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata e delle ricevute di versamento dei canoni dovuti vengono trasmesse al Settore regionale competente in materia di attività estrattive entro novanta giorni.

10. La proroga di attività estrattive è autorizzata dall'Ente competente, previo parere dell'ufficio regionale. Le domande trasmesse dopo l'entrata in vigore del Regolamento devono contenere la documentazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento. La documentazione allegata alla domanda di proroga dovrà essere presentata nel rispetto della normativa vigente.⁴⁸

11. Per le istanze presentate prima della pubblicazione della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii. e non ancora autorizzate, il provvedimento di autorizzazione è quello previsto dalla succitata legge regionale e dal presente regolamento.

12. Fino all'entrata in vigore del PRAE, per la riattivazione o per gli interventi di messa in sicurezza di attività minerarie dismesse si applicano le disposizioni previste agli articoli 17 comma 2. e 26 comma 4. del presente regolamento.⁴⁹

⁴⁸ Comma modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

⁴⁹ Comma aggiunto dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 7 del 29 maggio 2015.

ALLEGATO A ⁵⁰

DOMANDA DI CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI RICERCA DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMPETENTE

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) il dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l'eventuale recupero ambientale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc...) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89 – UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli.

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, di questo Allegato A, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 programma dei lavori;

2.2 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;

2.3 studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o geomeccanico;

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. N. 117/2008, ove previsto;

2.5 scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività di ricerca;

2.6 programma di ricerca così costituito:

2.6.1 relazione tecnico-economica;

2.6.2 corografia generale alla scala 1:25000 od altra idonea scala almeno in formato A3 con indicati l'area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali;

2.6.3 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati del permesso di ricerca che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa;

2.6.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni dell'area del permesso di ricerca contenente il piano particellare delle proprietà interessate, i vertici ed il perimetro;

⁵⁰ Allegato sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

- 2.6.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;
- 2.6.6 planimetria e sezioni della situazione esistente;
- 2.6.7 planimetria e sezioni di progetto;
- 2.6.8 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;
- 2.6.9 documentazione fotografica;
- 2.7 progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:
 - 2.7.1 relazione tecnica;
 - 2.7.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;
 - 2.7.3 disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;
 - 2.7.4 computo metrico estimativo;
- 2.8 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D.Lgs. n. 624/1996.
- 2.9 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:
 - 2.9.1 le capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
 - 2.9.2 i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
 - 2.9.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
 - 2.9.4 idonee referenze bancarie;
 - 2.9.5 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

ALLEGATO B ⁵¹

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMPETENTE

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione mineraria;
- f) il periodo di tempo richiesto per le attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es. ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc...) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89 – UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.2 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.3 certificazione della cancelleria del Tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.4 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;

1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:

1.6.1 le capacità tecnico - economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.6.2 i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

1.6.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.6.4 idonee referenze bancarie;

1.6.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.6.6 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3.1 e 4.1 del presente allegato;

2.3 relazione geologica, geotecnica, geomineraria, idrogeologica;

2.4 relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;

⁵¹ Allegato sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

- 2.5 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del D. Lgs. N. 117/2008, ove previsto;
- 2.6 computo metrico estimativo;
- 2.7 cartografia, documentazione fotografica ed elaborati grafici come indicato nei successivi punti 3.2 e 4.2;
- 2.8 piano topografico dei lavori, ove necessario;
- 2.9 programma dei lavori, integrato dal protocollo relativo della sicurezza e alla salubrità dei posti di lavoro;
- 2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. N. 624/1996;
- 2.11 valutazione di impatto ambientale, ove prevista dal Regolamento Regionale 4 agosto 2008 n. 3 e ss.mm.ii. ("*Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali*");

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene e concerne:

- 3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;
- 3.1.2 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del minerale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
- 3.1.3 lo stato iniziale dei luoghi;
- 3.1.4 il progetto e la predisposizione del cantiere estrattivo;
- 3.1.5 l'organizzazione del lavoro;
- 3.1.6 gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;
- 3.1.7 il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:
 - a) determinazione degli spazi funzionali;
 - b) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;
 - c) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
 - d) l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;
 - e) l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;
- 3.1.8 il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;
- 3.1.9 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;
- 3.1.10 la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;
- 3.1.11 l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;
- 3.1.12 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;
- 3.1.13 il programma economico-finanziario contenente:
 - a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
 - b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
 - c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
 - d) il personale impiegato;
 - e) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fidejussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
 - f) il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

3.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno di formato A3, con indicati l'area oggetto di concessione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di concessione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

3.2.3 cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (FTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;

3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione, le fasi ed i lotti di coltivazione;

3.2.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

3.2.6 planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1: 5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;

3.2.7 planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermini in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione e traccia delle sezioni;

3.2.8 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;

3.2.9 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

3.2.10 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

3.2.11 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

3.2.12 planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.13 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.14 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.15 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

4.2 Elaborati cartografici



Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

- 4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;
- 4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;
- 4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;
- 4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;
- 4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestri d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

ALLEGATO B 1 ⁵²

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI, RISORSE GEOTERMICHE

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di sostanza minerale da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
- f) il periodo di tempo richiesto per l'attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc...) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89 - UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:

1.6.1 le capacità tecnico economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione;

1.6.2 i titoli per l'attività estrattiva precedentemente intestati all'impresa richiedente;

1.6.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.6.4 idonee referenze bancarie;

1.6.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.6.6 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3.1 e 4.1 del presente allegato;

2.3 relazione geologica, geotermica, geominerale;

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs n. 117/2008, ove previsto;

2.5 cartografia come indicato nel successivo 3.2, elaborati grafici, e documentazione fotografica;

2.6 programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;

⁵² Allegato sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

- 2.7 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. n. 624/1996;
- 2.8 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto.

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica

Nella Relazione tecnica devono essere indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei relativi mezzi di finanziamento, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Nel programma è, inoltre, indicata la portata di concessione richiesta per singolo pozzo, motivando la percentuale di sfruttamento compatibile rispetto alla portata d'esercizio.

La relazione tecnica contiene inoltre:

- 3.1.1 caratteristiche idro-geochimiche dell'area;
- 3.1.2 ubicazione piano-altimetrica e caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);
- 3.1.3 prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;
- 3.1.4 dimostrazione, tramite idonei elaborati tecnici della non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico o con altri pozzi e/o sorgenti in esercizio collocati nelle aree circostanti;
- 3.1.5 descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;
- 3.1.6 caratteristiche dell'impianto di eduazione e collocazione dei misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta (per ogni pozzo);
- 3.1.7 descrizione degli impianti di utilizzazione;

3.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno in formato A3, con indicazione del perimetro dell'area di concessione con i vertici numerati, del/i pozzo/i, delle altre attività minerarie in esercizio o dismesse e dei confini comunali;

3.2.2 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 con l'indicazione:

- a) dei vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico;
- b) dei lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa;
- c) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all'interno dell'area in concessione e nelle immediate vicinanze;
- d) dell'esatta ubicazione dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate UTM33-WGS84;
- e) dell'ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici se esistenti;
- f) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque;

3.2.3 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione;

3.2.4 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati.

4 PROGETTO di RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di sfruttamento programmate comportano sull'ambiente.

ALLEGATO C ⁵³

⁵³ Allegato sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA, INDIRIZZATA E PRESENTATA AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona Fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es.: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc..) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89 - UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli.

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 programma dei lavori;

2.2 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;

2.3 studio geologico, idrogeologico, geominerario, geotecnico e/o geomeccanico;

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs n. 117/2008, ove previsto;

2.5 scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività di ricerca;

2.6 programma di ricerca così costituito:

2.6.1 relazione tecnico-economica;

2.6.2 corografia generale alla scala 1:25000 od altra idonea scala almeno in formato A3 con indicata l'area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali ;

2.6.3 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati del permesso di ricerca che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa;

2.6.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni del permesso di ricerca contenente il piano particellare delle proprietà interessate e il perimetro ed i vertici del permesso dell'area di ricerca;

2.6.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

- 2.6.6 planimetria e sezioni della situazione esistente;
- 2.6.7 planimetria e sezioni di progetto;
- 2.6.8 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;
- 2.6.9 documentazione fotografica;
- 2.7 progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:
 - 2.7.1 relazione tecnica;
 - 2.7.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;
 - 2.7.3 disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;
 - 2.7.4 computo metrico estimativo;
- 2.8 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. n. 624/1996;
- 2.9 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:
 - 2.9.1 le capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
 - 2.9.2 i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
 - 2.9.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
 - 2.9.4 idonee referenze bancarie;
 - 2.9.5 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

ALLEGATO D ⁵⁴

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI MATERIALI DI CAVA, INDIRIZZATA E PRESENTATA AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
- f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per la sistemazione finale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc...) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89 - UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.7 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per la coltivazione dei materiali di cava concernente:

1.7.1 le capacità tecnico - economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti con l'autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.7.2 i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

1.7.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.7.4 idonee referenze bancarie;

1.7.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.7.6 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e ss.mm.ii.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3.1 e 4.1 del presente allegato;

2.3 relazione geologica, geotecnica, geomineraria, idrogeologica;

2.4 relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale;

⁵⁴ Allegato sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

- 2.5 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs n. 117/2008, ove previsto;
- 2.6 computo metrico estimativo;
- 2.7 cartografia, documentazione fotografica ed elaborati grafici come indicato nei successivi punti 3.2 e 4.2;
- 2.8 piano topografico dei lavori, ove necessario;
- 2.9 programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;
- 2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. n. 624/1996;
- 2.11 valutazione di impatto ambientale, ove prevista dal Regolamento regionale 4 agosto 2008 n. 3 e ss.mm.ii. ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali").

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene e concerne:

- 3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;
- 3.1.2 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
- 3.1.3 lo stato iniziale dei luoghi;
- 3.1.4 il progetto e la predisposizione del cantiere estrattivo;
- 3.1.5 l'organizzazione del lavoro;
- 3.1.6 gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;
- 3.1.7 il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:
 - 3.1.7.1 determinazione degli spazi funzionali;
 - 3.1.7.2 la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;
 - 3.1.7.3 la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
 - 3.1.7.4 l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;
 - 3.1.7.5 l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;
- 3.1.8 il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4.;
- 3.1.9 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;
- 3.1.10 la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;
- 3.1.11 l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;
- 3.1.12 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;
- 3.1.13 il programma economico-finanziario contenente:
 - 3.1.13.1 la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
 - 3.1.13.2 le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
 - 3.1.13.3 le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
 - 3.1.13.4 il personale impiegato;
 - 3.1.13.5 la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fidejussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
 - 3.1.13.6 il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

3.2. Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di autorizzazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di autorizzazione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

3.2.3 cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (PTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;

3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di autorizzazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;

3.2.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

3.2.6 planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo pianoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1: 5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;

3.2.7 planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermina in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione e traccia delle sezioni;

3.2.8 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;

3.2.9 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

3.2.10 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

3.2.11 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

3.2.12 planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.13 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.14 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.15 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestri d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

ALLEGATO E ⁵⁵

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE, INDIRIZZATA E PRESENTATA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere;

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiali inerti da estrarre;
- d) l'individuazione del corpo idrico da cui si richiede l'estrazione;
- e) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della estrazione;
- f) la destinazione ed uso del materiale estratto.
- g) il periodo di tempo richiesto per la estrazione di inerti.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc...) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89 - UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti dal Demanio fluviale, concernente:

1.6.1 le capacità tecnico - economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di estrazione di inerti richiesti con l'autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.6.2 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.6.3 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori;

1.6.4 certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui lo stesso si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;

2.2 relazione idrologica ed idraulica, redatta in conformità alla normativa vigente, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;

⁵⁵ Allegato sostituito dal Regolamento Regionale n. 12 dell'11 dicembre 2012

2.3 indagine geologica, geomorfologica e sedimentologica finalizzata, per tutto il tratto d'asta d'influenza, all'individuazione alla classificazione e localizzazione dei processi morfodinamici in atto con particolare riferimento ai processi in alveo, alla stabilità delle sponde, ai fenomeni di frana attivi o quiescenti, alla definizione delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti;

2.4 studio, da visualizzare su cartografia a scala adeguata, per la valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;

2.5 relazione illustrativa della vegetazione e della fauna fluviale e ripariale presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con valutazione degli effetti indotti dal prelievo;

2.6 raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto, allo stato di progetto e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;

2.7 qualora nelle zone oggetto di intervento e per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento, siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno procedere alla loro identificazione ed alla realizzazione della simulazione degli eventuali effetti che l'intervento può produrre sugli stessi;

2.8 documentazione attestante le finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto e le conseguenti modalità esecutive prescelte;

2.9 rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da astrarre;

2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D.Lgs. n. 624/1996;

2.11 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008.

ALLEGATO F

PIANO D'INVESTIMENTO PER SETTORE INDUSTRIALE ESTRATTIVO

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 Soggetti beneficiari sono le PM1.

1.2 I soggetti beneficiari devono avere un'unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento.

2. ATTIVITA' AMMESSE ALL'INTERVENTO

Sono ammessi all'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

Estrazione di minerali (classificazione ATECO 2007: B "estrazione di minerali da cave e miniere"), con le seguenti esclusioni:

1. "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" 10.1
2. (classificazione ATECO 2007: codice 05.10.0)
3. "Estrazione ed agglomerazione di lignite 10.2"
4. (classificazione ATECO 2007: codice 05.20.0)
5. "Estrazione ed agglomerazione di torba" 10.3
6. (classificazione ATECO 2007: codice 08.92.0)
7. "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti) 13.10
8. (classificazione ATECO 2007: codice 07.10.0)
9. "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese) 13.20 (classificazione ATECO 2007: codice 07.29.0)

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti nei seguenti settori:

A) Innovazione tecnologica

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere sub a), b) e c);

e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), e) e d);

f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) commessa per la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da Soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-Tecnologici). I Centri di ricerca privati sono quelli iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2000 (consultabile sul sito <http://roma.cilea.it/Sirio>), fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse;

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e f).

Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella misura massima del 30% del costo del programma stesso.

B) Tutela ambientale

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;
- l) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo del programma. Gli investimenti dovranno consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie.

C) Servizi reali

- a) servizi per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime;
- e) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità.

Gli investimenti relativi ai moduli B e C sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate al modulo A.

3.1. Tutti i beni ed i servizi devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale;
- le macchine portatili o semoventi, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;

3.2. Sono ammissibili all'intervento agevolativo solo gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell'intervento contributivo;

3.3. Sono in ogni caso esclusi:

1. veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
2. i macchinari ceduti in comodato;
3. gli investimenti di mera sostituzione;
4. i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (cd. noleggio a freddo).

3.4 I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

4. OPERAZIONI AGEVOLABILI

4.1 Operazioni finanziarie effettuate da Banche o da Società di leasing finalizzate agli investimenti di cui al punto 4.3.

4.2 L'importo dell'operazione finanziaria può essere: fino al 70% dell'investimento. In nessun caso l'importo dell'operazione finanziaria può essere inferiore al 25% dei costi ammissibili.

4.3 Investimenti di importo complessivo non superiore a euro 2.000.000,00.

I beni e servizi possono essere acquisiti:

- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 e s.m.;
- tramite operazioni di locazione finanziaria; per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back;
- tramite finanziamenti bancari.

5. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

5.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

5.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario - nel limite complessivo del 15% del totale - le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina, nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

5.3 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.

5.4 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non sono, altresì, ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad euro 500,00.

5.5 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi euro 2.000.000,00 di costo ammissibile in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a, b e c dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

5.6 Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6.5 lo stesso viene ricondotto dall'Ente gestore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

5.7 L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

5.8 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

5.9 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

5.10 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento.

5.11 Sul finanziamento ammissibile è riconosciuto un contributo agli interessi pari al 100% del tasso di riferimento, ed è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento) e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

5.11 bis Sul costo dell'investimento è riconosciuto, inoltre, un contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammesse.

5.12 Nel caso in cui programma preveda attività di sviluppo sperimentale è riconosciuto un contributo in conto capitale aggiuntivo del pari al 10% delle spese ammesse per lo sviluppo sperimentale.

5.13 Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis", a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari all'80% (nel limite massimo pari ad Euro 10.000,0) una tantum del costo sostenuto.

5.14 Nel caso di ricorso alla garanzia diretta (cogaranza) al "Fondo Centrale di Garanzia", è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis" di un ulteriore 1% quale una tantum da calcolare sul totale delle spese ammissibili.

5.15 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

5.16 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

5.17 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

5.18 Sono esclusi:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

5.19 Per essere considerati ammissibili i costi di cui al punto 4.1 devono essere relativi ad investimenti tesi:

a. alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

b. all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

5.20 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.

5.21 Il contributo decorre:

- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione del 100% dell'importo finanziato ovvero agevolato;
- nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

5.22 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria, alla data di erogazione del finanziamento stesso.

5.23 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione.

5.24 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

5.25 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca o Intermediario, in unica soluzione, con valuta corrente. La richiesta di erogazione deve pervenire entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

6. PROCEDIMENTO

Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello stesso, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10 febbraio 2011, n. 44

L.U.R. n. 19/02 art. 48 comma c) «Insediamenti urbani e storici» – Elenco dei Centri storici calabresi e degli insediamenti storici minori suscettibili di tutela e valorizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 34, comma 7.

VISTA la Legge Regionale 4/9/2001, n. 19.

VISTA la Legge Regionale 16/4/2002, n. 19.

VISTA la L.R. n. 34/2002.

VISTO il D.Lgs. 22/10/2004, n. 42.

VISTO il D.Lgs. 24/3/2006, n. 157 e successive mod. ed integr.

VISTA la Legge Regionale 24/11/2006, n. 14 e successive mod. ed integr.

VISTO il POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse VIII «Città Aree Urbane e Sistemi territoriali» – Linea I intervento 8.1.2.1 – Azioni per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione sociale ed economica dei Centri Storici e dei Quartieri Marginali e Degradati delle Città e delle Aree Urbane; Linea Intervento 8.2.1.4. – Progetti Integrati per la Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria.

RICHIAMATO il D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, (da qui in avanti Codice), così come modificato con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con L. 2 agosto 2008, n. 129.

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell'art. 48 della Legge Regionale 16/4/2002, n. 19 che recita «ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali», ed in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la Regione Calabria intende perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione, ed al contempo, supportare la gestione e la valorizzazione del patrimonio storico, immobile e mobile, nel territorio regionale, nonché la sua promozione e la realizzazione di attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca;

— la Regione Calabria individua nell'azione di recupero dei Centri Storici una delle priorità di intervento per avviare pro-

cessi di riqualificazione del sistema urbano calabrese, oltre che una opportunità di sviluppo incentrata su una delle risorse riconosciute come ad alto potenziale;

— il Dipartimento Urbanistica ha sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro «Emergenze Urbane e Territoriali» che prevede tra gli interventi una specifica azione destinata alla «Individuazione dei Centri Storici» (D.G.R. n. 1137 del 23/12/05);

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio in attuazione della D.G.R. n. 1089 del 23/12/2008 avente ad oggetto: «Catalogazione dei Beni Culturali ed Ambientali, Protocollo d'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Calabria Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, per la realizzazione del sistema informativo «centri storici e ambiti di contesto» in data 24 febbraio 2009, ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Calabria ed ha avviato le attività previste dal Disciplinare d'incarico (Rep. 3153 del 20 maggio 2009) che definiva le modalità di realizzazione del Sistema Informativo «Centri Storici e Ambiti di Contesto»;

— l'importante attività di catalogazione sul territorio regionale produrrà l'implementazione di un Sistema Informativo realizzato in conformità con le normative nazionali e con gli standard di trasferimento dei dati catalografici e dei relativi allegati multimediali e riferimenti territoriali, e con il Sistema Informativo S.I.T.O. (Sistema Informativo Territoriale e Osservatorio delle trasformazioni urbane di cui all'art. 8 della L.U.R. 19/02);

— l'approccio incentrato sul percorso di valorizzazione, recupero e riqualificazione dei Centri Storici è coerente con il POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse VIII «Città Aree Urbane e Sistemi Territoriali», che considera tale tipologia di interventi quale parte sostanziale della strategia posta a fondamento degli interventi previsti nelle politiche urbane e territoriali;

— in particolare nel POR Calabria FESR 2007-2013, il tema del recupero, della riqualificazione e della valorizzazione dei Centri Storici, assume particolare rilievo considerato che i centri Storici sono individuati come parte significativa del tessuto urbano regionale in termini di opportunità di sviluppo, con riferimento prioritario alle seguenti categorie di azioni:

- riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato;
- miglioramento della qualità insediativa e di vita attraverso il potenziamento dei servizi urbani;
- rafforzamento della coesione sociale;
- recupero dei valori identitari e culturali dei sistemi urbani;
- riqualificazione e valorizzazione dei centri storici che presentano maggiori potenzialità di attrarre flussi turistici;
- rafforzamento del capitale sociale concentrando prioritariamente gli interventi nelle aree ad alto tasso di povertà, di

disoccupazione, di microcriminalità, di immigrazione e, all'interno di queste, nelle aree caratterizzate da maggiore disgregazione sociale e carenza di strutture e servizi;

— in applicazione della L.U.R. 19/02 e s.m.i. il Dipartimento Urbanistica deve adottare un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici (art. 48 L.U.R. 19/02 e succ. mod e agg.).

Tutto ciò premesso e considerato.

SU proposta del relatore, Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, On. Pietro Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente Generale, a voti unanimi.

Relatore il Presidente

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento «Elenco dei Centri storici

calabresi e degli insediamenti storici minori suscettibili di tutela e valorizzazione» previsto dal comma c) dell'art. 48 «Insediamenti urbani storici» della L.U.R. n. 19/2002 «Norme per la Tutela, Governo ed uso del Territorio»;

2. di demandare all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio ed al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio l'espletamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'approvazione del suddetto documento;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 10 febbraio 2011

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il Presidente
F.to Scopelliti*

(segue allegato)